

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 361



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

61° anno
5 ottobre 2018

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

Comitato delle regioni

129^a sessione plenaria del CdR, 16.5.2018 – 17.5.2018

2018/C 361/01	Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea per gli enti locali e regionali dell'UE	1
2018/C 361/02	Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione intermedia della strategia forestale dell'UE . .	5
2018/C 361/03	Parere del Comitato europeo delle regioni — Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dopo il 2020: un investimento nelle comunità costiere d'Europa	9
2018/C 361/04	Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile	15
2018/C 361/05	Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura	19
2018/C 361/06	Parere del Comitato europeo delle regioni — Il patrimonio culturale come risorsa strategica per regioni più coese e sostenibili nell'UE	31

III *Atti preparatori*

COMITATO DELLE REGIONI

129^a sessione plenaria del CdR, 16.5.2018 – 17.5.2018

2018/C 361/07	Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione del meccanismo unionale di protezione civile	37
---------------	--	----

IT

2018/C 361/08	Progetto del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	46
2018/C 361/09	Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale	72

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

COMITATO DELLE REGIONI

129^a SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 16.5.2018 – 17.5.2018**Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea per gli enti locali e regionali dell'UE**

(2018/C 361/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

- vista la relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito, dell'8 dicembre 2017, in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 del TUE sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, e visto il progetto di accordo di recesso presentato dalla Commissione europea il 28 febbraio 2018,
 - visti gli orientamenti del Consiglio europeo (articolo 50) del 23 marzo 2018 sulla visione globale del quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito,
 - vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 14 marzo 2018, sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito,
1. plaude al fatto che, con l'approvazione delle condizioni fissate per il periodo di transizione, fino alla fine di tale periodo non dovrebbero esservi discriminazioni tra i cittadini dell'Unione stabilitisi nel Regno Unito e i cittadini britannici stabilitisi in uno degli Stati membri dell'UE a 27; si compiace che siano tutelati a vita i diritti spettanti, ai sensi dell'accordo di recesso, ai cittadini britannici che continueranno a risiedere nell'UE e ai cittadini dell'UE che continueranno a risiedere nel Regno Unito; chiede assicurazioni riguardo al fatto che i cambiamenti di politica che interverranno in futuro negli Stati membri dell'UE o nel Regno Unito non metteranno a repentaglio questi diritti; e rammenta che tra tali diritti rientrano anche il diritto all'assistenza sanitaria e quello al riconoscimento reciproco dei contributi sociali;
 2. accoglie con favore i progressi compiuti riguardo alle questioni da discutere nel quadro futuro delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, ed esorta le parti negoziali a chiarirne quanto prima gli aspetti fondamentali (quali la struttura, la governance, l'ambito di applicazione e i meccanismi di risoluzione delle controversie, il controllo dell'applicazione e la partecipazione) in uno spirito collaborativo, così da fornire orientamenti e certezze agli enti locali e regionali;
 3. sottolinea l'importanza di un allineamento normativo tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, e di conseguenza dell'allineamento normativo con l'UE (la cosiddetta «clausola di salvaguardia»); rammenta la necessità di pervenire ad una soluzione ottimale, pratica e percorribile sul piano giuridico per la frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, ed auspica che si compiano nuovi passi avanti in vista del Consiglio europeo di giugno;
 4. osserva che il recesso del Regno Unito avrà inevitabilmente delle conseguenze, e che, a seconda dell'accordo che verrà concluso tra questo paese e l'UE, le nuove relazioni tra le due parti potrebbero rendere sia lo scambio di beni e di servizi che la circolazione delle persone e dei capitali più difficili di quanto non siano oggi all'interno dell'unione doganale e del mercato unico di cui il Regno Unito fa attualmente parte; e chiede pertanto di agire con pragmatismo onde evitare conseguenze negative per entrambe le parti, pur rispettando l'integrità dell'unione doganale e del mercato unico;

5. rileva tuttavia che, sebbene si apra un ventaglio di opzioni percorribili quanto alle future relazioni tra il Regno Unito e l'UE, non viene dedicata sufficiente attenzione a come dovrebbero configurarsi tali relazioni a livello di enti locali e regionali; e fa presente che, per un gran numero di importanti questioni, è necessario l'intervento del livello locale e regionale, e che pertanto la cooperazione permanente e la condivisione di buone pratiche da parte degli enti locali e regionali sono indispensabili;

6. rammenta il proprio ruolo, svolto fin dal referendum sulla Brexit, di piattaforma di dialogo costante con gli enti locali e regionali britannici; e ricorda di aver effettuato al tempo stesso consultazioni e analisi approfondite sull'impatto a livello subnazionale del recesso del Regno Unito dall'UE, osservando che, da queste valutazioni, emerge che gli effetti economici e sociali di tale recesso saranno molto probabilmente asimmetrici non solo tra un settore economico e l'altro, ma anche *tra le regioni* e tra i paesi, considerando che alcune regioni e alcuni Stati membri saranno più esposti a ripercussioni a causa della natura e della portata dei loro legami commerciali con il Regno Unito;

7. fa notare che il lavoro di analisi svolto indica che, finora, la maggior parte delle regioni non è riuscita a valutare correttamente il possibile impatto dell'uscita del Regno Unito dall'UE, data in particolare l'incertezza che circonda i negoziati e le future relazioni tra le due parti; e osserva che l'assenza di dati sugli effetti della Brexit limiterà inevitabilmente la possibilità di prepararsi in modo efficace e di adottare misure di attenuazione dell'impatto;

8. considera le incertezze legate al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e alle concrete ripercussioni di tale recesso, reputa necessario che tutti i livelli di governance, sia nel Regno Unito che nell'UE a 27, continuino i preparativi per far fronte a *tutti gli esiti possibili*, come sottolineato dal Consiglio europeo; ritiene particolarmente importante che gli enti locali e regionali siano pronti a fronteggiare tutti i possibili scenari; sottolinea l'importanza di mantenere un alto livello di trasparenza in tutti i passaggi decisionali, quale condizione imprescindibile perché regioni ed enti locali possano far fronte a tutti gli esiti possibili;

9. chiede di compiere uno sforzo supplementare volto a comunicare alla società i cambiamenti nelle relazioni future. In particolare, sottolinea che campagne di sensibilizzazione e d'informazione aiuteranno le imprese, soprattutto le PMI, a prepararsi meglio ad affrontare gli aggiustamenti strutturali ed economici del caso, e invita gli enti locali e regionali a elaborare strategie ad hoc adattate alle loro esigenze per attenuare l'impatto della Brexit, laddove ciò sia necessario e giustificato;

10. esorta sia gli Stati membri che le istituzioni dell'UE a far sì che gli enti locali e regionali non siano lasciati soli nell'affrontare queste sfide e che le difficoltà che ne derivano siano alleviate per quanto possibile grazie a future relazioni positive tra le due parti. In quest'ottica, esprime profonda preoccupazione per le recenti proposte avanzate dalla Commissione in merito al quadro finanziario pluriennale (QFP), ribadendo il proprio convincimento che una politica di coesione forte (compreso il rafforzamento di programmi europei di cooperazione territoriale come Interreg) sia essenziale per consentire agli enti locali e regionali dell'UE di affrontare le conseguenze negative del recesso del Regno Unito; e sottolinea che anche altre politiche dell'Unione, come la politica agricola comune (PAC) e la politica comune della pesca (PCP), andrebbero utilizzate per mitigare gli effetti negativi della Brexit, dei quali occorrerebbe tener conto nel decidere in merito al futuro finanziamento di tali politiche; invita la Commissione europea a valutare, prima del 29 marzo 2019, l'eventuale necessità di un fondo di stabilizzazione per le regioni maggiormente colpite dal recesso del Regno Unito dall'UE;

11. osserva che potrebbe rendersi necessario anche introdurre, nelle norme in materia di aiuti di Stato, una flessibilità sufficiente da consentire agli enti locali e regionali di far fronte a specifiche situazioni critiche;

12. fa presente che, sebbene una volta diventato un paese terzo il Regno Unito non potrà più prender parte al processo decisionale dell'UE, il modo migliore per attenuare l'impatto della Brexit consisterà nel realizzare un accordo ambizioso che definisca i termini di un autentico partenariato tra l'UE e tale paese, non soltanto nel campo delle relazioni commerciali ed economiche; e sottolinea che, benché un tale accordo possa assumere una forma definitiva ed essere firmato solo dopo che il Regno Unito sarà uscito dall'Unione, bisognerebbe adoperarsi per favorirne la rapida conclusione; sottolinea inoltre la necessità di prevedere specifici accordi in materia di politica estera e difesa, idonei a mantenere un collegamento tra Regno Unito e Unione europea, unitamente a una condivisione di informazioni di *intelligence*;

13. esorta l'Unione europea ad accordare la priorità alla connettività delle persone e delle merci da una regione all'altra dell'UE come pure tra l'UE ed il Regno Unito; sottolinea in particolare il ruolo cruciale dei porti, degli aeroporti e delle reti stradali e ferroviarie nel garantire tale connettività, ed auspica un riorientamento in tal senso delle politiche e degli investimenti;

14. ricorda la necessità per il Regno Unito di mantenere la protezione per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, nonché il riconoscimento della legislazione europea in materia sanitaria, fitosanitaria e ambientale, onde evitare l'emergere di nuovi controlli alle esportazioni che ostacolerebbero le spedizioni destinate a tale paese;

15. accoglie con favore l'intesa provvisoria, definita nella parte IV del progetto di accordo di recesso, relativa a un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'UE è applicabile al e nel Regno Unito, poiché ciò garantisce maggiore certezza del diritto e un margine temporale più ampio per i negoziati sulle future relazioni tra l'UE a 27 e tale paese;

16. sottolinea che è nell'interesse degli enti locali e regionali dell'Unione europea a 27 che il Regno Unito sia autorizzato a partecipare, in qualità di paese terzo e con un contributo finanziario corrispondente, a taluni programmi dell'UE, in particolare nei campi dell'istruzione, della cultura, della ricerca e dell'innovazione, nonché alle attività delle agenzie pertinenti, e mantenga una relazione stretta in materia di sicurezza, gestione delle frontiere e gestione dei flussi migratori;

17. accoglie con favore i quattro principi di base del progetto di accordo di recesso, vale a dire: garantire che i diritti attualmente spettanti ai cittadini siano tutelati, che gli impegni finanziari assunti dall'UE a 28 Stati membri siano rispettati, che la cooperazione Nord-Sud nell'isola d'Irlanda venga mantenuta, e che sia evitato il ristabilimento di una frontiera fisica tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda;

18. reputa di fondamentale importanza che un futuro accordo di partenariato contenga disposizioni sulla circolazione delle persone fisiche basate sulla piena reciprocità e non discriminazione tra gli Stati membri, oltre la scadenza di qualsiasi periodo di transizione; e precisa che, onde assicurare anche in futuro questa mobilità, tale accordo dovrà garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali ed accademiche, comprese quelle acquisite in esito a una formazione professionale;

19. sottolinea che è della massima importanza garantire che non venga ristabilita una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda e che l'accordo del venerdì santo (*Good Friday Agreement*) non sia compromesso; esorta pertanto il Regno Unito e l'UE a perseverare nella ricerca di soluzioni che permettano il proseguimento della circolazione di beni, persone e servizi tra i loro territori, senza che ciò abbia conseguenze negative per l'integrità dell'unione doganale europea o del mercato interno oppure sui diritti e gli obblighi della Repubblica d'Irlanda in forza del diritto dell'UE, anche per quanto riguarda la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, a prescindere dalla loro nazionalità; e insiste sulla necessità che il Regno Unito continui ad essere un paese partner dei programmi Interreg e PEACE dell'Unione europea;

20. ribadisce l'auspicio che la regione dell'Andalusia, e specialmente le migliaia di lavoratori che vivono nei sette comuni del territorio denominato «Campo de Gibraltar» e che si recano quotidianamente a Gibilterra per lavoro, nonché i cittadini che vivono su entrambi i lati della frontiera, non subiscano alcun pregiudizio per effetto dell'uscita del Regno Unito dall'UE, tenuto conto dell'elevato grado di interdipendenza sul piano sia sociale che economico che caratterizza tale area e in particolare la città limitrofa di *La Línea de la Concepción*;

21. ricorda che le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea presentano gli svantaggi strutturali di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La forte dipendenza di alcune di queste regioni dall'economia britannica rende necessario adottare misure specifiche di protezione da parte dell'UE per compensare un possibile impatto negativo sulle loro fragili economie;

22. invita le parti a prevedere espressamente che gli organi comuni indicati nel progetto di accordo di recesso affrontino il tema della dimensione territoriale, e sottolinea che intende considerare la possibilità di istituire esso stesso una struttura adeguata (come ad esempio un comitato misto, analogo a quelli già istituiti dal CdR con taluni paesi terzi) incaricata di proseguire la propria cooperazione con gli enti locali e regionali britannici durante il periodo di transizione e anche oltre;

23. per il periodo successivo al 2020, andrebbero prese disposizioni appropriate per garantire che gli enti locali e regionali britannici abbiano facilmente accesso alla cooperazione con i loro omologhi dell'UE grazie alla partecipazione ai programmi di cooperazione di quest'ultima, analogamente a quanto accade oggi per paesi come la Norvegia o l'Islanda, nonché nell'ambito di strategie macroregionali, del programma Interreg e nel quadro dei GECT;

24. in tale contesto, fa presente che, sebbene il CdR non ricopra alcun ruolo formale nei negoziati, alcuni suoi membri e gli enti da loro rappresentati avranno la possibilità di adottare posizioni ufficiali, conformemente al ruolo loro spettante nell'ordinamento giuridico del rispettivo Stato membro; e chiede pertanto che i prossimi negoziati sul futuro accordo di partenariato siano condotti in modo trasparente e inclusivo, per consentire agli enti locali e regionali di far conoscere il loro punto di vista e predisporre reazioni appropriate e tempestive, nonché per anticipare eventuali ripercussioni, soprattutto economiche, e tutelare di conseguenza i loro territori; ribadisce la sua convinzione di trovarsi nella posizione più idonea per ideare e attuare meccanismi istituzionali che promuovano una consultazione e un dialogo regolari dopo la Brexit con i governi locali e con i parlamenti e le assemblee con poteri devoluti del Regno Unito, e concorda di avviare al suo interno i preparativi necessari per impedire che la Brexit si risolva in una carenza di rapporti con tale paese;

25. sottolinea che i negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e sulle future relazioni dell'UE con tale paese dimostrano i rischi e i costi della «non Europa» e il valore aggiunto dell'Unione europea come comunità di destino e di valori basata su solidarietà di fatto e su realizzazioni concrete per il benessere dei suoi cittadini, a cominciare dalla libertà di circolazione. Ritiene inoltre che il contesto dei negoziati offra l'occasione di rilanciare l'integrazione europea come processo aperto, volto a costruire un'Unione più equa e più inclusiva, fondata su valori comuni e sulla promozione di una governance multilivello tra l'UE e i livelli nazionale, regionale e locale;

26. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al capo negoziatore della Commissione europea, ai coordinatori per la Brexit del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, al governo del Regno Unito, alle assemblee e agli esecutivi delle amministrazioni e dei governi locali con poteri devoluti del Regno Unito e alla presidenza bulgara del Consiglio dell'UE.

Bruxelles, 17 maggio 2018.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERTZ

Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione intermedia della strategia forestale dell'UE

(2018/C 361/02)

Relatore: Ossi MARTIKAINEN (FI/ALDE), membro del consiglio comunale di Lapinlahti

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

I. INTRODUZIONE**Contesto della strategia forestale dell'UE**

1. Nell'Unione europea la politica forestale è di competenza degli Stati membri.
2. Tuttavia l'UE ha competenza esclusiva o concorrente con gli Stati membri in vari settori connessi alle foreste e al loro sfruttamento, tra cui, in particolare, la politica commerciale comune, la politica agricola comune, la politica di sviluppo, le politiche in materia di clima, ambiente, energia, bioeconomia ed economia circolare.
3. Occorre di conseguenza assicurare un coordinamento a livello europeo delle politiche dell'UE che hanno un impatto sulle questioni connesse alla silvicoltura e valutare l'incidenza degli impegni assunti dall'UE a livello mondiale in merito allo sfruttamento sostenibile delle foreste. La strategia forestale dovrebbe tener conto sia degli obiettivi comuni degli Stati membri che delle differenze tra essi. Quando l'UE negozia questioni che interessano le foreste (vedere il punto 2 più in alto), ad esempio nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale del commercio, deve tenere conto delle posizioni degli Stati membri e delle loro regioni in materia di foreste. La strategia forestale è un ottimo strumento per armonizzare differenti ambiti di intervento e conciliare le prospettive degli Stati membri e delle loro regioni. Il suo ruolo è anche quello di mettere in luce nuovi obiettivi e misure che occorre esaminare a livello dell'UE.
4. Nell'UE sono riconosciuti alcuni criteri di silvicoltura sostenibile concordati a livello paneuropeo, che sono stati sviluppati nel quadro del processo *Forest Europe*. Tali criteri, che assicurano appunto una silvicoltura sostenibile e che dovrebbe comprendere anche il principio dell'uso «a cascata», vengono applicati nell'elaborazione delle legislazioni nazionali in materia di protezione delle foreste e della natura e nell'emissione di certificati basati sul mercato.
5. Le foreste coprono il 43 % della superficie terrestre degli Stati membri dell'UE. Questa estensione comprende superfici forestali molto differenti per tipologia (comprese le superfici forestali non alberate) e possibilità di sfruttamento. Oltre il 60 % di queste foreste appartiene a privati, mentre il resto è in mano a enti pubblici, anche se la proprietà può assumere svariate forme. Anche gli enti locali sono importanti proprietari di foreste. In Europa, il possesso di una foresta da parte di un ente locale rappresenta la terza forma più comune di proprietà nel settore silvicolo.
6. Gli enti locali e regionali possono essere proprietari di foreste, e possono anche occuparsi della gestione forestale e dell'attuazione della normativa in materia di silvicoltura. Questo significa che tali enti hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in questo campo. Per gli enti locali e per svariati enti regionali, le foreste rappresentano un elemento importante dello sviluppo sostenibile sul piano economico, ambientale e sociale che si è realizzato da oltre un secolo attraverso l'elaborazione e l'attuazione di piani di gestione basati sui principi di persistenza, di stabilità e di rendimento sostenibile dei loro diversi prodotti, nonché l'attuazione di una solida legislazione forestale a tutela delle foreste. Per tutti i suddetti motivi tali enti andrebbero consultati al momento di mettere la strategia forestale dell'UE al passo coi tempi. Dette amministrazioni non costituiscono solo un importante soggetto interessato nelle questioni forestali, bensì vere e proprie parti in causa, al pari dei proprietari di foreste.

II. UNA POLITICA FORESTALE SOSTENIBILE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI

7. Una politica forestale economicamente sostenibile

7.1. Il 7 % della crescita economica europea è riconducibile al settore forestale, che dà lavoro a 3,5 milioni di cittadini, che diventano 4 milioni se si includono le bioenergie forestali. Nel 2011 il valore prodotto dall'economia forestale dell'UE è ammontato a 460 miliardi di euro. L'attività e l'occupazione del settore forestale sono indispensabili nelle regioni scarsamente popolate e rurali, ma rafforzano anche la crescita economica delle città e creano forme di cooperazione tra zone rurali e urbane. La strategia forestale dovrebbe mettere in primo piano la crescita economica, l'occupazione e gli investimenti europei, e identificare le nuove possibilità che essi offrono, riservando un'attenzione speciale al sostegno per lo sviluppo economico dei soggetti della filiera forestale nelle regioni ultraperiferiche.

7.2. Le regioni e le città possono contribuire sensibilmente all'utilizzazione economica delle risorse lignee locali e alla transizione verso la bioeconomia. Ad esempio, innanzi tutto la scelta dei materiali da costruzione, la generazione di energia per le esigenze delle collettività e per il riscaldamento di immobili di proprietà pubblica, e anche, in secondo luogo, l'aumento della quantità di biocarburanti avanzati utilizzati nei trasporti pubblici, sono strumenti utili per rafforzare l'economia e l'occupazione delle regioni. Lo sviluppo e l'uso di biocarburanti avanzati, anche di provenienza forestale, è un elemento importante della politica dell'UE per il clima nel contesto della direttiva sulle energie rinnovabili. Ai fini di tale sviluppo saranno necessari ampi investimenti per lo sviluppo tecnologico, gli impianti pilota e la produzione su vasta scala, come pure un quadro giuridico a lungo termine, che crei condizioni stabili per i cospicui investimenti necessari.

7.3. Il 90 % del legno grezzo utilizzato in Europa è di origine europea. Ai fini dell'occupazione e dell'economia delle regioni e dei comuni, occorrerebbe perseguire una quota ancora maggiore di consumo di prodotto locale, tenendo al tempo stesso conto delle utilizzazioni del legno e della sostenibilità delle risorse forestali. A tal fine è necessario valorizzare determinate specie presenti nelle nostre foreste che attualmente non sono richieste dal mercato, studiando possibili nuove utilizzazioni e nuove tecnologie.

7.4. Il riesame della strategia forestale dev'essere allineato alla revisione della strategia per la bioeconomia. Nella promozione della bioeconomia forestale e dell'innovazione occorre garantire la coerenza delle varie politiche dell'UE.

7.5. È importante inserire nella revisione della politica agricola comune strumenti di sostegno del settore silvicolo delle zone rurali, ad esempio per la prevenzione del disboscamento, la riforestazione e la conversione delle foreste, la sistemazione e la gestione delle foreste, il sostegno per il rimboschimento di aree agricole marginali e per l'introduzione e il rinnovo di sistemi di agroforestazione, la conservazione delle foreste in quanto parte integrale di sistemi di allevamento estensivi e la promozione della formazione e dell'imprenditorialità in questo settore.

7.6. La sostenibilità economica dipende anche dall'efficienza e dalla trasparenza nello sfruttamento dei prodotti forestali, ambito nel quale può svolgere un ruolo molto importante la tecnologia applicata.

7.7. È inoltre necessario elaborare e applicare sistemi dinamici e integrati d'informazione e cartografia forestali, che costituiscano la base per le decisioni sia dei proprietari che dei gestori.

8. Una politica forestale ecologicamente sostenibile

8.1. Le foreste europee salvaguardano la biodiversità, garantiscono servizi ecosistemici e immagazzinano le emissioni di carbonio presenti nell'atmosfera. Attualmente circa il 10 % delle emissioni di gas serra dell'UE viene fissato nelle foreste. Grazie ad un approccio di successo e protratto nel tempo, in sintonia con le specificità regionali, fino al 90 % delle foreste europee potrebbe trovarsi in uno stato naturale o semi-naturale e presentare una grande varietà di specie viventi. L'investimento nella silvicoltura sostenibile garantirà anche in futuro foreste più sostenibili e più sane.

8.2. La gestione forestale è sostenibile quando la crescita degli alberi è superiore al taglio e vengono tenuti in considerazione i requisiti della biodiversità. Va osservato che la superficie forestale europea e il tasso di crescita delle foreste sono in aumento sin dagli anni '90 del secolo scorso. Gli obiettivi principali di una politica forestale sostenibile sono la biodiversità e il blocco della deforestazione, tanto nelle regioni d'Europa che comportano sfide particolari, quanto a livello globale. Nel valutare la sostenibilità della gestione forestale bisogna considerare la diversità degli ecosistemi forestali e la loro differente importanza per l'ambiente nelle varie regioni europee.

8.3. Una gestione forestale improntata alla considerazione della varietà e della diversità degli ecosistemi forestali è importante per numerose specie vegetali e animali e per l'uso ricreativo delle foreste.

8.4. Nel quadro della valutazione intermedia della strategia forestale occorrerebbe dedicare maggiore attenzione all'importanza della multidimensionalità delle foreste ai fini della politica in materia di clima e della realizzazione degli obiettivi dell'accordo di Parigi, del conseguimento degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in modo che la gestione forestale sostenibile sia trattata allo stesso modo delle altre misure rivolte a ridurre le emissioni di CO₂. Le regioni e i comuni possono operare meglio, ai fini del raggiungimento di obiettivi comuni anche nel settore forestale, se la valutazione intermedia contiene proposte di azione ed esempi concreti, specifici e verificati.

8.5. Lo stato ambientale delle foreste e gli sviluppi in atto sono oggetto, in Europa, di una vivace discussione, e ne derivano talvolta divergenze a livello locale e regionale. È importante che la ricerca sulle foreste europee, sulla loro gestione e sul loro sviluppo riceva le necessarie risorse, e che siano disponibili dati affidabili, provenienti da fonti pubbliche, in materia di foreste, ad uso sia delle autorità che della società civile, per facilitare il dialogo.

8.6. Per promuovere la diversità delle foreste nell'UE sono state messe a punto numerose iniziative, tra cui la rete Natura 2000, la direttiva sugli uccelli e quella sugli habitat, il sostegno dell'infrastruttura verde e la strategia per la biodiversità 2020. Dal canto loro, gli enti locali e regionali partecipano all'applicazione di tali strumenti, e occorre rafforzare la loro influenza sul contenuto di tali misure.

8.7. In molti Stati membri e regioni dell'UE gli incendi forestali rappresentano la principale minaccia per la conservazione degli ecosistemi forestali⁽¹⁾. Gli interventi operati dalle comunità locali rappresentano il modo più rapido ed efficace di limitare i danni causati da una catastrofe di questo tipo. L'azione dell'UE deve concentrarsi sulla fornitura di un'assistenza tecnica per la formazione che serva a rafforzare le capacità di autoassistenza delle comunità, nonché a preparare i servizi antincendio e gli altri operatori responsabili della sicurezza dei cittadini a reagire più efficacemente alle catastrofi in una fase iniziale ma anche ad arginarle⁽²⁾.

8.8. In tale contesto, va sottolineato che, grazie ad alcune regioni ultraperiferiche, l'UE possiede foreste di tipo amazzonico e subtropicale. Queste foreste primarie costituiscono un laboratorio unico per la ricerca scientifica, la specializzazione e l'innovazione (ad esempio, per la ricerca farmaceutica e la valorizzazione degli estratti di piante). La biodiversità delle regioni ultraperiferiche rappresenta quasi l'80 % della biodiversità europea ed è essenziale per l'equilibrio ecologico del pianeta. Gli enti locali e regionali sono i custodi di questo tesoro inestimabile e devono ricevere un sostegno adeguato che ne permetta la gestione e conservazione.

9. Una politica forestale socialmente sostenibile

9.1. Le foreste forniscono numerosi servizi ecosistemici, e altri prodotti naturali in aggiunta al legno. La gestione sostenibile delle foreste garantirà tutto ciò ai cittadini anche in futuro. I prodotti naturali e le possibilità ricreative che le foreste offrono hanno vari effetti benefici sulla salute.

9.2. Le foreste apportano anche numerosi benefici alla società, in particolare in termini di qualità della vita e benessere, e sono della massima importanza per l'equilibrio della vita dei cittadini. Viene pertanto avanzata la proposta di promuovere la creazione di nuovi spazi forestali attraverso iniziative pubbliche o private e con il sostegno dell'UE.

9.3. L'uso socialmente sostenibile delle foreste richiede una pianificazione territoriale a lungo termine. In relazione all'uso e alla protezione delle foreste occorre consultare gli abitanti della zona in questione, i proprietari e gli enti locali e regionali.

9.4. La strategia forestale dell'UE deve influire sulle politiche commerciali e di sviluppo dell'UE a livello globale: la gestione forestale sostenibile nei paesi in via di sviluppo, la biodiversità e la sostenibilità sociale della politica forestale (proprietà fondiaria, concessioni forestali, diritti della popolazione locale) devono avere una collocazione privilegiata nell'agenda globale dell'UE.

9.5. I dati derivanti dalla ricerca relativa allo sviluppo e all'uso delle foreste devono essere facilmente accessibili ai cittadini, alle comunità locali e alle autorità territoriali, a sostegno del processo decisionale. Ciò giustifica un'ampia diffusione e divulgazione, presso gli operatori del settore e un più vasto pubblico, della ricerca eseguita dalla Commissione nel 2018 in merito alle foreste europee.

⁽¹⁾ Parere del CdR sul tema *Innovazione e modernizzazione dell'economia rurale* (GU C 141 del 29.5.2010, pag. 45).

⁽²⁾ Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione del meccanismo unionale di protezione civile (cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale).

9.6. Tutto ciò sarà possibile soltanto salvaguardando una cultura forestale che dovrà essere rafforzata e arricchita, all'interno attraverso lo scambio di esperienze e di pratiche applicate nell'intero spazio forestale europeo, e all'esterno con l'aiuto e il sostegno della popolazione urbana, il che comporta necessariamente un impegno per far conoscere i benefici delle foreste e della silvicoltura.

9.7. Tutte le strategie forestali a livello regionale, nazionale e in particolare europeo devono avere come punto di partenza prioritario la conservazione della popolazione che consente la gestione e lo sfruttamento delle risorse delle aree montuose.

Bruxelles, 16 maggio 2018.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERTZ

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) dopo il 2020: un investimento nelle comunità costiere d'Europa

(2018/C 361/03)

Relatore: Alberto NÚÑEZ FEIJÓO (ES/PPE) presidente della giunta della regione Galizia

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore il dibattito su un Fondo essenziale per il rafforzamento dell'Europa costiera sul piano sociale, ambientale ed economico e per lo sviluppo del settore della pesca marittima e dell'economia blu legata alle zone costiere e marine, in particolare a quelle non urbane;
2. si compiace del fatto che l'avvio del dibattito sul futuro del FEAMP avvenga in un momento cruciale per l'Europa marittima, che deve affrontare grandi sfide come la ridefinizione del quadro finanziario pluriennale (QFP) e la Brexit. Apprezza inoltre il fatto che grazie a tale dibattito si possano correggere i limiti riscontrati nel funzionamento del Fondo attuale, nonostante si debba farlo così presto, praticamente subito dopo l'avvio del Fondo;
3. richiama l'attenzione sull'importanza dell'attività marittima e di pesca europea, che conta oltre 85 000 imbarcazioni, dà lavoro a più di 340 000 persone in tutta la catena e gestisce più di 6 000 000 di tonnellate di pesci e frutti di mare provenienti da attività estrattive e dall'acquacoltura. Sottolinea l'impatto socioeconomico di questo settore in molte regioni costiere che da esso dipendono fortemente e che con esso hanno un legame importante dal punto di vista culturale ed etnografico;
4. evidenzia l'influenza della politica comune della pesca (PCP) e della politica marittima integrata (PMI) nel definire il futuro di questo settore in Europa, nella misura in cui indirizzano gli obiettivi verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'attività;
5. riconosce il ruolo importante svolto dai precedenti programmi finanziari nel ridefinire in modo non traumatico il settore, che ha compiuto un grande e meritorio sforzo di adattamento, nonché nel creare un'industria di trasformazione competitiva e all'avanguardia a livello mondiale;
6. mette in guardia contro i problemi dovuti all'applicazione della PCP, come ad esempio la riduzione dei rigetti in mare o il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile (MSY), in aggiunta agli altri problemi conseguenti al processo della Brexit e a quelli derivanti dalle nuove sfide determinate quotidianamente dal mercato e dalla produzione globale di proteine di origine marina, data la necessità di rifornire i nostri mercati di prodotti sani e sicuri dal punto di vista alimentare, superando l'immissione di produzione estera con scarsi controlli;
7. rammenta il contributo sociale della pesca in tutta l'UE, soprattutto in due settori: l'alimentazione e il clima. La pesca contribuisce all'autonomia alimentare dell'UE, garantendo ai cittadini, nella loro veste di consumatori, un prodotto sano e rispettando le regole di buona gestione delle risorse della pesca o dell'acquacoltura. Il CdR ricorda la centralità della dimensione alimentare nelle competenze dell'UE definite nel TFUE, e la dipendenza del mercato dell'Unione europea dalle importazioni di prodotti ittici. Il CdR sottolinea che l'alimentazione è il secondo obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, accoglie con favore l'iniziativa del rapporto «Food from the Oceans» (Cibo dagli oceani) e invita a ispirarsi alle sue raccomandazioni. Attraverso gli investimenti a bordo e nei porti, il settore della pesca contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a controllare l'utilizzo delle energie fossili.

Un settore dinamico e dotato di potenzialità, da sostenere nel contesto di una costante evoluzione,

8. ritiene importante garantire la dotazione di bilancio necessaria per accompagnare i cambiamenti risultanti dalla PCP e per rispondere alle sfide che interessano il settore marittimo e della pesca;

9. invita la Commissione europea a presentare, nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP), una proposta sul FEAMP sufficientemente completa per soddisfare le finalità e gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP), che consenta investimenti nelle comunità costiere in fase di transizione e tenga conto della dimensione esterna delle attività di pesca;

10. chiede di concentrare gli obiettivi del FEAMP sul settore marittimo e della pesca, dell'acquacultura sostenibile, in mare ed in acqua dolce, e sulla sua importanza, e di non dare priorità, come è stato indicato a più riprese, alla sua sostituzione con altre attività, dato che tutte le attività marittime possono essere compatibili. Ritiene che il carattere tradizionale dell'attività di pesca possa essere mantenuto e rilanciato guardando al futuro, motivo per cui è importante rendere questa professione più attraente; chiede in particolare che il FEAMP sia destinato al settore della pesca, dell'acquacultura sostenibile, in mare ed in acqua dolce, e che punti a conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca, sostenendo soprattutto la pesca costiera artigianale, fornendo incentivi alle giovani generazioni, rendendo la professione di pescatore più attraente e rafforzando le comunità costiere dell'Unione; auspica che il FEAMP sia configurato in modo da sostenere nuovi tipi di attività e lo sviluppo di questo comparto economico e che queste forme di sostegno siano compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato;

11. ribadisce il sostegno delle parti interessate alla richiesta di creare uno strumento finanziario a livello europeo in ambito marittimo e ambientale per assicurare, sotto forma di prestiti e garanzie bancarie, un sostegno alle nuove iniziative e a quelle già in atto; si compiace dell'inclusione della pesca tra le priorità d'intervento della seconda generazione del piano Juncker e auspica che si continui secondo questa logica anche dopo il 2020;

12. chiede che per il periodo successivo al 2020 il FEAMP introduca e potenzi una dimensione territoriale delle politiche, sostenendo le comunità costiere europee nella loro eventuale transizione verso la diversificazione dei settori marittimi tradizionali, sostenendo gli investimenti in attività complementari, come i ristoranti di pesce che servono prodotti locali e i servizi ambientali, culturali ed educativi nel settore della pesca;

13. insiste sulla necessità di mantenere e potenziare i mezzi a disposizione per lo sviluppo locale, considerando che le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) si sono dimostrate valide per le piccole comunità, fornendo loro sostegno finanziario in vista di una loro responsabilizzazione e diversificazione economica al di là dell'attività di pesca.

L'attuale FEAMP: uno strumento significativo di sostegno con obiettivi divergenti e ritardi nell'attuazione

14. riconosce l'importanza del FEAMP attuale e accoglie con favore la sua articolazione e specializzazione in due ambiti principali, quello inerente alla PCP e quello riferito alla politica marittima integrata (PMI), senza che vi siano interferenze reciproche;

15. chiede l'adozione di misure e modalità di gestione specifiche per le regioni ultraperiferiche, nel quadro dei nuovi programmi dell'UE a sostegno dello sviluppo sostenibile della pesca e di altri settori dell'economia blu in tali regioni, in applicazione dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali misure dovrebbero essere inserite in un atto specifico che comprenda il regime di compensazione dei costi supplementari dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni ultraperiferiche, che è attualmente disciplinato dal FEAMP;

16. sottolinea con rammarico l'entrata in vigore ritardata del Fondo e il notevole differimento nella messa a disposizione delle risorse finanziarie e nell'attuazione. Ritiene che tale ritardo sia conseguenza dei tempi lunghi che sono stati necessari per l'approvazione del Fondo, del lento processo di convalida dei programmi operativi e della definizione farraginosa e poco chiara degli aspetti che possono essere finanziati;

17. al fine di recuperare tale ritardo, esorta a migliorare il processo di esecuzione e di applicazione degli importi economici generati dal FEAMP. Esorta a intensificare gli sforzi per la messa a disposizione di un sostegno finanziario volto a garantire passi avanti e ad aumentare la bassa percentuale di esecuzione globale del Fondo che a novembre 2017 era del 2,7 %;

18. esprime la necessità di garantire, per il futuro, una migliore coerenza tra le programmazioni e le strutturazioni che determinano differenze temporali tra gli obiettivi e i finanziamenti connessi alla PCP. Ritiene che al centro del problema vi sia la necessità di definire una strategia chiara sull'applicazione dei fondi prima di esaminare le sfide generate da obiettivi quali il rendimento massimo sostenibile o la riduzione dei rigetti in mare;

19. approva che un importante sforzo economico sia orientato alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e sottolinea che è giusto destinare risorse a misure di sostenibilità ambientale e di miglioramento della competitività del nostro settore marittimo e della pesca.

L'importanza di disporre di un nuovo Fondo specifico e orizzontale

20. fa osservare che la procedura europea di bilancio non deve trascurare le politiche cosiddette «minori», quali la PCP. Sottolinea che il FEAMP è importante per le comunità costiere, in quanto le aiuta a diversificare le loro economie, sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile e finanzia progetti in grado di creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita nelle regioni costiere europee;

21. è d'accordo con la richiesta generalizzata che il nuovo FEAMP raggiunga una soglia minima dell'1 % del quadro finanziario pluriennale (QFP) post 2020 ⁽¹⁾, aggiungendo allo 0,53 % attualmente assegnato al settore della pesca e dell'acquacoltura uno 0,47 % in più per la politica marittima integrata (PMI). Sostiene che la decisione del Regno Unito di uscire dall'UE non deve essere utilizzata come pretesto per ridurre il futuro finanziamento del FEAMP, tenuto conto delle importanti sfide generate da tale processo in termini di tutela dell'ambiente, attività estrattive e aspetti commerciali;

22. sottolinea la necessità di definire nuovi obiettivi che contribuiscano alla sostenibilità e al rafforzamento delle attività marittime e di pesca. Mette in risalto l'importanza della promozione e del conseguimento di un idoneo ricambio generazionale, per cui risulta necessario dare precedenza all'appoggio, in termini di bilancio, alla formazione e all'accesso all'attività mediante l'acquisto o la sostituzione di imbarcazioni, dato che si tratta di un'operazione che non comporta alcun aumento dello sforzo di pesca;

23. chiede che il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vita dei marittimi sia una priorità esplicita del futuro FEAMP, nell'ambito del suo contributo alla realizzazione dei 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

24. considerando che l'età media dei pescherecci nell'UE è di 22,6 anni, formula nuovamente la richiesta generalizzata di sostenere e stimolare il rinnovo delle flotte di pesca, al fine di evitare gli inconvenienti causati dal loro invecchiamento. Questo rinnovo deve essere promosso senza incrementare lo sforzo di pesca e concentrandosi sul miglioramento delle condizioni di sicurezza (per esempio, in materia di sicurezza antincendio), delle condizioni di lavoro e di abitabilità a bordo delle imbarcazioni;

25. Il FEAMP deve accompagnare i settori della pesca e dell'acquacoltura perché contribuiscano al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE attraverso la generalizzazione d'investimenti innovativi (sistemi di propulsione, aerodinamica ecc.). Il CdR segnala le condizioni restrittive fissate nel regolamento FEAMP in vigore che ne limitano drasticamente l'impatto in termini di attenuazione degli effetti del cambiamento climatico. Il FEAMP dopo il 2020 deve svolgere un ruolo fondamentale nella riduzione del bilancio energetico del settore;

26. esprime la necessità di mantenere e aumentare, almeno del 10 %, lo sforzo finanziario consacrato alla raccolta e alla compilazione dei dati, nonché alla ricerca applicata e al coinvolgimento del settore in quest'ultima attività, promuovendo i contatti fra pescatori e ambienti scientifici;

27. a suo avviso questo aspetto dovrebbe essere collegato a miglioramenti nell'adozione di misure intese a favorire la conservazione delle risorse marine e l'adeguamento dello sforzo di pesca. Fa in ogni caso osservare la necessità di continuare a sostenere le misure di compensazione a favore delle flotte per i danni socioeconomici derivanti dall'adozione di misure di tutela ambientale, come i fermi, gli arresti temporanei e le altre azioni volte a limitare le attività di pesca;

28. chiede di mantenere misure che contribuiscano a migliorare l'organizzazione del settore e la sua coesione interna, promuovano una governance congiunta e ne sottolineino l'importanza per una corretta definizione e un'adeguata osservanza delle norme ⁽²⁾;

29. chiede un incremento delle risorse destinate ai consigli consultivi e un potenziamento dei loro compiti al fine di andare più a fondo nella regionalizzazione della PCP, con la partecipazione a pieno titolo delle regioni interessate da tali consigli;

⁽¹⁾ Richiesta formulata nella sessione marittima dell'Assemblea generale della Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (CRPM), tenutasi a Helsinki. Occorre ricordare che la CRPM raggruppa la maggior parte delle principali regioni marittime e di pesca beneficiarie dei finanziamenti a titolo del FEAMP. Questo approccio consentirebbe di garantire un bilancio costante per la PCP e di sostenere lo sviluppo di misure più ambiziose nel quadro della PMI.

⁽²⁾ È necessario evidenziare formule ragionevolmente riuscite che possano servire da modello per altre che beneficiano di sostegno. A tale proposito si possono citare come esempi i comitati formali di cogestione che riuniscono diverse parti interessate (pescatori, ambienti scientifici, ONG, le amministrazioni pubbliche e altri soggetti) in Catalogna oppure i sistemi per la gestione di molluschi e crostacei in Galizia.

30. chiede che si continui a sostenere l'industria di trasformazione e commercializzazione per migliorarne la competitività e per stabilire regole del gioco uguali per tutti. L'UE dovrebbe evitare incoerenze con altre politiche, come quelle relative ai mercati o ai dazi doganali;

31. esorta a promuovere la diversificazione e la complementarità delle attività economiche costiere attraverso la valorizzazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), in particolare nelle zone costiere non urbane dove si sono dimostrate fortemente capaci di trattenere la popolazione, ragione per cui la natura multifondo delle strategie CLLD dovrebbe essere rafforzata;

32. suggerisce di sostenere, a titolo del FEAMP, le iniziative e le attività legate all'attività marittima e di pesca e quelle che ne vengono direttamente influenzate. A tal fine raccomanda la creazione di uno strumento finanziario a livello dell'UE ⁽³⁾ che fornisca capitale di rischio e garanzie bancarie per i prestiti, a condizione che gli investimenti contribuiscano al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività marittime e di pesca, della raccolta di molluschi, dell'acquacoltura marina e d'acqua dolce e della catena mare-industria;

33. chiede che venga elaborato un Libro bianco sul tema «Il mare al centro dell'Europa», contenente, per ogni politica dell'UE, una tabella di marcia marittima.

Possibilità di coordinamento e sinergie con altri fondi

34. pone l'accento sulla possibilità di unire le forze e di integrare la capacità di altri fondi settoriali al fine di promuovere progressi sul piano socioeconomico nelle zone costiere, senza necessariamente ridefinire la loro struttura, poiché la configurazione e gli obiettivi di ciascun fondo consentono di evitare sovrapposizioni; rinnova la sua richiesta relativa alla possibilità che i progetti interregionali, nazionali e transnazionali [che siano in linea con il quadro strategico dell'iniziativa e con le strategie di specializzazione intelligente (S3)] siano finanziati facendo confluire fondi regionali, nazionali ed europei in un quadro semplificato e ricevano un sostegno aggiuntivo dell'UE senza dover passare attraverso altri inviti a presentare progetti;

35. sottolinea che l'approccio integrato e multifondo degli attuali fondi strutturali e d'investimento europei, tra cui il FEAMP, dovrebbe essere rafforzato dopo il 2020, eliminando le differenze normative esistenti, che adesso limitano la capacità di questi fondi di essere attuati insieme a livello locale anche attraverso strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD);

36. raccomanda di concentrare il complesso di queste sinergie sull'applicazione del FEASR ai progetti nelle zone costiere non urbane, attraverso l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), compreso l'esame dei possibili collegamenti dei fondi a favore dell'acquacoltura di qualsiasi tipo, facendo particolare riferimento all'acquacoltura d'acqua dolce praticata negli Stati membri privi di litorale, come hanno espressamente richiesto in varie occasioni gli Stati e le regioni interessati;

37. approva l'intervento del FESR nelle infrastrutture legate all'attività marittima e di pesca, in particolare le infrastrutture portuali, in quanto contribuisce allo sviluppo regionale nelle zone periferiche e remote. Propone che alcune operazioni nel settore della trasformazione possano essere svolte nell'ambito delle misure di sostegno previste dal FESR a favore delle PMI;

38. chiede di rafforzare la formazione, particolarmente quella legata al ricambio generazionale, mediante l'attuazione di un aiuto economico a titolo del Fondo sociale europeo (FSE);

39. è d'avviso che l'economia blu, in linea con le raccomandazioni formulate dal CdR nel parere sulla «crescita blu» ⁽⁴⁾, presenti ancora un potenziale non sfruttato di creazione di nuovi posti di lavoro e di crescita economica a livello europeo attraverso investimenti intelligenti nelle imprese innovatrici e orientate al futuro. Propone di ridurre la sovrapposizione tra il FEAMP e Orizzonte 2020 in settori quali la pesca, l'acquacoltura e la ricerca marina.

Un nuovo fondo più semplice, snello, adeguato e definito dalla PCP

40. chiede con forza di semplificare considerevolmente l'attuazione del FEAMP attraverso la definizione di orientamenti generali da parte dell'UE e un suo adeguamento in funzione dei bacini e delle regioni, in modo da adattarne l'attuazione al territorio, senza che ogni livello di competenze e amministrativo aumenti la complessità normativa. Afferma che questo processo di semplificazione implica anche prevedere requisiti e formulari più snelli e meno complessi per ottenere i finanziamenti e sottolinea che la procedura di richiesta dovrebbe essere gestibile da un soggetto unico, senza necessità di ricorrere all'assistenza specializzata e alla consulenza da parte di terzi;

⁽³⁾ Fondo la cui creazione è stata richiesta dalla maggior parte delle PMI, delle associazioni e delle nuove imprese dell'economia blu consultate.

⁽⁴⁾ Cfr. il parere del CdR sul tema «Una nuova fase della politica europea per la crescita blu» (NAT-VI/019).

41. aderisce alla richiesta di un fondo che tenga conto delle caratteristiche della PCP e del settore. Ricorda che dovrebbero essere gli obiettivi e le finalità della PCP a informare il FEAMP nella sua funzione di programma finanziario specifico, e non il contrario. Sottolinea la necessità di adeguare la disponibilità dei fondi in funzione della realizzazione delle attività e di evitare ritardi nell'erogazione delle risorse ai beneficiari, per proteggerli da eventuali tensioni sotto il profilo economico;

42. insiste sull'importanza di definire chiaramente gli elementi da sostenere ai fini di un'agevole e corretta attuazione del Fondo. È necessario stabilire in modo generale le linee ammissibili e procedere ad una messa a punto degli elementi da sostenere nel quadro di un determinato bacino e di una specifica regione; chiede in particolare alla Commissione europea di definire/elaborare una definizione di attività di pesca costiera artigianale, che tenga conto di nuovi criteri e offra un riscontro alla realtà e alla diversità della flotta dell'UE;

43. dato che nel settore della pesca la media delle imprese è di piccole dimensioni, ritiene che il sostegno pubblico diretto sotto forma di sovvenzioni rappresenti l'opzione migliore. Mette in evidenza che questo tipo di sostegno non solo permette di controllare la sua destinazione e la sua applicazione, ma produce anche un effetto leva diretto sull'economia, stimola le iniziative, crea fiducia ed assicura l'ottenimento di finanziamenti, in quanto funge da garanzia per l'assegnazione di fondi a favore degli investimenti;

44. è del parere che, insieme alle piccole e medie imprese, si dovrebbero sviluppare una maggiore cooperazione e maggiori sinergie e creare più centri per la promozione della ricerca e dell'innovazione, in cui possano essere messe alla prova le più recenti innovazioni a uno stadio pilota;

45. si riallaccia al dibattito circa l'opportunità di garantire, anche solo parzialmente, l'accesso al sostegno finanziario diretto per le imprese ad alta intensità di manodopera o con elevati fatturati. Fa osservare che la loro capacità di stimolo per aspetti quali la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, di miglioramento degli standard lavorativi e di creazione di valore aggiunto nelle zone rurali costiere potrebbe non venire sfruttata per mancanza di sostegno;

46. sottolinea l'importanza di garantire che tutte le attività del settore marittimo e della pesca possano beneficiare di un sostegno in funzione dei loro obiettivi e delle loro caratteristiche. Ritiene che il sostegno da parte del Fondo debba raggiungere tutte le zone costiere, compresi i grandi nuclei urbani dallo spiccato carattere marittimo e dipendenti da attività marittime e di pesca, i quali devono poter beneficiare di un sostegno a titolo del FEAMP;

47. sostiene il rafforzamento dell'approccio territoriale del Fondo attraverso strategie relative ai bacini marittimi, in modo da offrire soluzioni adeguate alle diverse circostanze e sfide delle regioni europee, evitando una proposta «valida per tutti»;

48. chiede un ruolo più incisivo e una maggiore autonomia delle regioni nella definizione di obiettivi e ambiti di attuazione delle spese. Sebbene il FEAMP sia attualmente gestito a livello di Stati membri, vi sono esempi positivi di gestioni delegate agli enti regionali competenti in alcuni Stati membri. Il nuovo regolamento FEAMP dovrebbe incoraggiare esplicitamente questo modello. Sottolinea la natura unanime di tale richiesta e le esperienze positive ottenute nella gestione del FEAMP in molte regioni. Tale richiesta di adeguamento è particolarmente rilevante per le regioni ultraperiferiche, per le quali devono anche essere riviste e migliorate le condizioni di applicazione del FEAMP in materia di ammissibilità, tassi di cofinanziamento e intensità del sostegno. D'altro canto, il sostegno nell'ambito dei piani di compensazione dei costi supplementari per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura applicabile nelle regioni ultraperiferiche, deve, in ragione degli obiettivi e delle specificità relativi, essere rafforzato e a esso devono essere applicate norme di esecuzione equiparabili a quelle applicate al sostegno simile concesso al settore agricolo.

Un nuovo Fondo per rispondere alle sfide del futuro

49. auspica che la nuova politica marittima dell'UE appoggi gli sforzi volti a sviluppare nuove tecnologie e soluzioni su misura per attenuare il cambiamento climatico; ricorda che il funzionamento degli ecosistemi marini è attualmente indebolito dal cambiamento climatico, dall'inquinamento e dallo sfruttamento eccessivo delle risorse;

50. sottolinea l'importanza della politica marittima integrata e la necessità di aumentare le risorse ad essa assegnate, in modo da sostenere l'aumento dei posti di lavoro e della ricchezza creati dall'economia del mare. Fa riferimento alla necessità di avere a disposizione fondi specifici e di considerare la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale come elemento fondamentale in tale contesto, in particolare in settori quali la pianificazione dello spazio marittimo, la raccolta di dati, il rafforzamento della sicurezza, la sorveglianza e la creazione di aree destinate al ripopolamento della fauna ittica;

51. insiste sulla creazione di un «meccanismo/fondo» europeo per gli investimenti nell'economia blu. Tale fondo, che sarebbe la versione marittima del piano Juncker 2.0, potrebbe intervenire secondo due modalità tra loro complementari: finanziamento diretto a livello europeo di progetti strutturali e rischiosi, e creazione di piattaforme di investimento regionali;

52. mette in risalto la dimensione esterna della PCP e della PMI, sottolineando quanto sia importante sostenere il contributo dell'UE ad una migliore governance degli oceani. Approva questo impegno come metodo per incrementare la sostenibilità e la competitività del nostro settore marittimo e della pesca grazie al conseguimento di condizioni di concorrenza eque e di una migliore sostenibilità dei nostri mari;

53. ritiene che il settore marittimo abbia le potenzialità per creare nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita economica. Sottolinea che alcune regioni hanno già elaborato programmi particolareggiati per lo sviluppo dell'economia blu e che molte altre stanno attualmente portando avanti tale processo;

54. ricorda che a livello internazionale si rivolge un'attenzione crescente alle questioni marittime, tanto nelle conclusioni delle conferenze COP 21 e 22, quanto negli accordi di libero scambio, e che le imprese marittime dell'UE devono affrontare una forte concorrenza estera in tutti i settori dell'economia blu, come i trasporti, l'energia, l'innovazione, la cantieristica navale, la pesca e l'acquacoltura. Pertanto è favorevole ad una politica europea coerente e adeguatamente finanziata come opzione ottimale per le regioni marittime dell'UE e incoraggia l'UE a effettuare investimenti in settori quali, in particolare, le energie marine rinnovabili e le biotecnologie marine, nei quali possiamo assumere la leadership a livello mondiale;

55. segnala che la Brexit rappresenta, sia a breve che a lungo termine, una sfida di grande rilievo per il settore della pesca marittima e mette in risalto la necessità di considerarne e gestirne l'impatto sulle regioni ⁽⁵⁾. Mette in guardia contro gli effetti negativi che questo processo potrebbe avere in termini di assegnazione delle quote di pesca e di commercializzazione dei prodotti ittici e chiede un sostegno economico per attenuarli;

56. è favorevole a che le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) abbiano un maggior peso nel pacchetto finanziario generale, in quanto hanno dimostrato la loro efficacia in piccole comunità costiere e propone di integrare in dette strategie nuove modalità di lavoro intese a diffondere l'importante ruolo socioeconomico degli ambiti marittimi e della pesca e a renderli attraenti per i giovani al fine di promuovere il ricambio generazionale. Sottolinea infine il ruolo che la rete FARNET svolge e può svolgere in termini di coordinamento degli sforzi.

Bruxelles, 16 maggio 2018.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*
Karl-Heinz LAMBERTZ

⁽⁵⁾ Cfr. lo studio del CdR sull'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea sugli enti locali e regionali dell'UE.

Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile

(2018/C 361/04)

Relatore: Mikel IRUJO AMÉZAGA (ES/AE), capo della delegazione della regione Navarra a Bruxelles

Documento di riferimento: Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile

COM(2017) 376 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Le strategie di specializzazione intelligente come elementi catalizzatori per l'innovazione e la crescita

1. afferma che l'Unione europea continua ad essere il più grande mercato unico al mondo. Nondimeno, vi sono nuove realtà emergenti in altri continenti che ci obbligano a conferire un nuovo approccio alla nostra politica di innovazione e di crescita. La modernizzazione industriale è essenziale per rafforzare la competitività dell'Europa;
2. rammenta l'importanza che tutti i livelli di governo (UE, nazionale, regionale e locale) collaborino tra loro e che il livello subnazionale disponga di opportunità e fondi sufficienti per assumersi la responsabilità del suo potenziale di sviluppo;
3. sottolinea che le strategie di specializzazione intelligente (di seguito S3) fungono da catalizzatori della politica per l'innovazione e la crescita e costituiscono un fattore importante per il successo della politica di coesione;
4. ricorda la necessità di misure solide, efficienti e mirate a livello regionale per lo sviluppo delle S3, per le quali l'UE possa promuovere condizioni favorevoli, oltre alle misure adottate a livello nazionale;
5. sottolinea inoltre che le S3 hanno creato una nuova «cultura della collaborazione» all'interno delle regioni, in quanto si basano su un processo collaborativo e partecipativo tra gli attori della ricerca e dell'innovazione e l'industria, che agevola l'innovazione motivata dalla domanda e le soluzioni collettive;
6. osserva che le S3 hanno catalizzato lo sviluppo di veri e propri ecosistemi regionali dell'innovazione. Questi ultimi producono effetti significativi per l'economia e la competitività regionale, e generano un'eccellente innovazione vicina ai cittadini sulla base delle loro necessità locali;
7. sottolinea che le S3 vanno al di là delle singole strategie delle regioni, e che dovrebbero essere utilizzate per promuovere una più efficace politica di innovazione e favorire la cooperazione interregionale;
8. è convinto che una cooperazione interregionale fondata sulle S3 contribuirà a riconfigurare le catene di valore dell'UE in quanto promuove le sinergie tra il settore pubblico e quello privato in termini d'investimenti, contribuendo allo sviluppo dell'economia dell'UE nel suo insieme;

Strategie di specializzazione intelligente 2.0 basate sulla cooperazione interregionale

9. ritiene che le future S3 2.0 debbano basarsi sulla cooperazione strategica interregionale e sui legami sostenibili tra gli ecosistemi regionali nei settori prioritari di specializzazione intelligente, quale fattore chiave per rafforzare la competitività e la resilienza delle regioni. A tal fine, Interreg dovrebbe essere in grado di finanziare attività quali progetti condivisi, attività dimostrative e nuove catene di valore collegate a settori di specializzazione intelligente. Ciò aiuterebbe le regioni a conferire una dimensione europea agli ecosistemi dell'innovazione, sostenendo la competitività del mercato unico;
10. è convinto che la promozione della dimensione interregionale e transfrontaliera attraverso la creazione di opportunità di investimento interregionali faciliterà l'espansione dell'innovazione regionale e locale. La combinazione di infrastrutture tecnologiche, industriali e umane di diverse regioni in base ai loro punti di forza e competenze contribuisce a generare massa critica ed economie di scala e, di conseguenza, ha il potenziale per aumentare l'efficienza dei sistemi di ricerca e innovazione;

11. ritiene che la cooperazione e la creazione di catene del valore interregionali contribuiranno a rendere più facile e più efficiente l'accesso alle infrastrutture delle tecnologie combinate e connesse, e di conseguenza a ridurre i rischi tecnologici e le incertezze nel settore industriale;

12. nel momento in cui l'UE avanza verso i negoziati e le discussioni su un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, è opportuno riflettere sul tipo di strumenti che l'UE dovrebbe utilizzare al fine di promuovere la cooperazione interregionale sulla base delle S3;

13. data la necessità di lavorare in collaborazione a tutti i livelli, dal livello locale a quello europeo, ritiene necessario affrontare le seguenti sfide:

- eliminare, ove possibile, la complessità e rafforzare le sinergie e la coerenza della gestione dei fondi, onde creare un ecosistema che permetta le sinergie tra i finanziamenti regionali e quelli europei,
- mettere in funzione strumenti finanziari attraenti che contribuiscano a creare un ecosistema di cooperazione interregionale,
- mantenere un approccio dal basso verso l'alto che tenga conto delle esigenze locali e delle relative priorità di S3 al fine di incrementare la sinergia tra i fondi dell'UE;

14. raccomanda che, durante il prossimo periodo finanziario, l'UE, attraverso la Commissione e il CCR, dia inizio ad una nuova fase delle S3 2.0, basata sullo sviluppo di un «processo di scoperta interregionale» in cui le regioni mettano in comune le loro S3 con la partecipazione delle «triple eliche interregionali»;

15. il PSR dovrebbe essere basato su un approccio dal basso verso l'alto (*bottom-up*) in cui gli enti regionali condividano i loro obiettivi di sviluppo con altre regioni dell'UE, elaborino gli elenchi dei principali attori dello sviluppo coinvolti nelle loro regioni, analizzino in comune le carenze e le sfide e procedano a un'analisi degli strumenti di sostegno a loro disposizione;

16. occorre incoraggiare le regioni a partecipare a un esercizio di mappatura tra le priorità regionali definite nelle loro S3 e i diversi regimi finanziari o di investimento a livello regionale, nazionale e dell'UE (H2020, COSME ecc.). Le strategie S3 che includano i suddetti esercizi dovrebbero essere raccolte dalla Commissione europea e utilizzate per agevolare la cooperazione tra le regioni, nonché per sviluppare strumenti di finanziamento adeguati. Detto esercizio dovrebbe contribuire alla possibile combinazione di fondi a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale e dell'UE) per il sostegno ai progetti di dimensione interregionale;

17. raccomanda di adottare un approccio dal basso verso l'alto, dando così alle regioni la possibilità di mettere a disposizione «punti di contatto S3». Tali «punti di contatto S3» sarebbero incaricati di mettere a punto il processo di scoperta regionale (PSR), con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo della cooperazione interregionale attraverso la partecipazione delle «triple eliche interregionali»;

18. considera essenziale prevedere risorse sufficienti affinché la piattaforma S3 possa sviluppare strumenti di sostegno all'attuazione delle politiche di specializzazione intelligente, come ad esempio EYE@RIS3, lo strumento di monitoraggio in materia di TIC, R&I Regional Viewer o i poli dell'innovazione digitale. Ricorda a questo proposito la necessità di un sistema più robusto e più efficiente per la raccolta di dati e statistiche a livello regionale;

Sinergie tra i fondi dell'UE e le iniziative e i finanziamenti regionali

19. si compiace del fatto che la Commissione includa nella relazione di valutazione intermedia di Orizzonte 2020 ⁽¹⁾ un punto sul rafforzamento delle sinergie con altri programmi di finanziamento e altre politiche dell'UE, e in particolare il riferimento alla creazione di sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) e le S3;

20. reputa che le S3 debbano perseguire il duplice obiettivo di generare sinergie tra le politiche regionali di innovazione e sviluppo e gli strumenti finanziari e, in secondo luogo, di evitare i doppioni. Pertanto, l'obiettivo deve essere quello di promuovere le sinergie tra i fondi SIE e altri fondi, come ad esempio il futuro nono programma quadro, nonché con i fondi nazionali e regionali;

21. ritiene che il nono programma quadro dovrebbe comprendere il «processo di scoperta regionale» e sostenere la creazione, il potenziamento e l'internazionalizzazione degli ecosistemi regionali dell'innovazione. Il sostegno alla ricerca collaborativa, all'innovazione e all'internazionalizzazione costituisce un vero valore aggiunto dell'UE, che dovrebbe essere rafforzato nel prossimo periodo di programmazione. Inoltre, i futuri fondi di R&I dell'UE dovrebbero dedicare una maggiore attenzione all'impatto delle azioni di ricerca e innovazione a livello regionale;

⁽¹⁾ COM(2018) 2 final.

22. rileva che vi sono notevoli ostacoli che frenano l'impiego dei fondi SIE dell'UE per la cooperazione interregionale e transnazionale, quali ad esempio la mancanza di risorse o di capacità amministrativa, l'assenza di esempi di buone pratiche, l'incertezza sulle modalità da seguire, la mancanza di un riferimento e di un quadro metodologico, la vaghezza riguardo agli obiettivi, livelli asimmetrici di competenza politica, gli ostacoli normativi e la mancanza di un quadro finanziario che faciliti tali attività;

23. propone di stabilire un dialogo strutturato tra i servizi della Commissione europea e gli «attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione», al fine di assicurare la sostenibilità delle politiche (esistenti e nuove) e degli strumenti di finanziamento destinati a sostenere gli ecosistemi regionali dell'innovazione e la loro cooperazione interregionale;

24. ritiene, al tempo stesso, che sia opportuno procedere a una valutazione dei partenariati dell'innovazione (ERA-NET, IPC, ETP ecc.). Tali partenariati possono rappresentare un modo efficace per ridurre la frammentazione, evitare la duplicazione degli sforzi, migliorare l'innovazione e affrontare le sfide della società, ma devono essere pubblicati studi che dimostrino il loro impatto;

25. riconosce, apprezza e sostiene gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti dalla Commissione, in particolare tramite la piattaforma S3, nell'elaborazione di studi di divulgazione, nonché nel sostegno agli sviluppi metodologici di cooperazione interregionale. In tale contesto, riconosce che strumenti come la creazione di piattaforme tematiche e l'avvio di progetti pilota di cooperazione interregionale hanno dimostrato di avere enorme valore;

26. rileva nondimeno che gli ostacoli normativi e la mancanza di un quadro finanziario continuano a limitare lo sviluppo di un vero e proprio ecosistema di cooperazione interregionale. Sulla base dell'esperienza dell'iniziativa Vanguard, le sfide cui le regioni devono far fronte nel realizzare un progetto di cooperazione interregionale possono essere suddivise in tre livelli (layers nell'originale inglese). Il primo livello riguarda le attività iniziali connesse alla configurazione dell'infrastruttura di dimostrazione (creazione di reti di operatori regionali, individuazione di sinergie nel corso delle attività ecc.). Il secondo livello comprende i costi operativi delle attività di dimostrazione basate sullo sviluppo di progetti concreti. Il terzo e ultimo livello comprende le spese relative a una possibile produzione industriale o all'accesso al mercato del prodotto o servizio sviluppato durante le fasi precedenti come risultato di progetti di cooperazione interregionale, una volta che le attività di dimostrazione abbiano avuto successo, ossia siano state convalidate e certificate;

27. chiede che siano adottati provvedimenti urgenti al fine di creare strumenti di finanziamento ad hoc adeguati e flessibili per promuovere la cooperazione interregionale e tali da soddisfare le esigenze dei tre livelli di cui al punto precedente. Tali strumenti potrebbero adottare la forma di una combinazione di finanziamenti (ad esempio, tra crediti e prestiti, o tra finanziamenti pubblici e privati a diversi livelli) e prevedere l'uso innovativo di fondi per sostenere i progetti pilota di reti di cooperazione interregionale che stabiliscano un contatto diretto con le imprese e abbiano un impatto significativo:

- per quanto riguarda i costi iniziali delle attività relative alla configurazione delle infrastrutture di dimostrazione (primo livello), il CdR chiede che i fondi UE esistenti integrino gli investimenti pubblico-privati destinati alle infrastrutture di innovazione, nel quadro di progetti di cooperazione interregionale. Raccomanda inoltre un utilizzo più flessibile di Interreg a sostegno della creazione di catene di valore industriali. Inoltre, raccomanda l'estensione dell'approccio dei «poli dell'innovazione digitale» ad altri settori industriali e tecnologici,
- per quanto riguarda i costi operativi delle attività di dimostrazione basate sullo sviluppo di progetti concreti (secondo livello), raccomanda ai paesi e alle regioni che lo desiderino di prevedere dei fondi per lo sviluppo di un sistema di voucher (buoni) destinati a promuovere la partecipazione delle loro imprese a progetti di cooperazione interregionale. Lo scopo di tali buoni è quello di compensare le spese sostenute nell'elaborazione del progetto di cooperazione interregionale (visite a impianti di dimostrazione in altre regioni, studi di complementarità, elaborazione di studi e piani di progetti ecc.). Il sistema dei buoni interregionali potrebbe essere integrato da meccanismi di cofinanziamento (ad esempio, il Fondo europeo per gli investimenti) per agevolare l'accesso delle imprese ai servizi e alle infrastrutture al di fuori della loro regione. L'UE dovrebbe svolgere un ruolo di catalizzatore e di sostegno a favore delle autorità regionali di gestione (ad esempio, per i sistemi di certificazione convenuti di comune accordo o per la valutazione e l'audit delle spese extraregionali),
- per quanto riguarda gli investimenti o i costi relativi alla possibile produzione industriale o all'accesso al mercato del prodotto o servizio (terzo livello), raccomanda di sviluppare ulteriormente strumenti quali ad esempio InnovFin;

28. valuta molto positivamente la modifica e la semplificazione degli articoli 65, paragrafo 1, e 70 del regolamento quadro che disciplina i fondi strutturali ed è convinto che l'uso del FESR nella cooperazione interregionale sia essenziale per lo sviluppo delle future S3 2.0. Nondimeno, chiede che nel prossimo periodo finanziario sia introdotto un quadro giuridico favorevole, che favorisca le sinergie e la possibile combinazione dei fondi a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale e dell'UE) a sostegno di progetti di dimensione interregionale.

Bruxelles, 16 maggio 2018.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*
Karl-Heinz LAMBERTZ

Parere del Comitato europeo delle regioni — Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura

(2018/C 361/05)

Relatrice: Tanya HRISTOVA (BG/PPE), sindaco di Gabrovo

Testi di riferimento Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura — Il contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg che si svolgerà il 17 novembre 2017

COM(2017) 673 final

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

COM(2018) 23 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(2) Ispirata da tali valori, l'Unione è riuscita a riunire paesi, comunità e persone in un progetto politico unico, permettendo all'Europa di vivere il più lungo periodo di pace della sua storia che, a sua volta, ha portato alla stabilità sociale e alla prosperità economica. L'adozione da parte degli Stati membri dei valori sanciti nel trattato crea un terreno comune che costituisce l'elemento distintivo del modo di vivere e dell'identità europei e che conferisce all'Unione il suo ruolo sulla scena mondiale.	(2) Ispirata da tali valori, l'Unione è riuscita a riunire paesi, regioni, città, zone rurali , comunità e persone in un progetto politico unico, permettendo all'Europa di vivere il più lungo periodo di pace della sua storia che, a sua volta, ha portato alla stabilità sociale e alla prosperità economica. L'adozione da parte degli Stati membri dei valori sanciti nel trattato crea un terreno comune che costituisce l'elemento distintivo del modo di vivere e dell'identità europei e che conferisce all'Unione il suo ruolo sulla scena mondiale.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 2

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(3) L'Unione e i suoi Stati membri sono confrontati a varie sfide quali il populismo, la xenofobia, il nazionalismo divisivo, la discriminazione, il diffondersi di notizie false e disinformazione, la radicalizzazione. Questi fenomeni potrebbero costituire una grave minaccia per le fondamenta delle nostre democrazie, compromettere la fiducia nello stato di diritto e nelle istituzioni democratiche e ostacolare un senso comune di appartenenza all'interno e tra le nostre società europee.	(3) L'Unione, i suoi Stati membri e gli enti locali e regionali sono confrontati a varie sfide quali il populismo, la xenofobia, il nazionalismo divisivo, la discriminazione, il diffondersi di notizie false e disinformazione, la radicalizzazione. Questi fenomeni potrebbero costituire una grave minaccia per le fondamenta delle nostre democrazie a tutti i livelli di governo , compromettere la fiducia nello stato di diritto e nelle istituzioni democratiche e ostacolare un senso comune di appartenenza all'interno e tra le nostre società europee.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	(5) Data la loro prossimità ai cittadini, ossia il fatto di essere percepiti come il livello di governo ad essi più vicino sul territorio, gli enti locali e regionali hanno un ruolo cruciale da svolgere nelle politiche in materia di istruzione e cultura. Tali enti devono quindi continuare a svolgere un ruolo centrale nell'attuazione e nell'adeguamento delle misure e delle riforme proposte, nonché essere associati al processo decisionale fin dalle prime fasi, in modo da garantirne un esito efficiente ed efficace e far sì che il valore aggiunto delle politiche dell'UE in materia di istruzione e cultura venga effettivamente avvertito sul terreno.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 4

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Considerando 12

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	(13) <i>In quest'ottica, merita inoltre sottolineare che, nel progettare le riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, è essenziale considerare le disparità regionali e le conseguenze economiche e sociali prodotte nell'UE dalle carenze di competenze e dagli squilibri tra domanda e offerta di queste ultime.</i>

Motivazione

Evidente.

Emendamento 5

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(13) Alla luce di quanto precede, è essenziale che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi per continuare ad attuare tutti gli obiettivi della dichiarazione di Parigi del 2015. È particolarmente importante continuare a promuovere i valori comuni come vettori di coesione e inclusione, favorire l'attuazione di ambienti di apprendimento partecipativi a tutti i livelli di istruzione, migliorare la formazione degli insegnanti in materia di cittadinanza e di diversità e promuovere l'alfabetizzazione mediatica e la capacità di pensiero critico di tutti i discenti.	(13) Alla luce di quanto precede, è essenziale che gli Stati membri intensifichino i loro sforzi per continuare ad attuare tutti gli obiettivi della dichiarazione di Parigi del 2015 e dotino gli enti locali e regionali degli strumenti necessari per garantire un'attuazione efficiente sul territorio. È particolarmente importante continuare a promuovere i valori comuni come vettori di coesione e inclusione, favorire l'attuazione di ambienti di apprendimento partecipativi a tutti i livelli d'istruzione, migliorare la formazione degli insegnanti in materia di cittadinanza e di diversità e promuovere l'alfabetizzazione mediatica e la capacità di pensiero critico di tutti i discenti.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 6

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(15) Il programma Erasmus+ dimostra che la mobilità e i contatti transfrontalieri sono le modalità più efficaci per sperimentare l'identità europea. È fondamentale che tutte le categorie di discenti beneficino allo stesso modo delle opportunità offerte dal programma, in particolare attraverso scambi scolastici tra gli Stati membri. La mobilità virtuale, specialmente attraverso la rete e-Twinning, è un ottimo strumento per attivare il contatto tra studenti e sarà usato su più ampia scala nei prossimi anni, anche in combinazione con la mobilità fisica.	(15) Il programma Erasmus+ dimostra che la mobilità e i contatti transfrontalieri sono le modalità più efficaci per sperimentare l'identità europea. È fondamentale che tutte le categorie di discenti beneficino allo stesso modo delle opportunità offerte dal programma, in particolare attraverso scambi scolastici tra gli Stati membri e all'interno di essi . La mobilità virtuale, specialmente attraverso la rete e-Twinning, è un ottimo strumento per attivare il contatto tra alunni e tra studenti e sarà usato su più ampia scala nei prossimi anni, anche in combinazione con la mobilità fisica. In quest'ottica, è opportuno introdurre nuove possibilità di mobilità culturale e ampliare il campo di applicazione di quelle esistenti;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 7

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Punto 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	3. avvalersi della prossimità degli enti locali e regionali ai cittadini europei e del fatto che questi enti sono nella posizione migliore per analizzare in modo strategico le esigenze specifiche dei diversi gruppi culturali presenti sul loro territorio, dare una risposta a tali esigenze, gettare le basi di un efficace dialogo interculturale e promuovere valori comuni;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 8

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Punto 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Offerta di un'istruzione inclusiva	Offerta di un'istruzione inclusiva
4. promuovere un'istruzione inclusiva per tutti i discenti, in particolare:	4. promuovere un'istruzione inclusiva per tutti i discenti, in particolare:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
a) coinvolgendo tutti gli alunni in un'istruzione di qualità sin dalla prima infanzia; b) fornendo il sostegno necessario in base ai loro bisogni ad alunni e studenti, compresi quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, da un contesto migratorio, quelli con bisogni educativi speciali e quelli più brillanti; c) favorendo la transizione tra i vari livelli di istruzione e permettendo di fornire un orientamento scolastico e professionale adeguato;	a) coinvolgendo tutti gli alunni in un'istruzione di qualità sin dalla prima infanzia e garantendo le pari opportunità e la parità di accesso a un'istruzione di qualità a tutti gli studenti inclusi quelli che appartengono a una minoranza linguistica, religiosa, etnica o di altro genere; b) fornendo il sostegno e l'accompagnamento necessari in base ai loro bisogni all'insieme degli alunni e studenti, compresi quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, da un contesto migratorio, i rifugiati che aspirino a integrarsi come cittadini nell'Unione europea, quelli con bisogni educativi speciali e quelli che conseguono i risultati migliori; c) affrontando le esigenze specifiche dei discenti di regioni dell'UE con caratteristiche geografiche e demografiche problematiche, compresi quelli provenienti dalle regioni ultraperiferiche; d) favorendo la transizione tra i vari livelli di istruzione e permettendo di fornire un orientamento scolastico e professionale adeguato, nonché un processo di accompagnamento e opportunità di formazione lungo tutto l'arco della vita per l'insieme dei discenti; e) fornendo il necessario sostegno a un ruolo più incisivo dello studio delle lingue già nei programmi didattici delle primarie, non solo perché l'apprendimento delle lingue è considerato più fruttuoso in giovane età, ma anche perché l'inadeguatezza delle competenze linguistiche è ritenuta uno dei principali ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla creazione di una forza lavoro in linea con le esigenze dell'economia europea; f) permettendo ai giovani di acquisire e sviluppare competenze aggiuntive attraverso l'apprendimento formale e non formale, in quanto ciò non solo accresce la loro occupabilità, garantendo una migliore rispondenza delle competenze acquisite alle esigenze del mercato del lavoro, ma consente loro anche di contribuire in modo più attivo ai progetti di solidarietà e di definire il futuro dell'Europa ⁽¹⁾; ⁽¹⁾ CdR 851/2017 — Investire nei giovani d'Europa e il corpo europeo di solidarietà

Motivazione

Mettere maggiormente l'accento, per certi aspetti, sulle esigenze educative specifiche e sulle pari opportunità, aggiungendo la dimensione dell'accompagnamento e della formazione lungo tutto l'arco della vita, dato che l'istruzione non dovrebbe essere limitata a un'età specifica dei discenti.

Emendamento 9

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Punto 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Promozione di una dimensione europea dell'insegnamento	Promozione di una dimensione europea dell'insegnamento
6. promuovere una dimensione europea dell'insegnamento incoraggiando:	6. promuovere una dimensione europea dell'insegnamento incoraggiando:
a) la comprensione del contesto europeo e del patrimonio comune e la consapevolezza della diversità degli Stati membri dell'Unione;	a) la comprensione del contesto europeo e del patrimonio comune e la consapevolezza della diversità degli Stati membri dell'Unione, anche per quanto attiene al ricco tessuto delle strutture subnazionali, sì da promuovere la comprensione di un comune patrimonio culturale europeo;
b) la comprensione delle origini e del funzionamento dell'Unione;	b) la comprensione delle origini e del funzionamento dell'Unione, compresi i propri diritti in quanto cittadini europei;
c) la partecipazione degli studenti e degli insegnanti alla rete e-Twinning e alla mobilità transfrontaliera, in particolare per le scuole;	c) la partecipazione degli studenti e degli insegnanti alla rete e-Twinning e alla mobilità transfrontaliera, in particolare per le scuole;
d) i progetti sul campo per sensibilizzare i centri di istruzione all'Unione europea, in particolare attraverso un'interazione diretta con i giovani;	d) i progetti sul campo per sensibilizzare i centri di istruzione all'Unione europea, in particolare attraverso un'interazione diretta con i giovani a livello locale e regionale, in quanto si tratta del livello di governo a loro più vicino;
	e) l'attitudine all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che comprende anche ma non soltanto l'istruzione degli adulti, promuove una mentalità tesa a una costante ricerca e il perseguimento della conoscenza e dell'eccellenza, può essere coltivata fin dall'istruzione primaria (o persino prescolare) e dovrebbe essere parte integrante di tutte le fasi dell'istruzione;
	f) una maggiore attenzione a temi attinenti alla digitalizzazione della società europea, al fine di familiarizzare gli studenti con i concetti di programmazione e introdurre competenze nel campo della sicurezza informatica e dell'alfabetizzazione mediatica;
	g) il proposito di offrire a ogni studente d'Europa almeno un'esperienza imprenditoriale, affinché l'istruzione formale e informale dia maggiore spazio alle pratiche di apprendimento imprenditoriali o basate su progetti e sull'indagine;

Motivazione

L'eterogeneità delle strutture subnazionali degli Stati membri dell'UE è un elemento essenziale del patrimonio culturale e politico dell'Unione e un punto di riferimento cruciale per sviluppare una cittadinanza attiva basata sui diritti di cittadinanza dell'UE.

Emendamento 10

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Punto 7

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Sostegno agli insegnanti e all'insegnamento	Sostegno agli insegnanti e all'insegnamento
7. mettere gli insegnanti, i dirigenti scolastici e il personale accademico nelle condizioni di promuovere i valori comuni e offrire un'istruzione inclusiva, attraverso:	7. mettere gli insegnanti, i dirigenti scolastici e il personale accademico nelle condizioni di promuovere i valori comuni e offrire un'istruzione inclusiva, attraverso:
a) misure di potenziamento del ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e del personale accademico, aiutandoli a trasmettere i valori comuni e a promuovere la cittadinanza attiva in parallelo a un senso di appartenenza e rispondendo ai vari bisogni dei discenti; e	a) misure di potenziamento del ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e del personale accademico, aiutandoli a trasmettere i valori comuni e a promuovere la cittadinanza attiva in parallelo a un senso di appartenenza e rispondendo ai vari bisogni dei discenti;
b) promozione di scambi e programmi di apprendimento tra pari nonché dell'orientamento e del tutoraggio per gli insegnanti e il personale accademico;	b) la promozione di scambi di buone pratiche e programmi di apprendimento tra pari, dell'orientamento e del tutoraggio per gli insegnanti e il personale accademico e della mobilità attraverso il programma Erasmus+ ⁽¹⁾ ; e
	c) la promozione di misure volte a facilitare gli scambi tra gli insegnanti e i genitori/educatori al fine di rafforzare i collegamenti tra la scuola e la famiglia o l'ambiente domestico e di promuovere un dialogo permanente, essenziale per un'efficace integrazione dei discenti nell'ambiente scolastico e per la loro socializzazione in generale.
	⁽¹⁾ COR-2017-03139 — SEDEC-VI/029 Modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore

Motivazione

—

Emendamento 11

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Punto 11

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	12. assicurarsi di dotare delle infrastrutture a banda larga ad alta velocità e delle attrezzature digitali necessarie tutte le istituzioni pubbliche, le scuole e gli istituti d'istruzione dell'UE, e in particolare quelli situati in zone svantaggiate sul piano geografico, demografico e sociale, al fine di evitare l'allargarsi dei divari educativi e culturali nell'era digitale;

Motivazione

Evidente.

Emendamento 12

Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento

Punto 15

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
15. esaminare e valutare le iniziative prese a seguito della presente raccomandazione, in particolare attraverso il quadro ET 2020, tra cui la relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione.	15. esaminare e valutare una volta all'anno, nel quadro del processo del semestre europeo , le iniziative prese a seguito della presente raccomandazione, anche attraverso il quadro ET 2020, tra cui la relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione.

Motivazione

Il fatto di inserire questa dimensione nel processo del semestre europeo dovrebbe consentire un monitoraggio e una valutazione efficaci dei progressi compiuti in questo campo.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI****Osservazioni generali**

- sostiene l'idea generale di uno Spazio europeo dell'istruzione, e condivide il giudizio secondo cui l'istruzione e la cultura sono fattori importanti per rendere l'Europa più resiliente in un contesto caratterizzato dall'accelerazione della globalizzazione e dalle attuali tendenze geopolitiche;
- conviene inoltre sulla necessità di promuovere il sostegno del nucleo di valori fondamentali che sono alla base dell'Unione europea e che tutti i suoi Stati membri hanno sottoscritto all'atto dell'adesione all'UE; e in quest'ottica sottolinea l'importanza dell'impegno costante e condiviso a difendere tali valori in quanto componenti essenziali dell'identità europea, che implica una cittadinanza europea attiva radicata nella diversità delle culture;
- sottolinea che l'istruzione e la cultura hanno un ampio impatto su tutti i settori della vita, e in particolare sul rafforzamento della società, e sono quindi strumenti essenziali per realizzare una maggiore integrazione culturale tra gli europei, favorendo, inoltre, l'inclusione sociale; osserva che l'educazione alla cittadinanza assume un rilievo fondamentale in tal senso, e sottolinea che le azioni di sensibilizzazione del grande pubblico riguardo alla cittadinanza europea dovrebbero essere rivolte principalmente ai giovani ⁽¹⁾;
- sottolinea che la responsabilità principale per le politiche in materia di istruzione e cultura spetta agli Stati membri e ai loro enti regionali e locali, e che l'azione dell'UE, a norma dell'articolo 6 del TFUE, deve solo sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri e promuovere iniziative di cooperazione regionale e territoriale in questi ambiti. Evidenzia che le iniziative dell'UE in questo settore devono essere pienamente giustificate dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità;
- mette in rilievo il ruolo della cultura come fattore determinante per plasmare l'identità, e sottolinea quindi la necessità di rafforzare l'identità europea attraverso la cultura ai fini del sostegno alla legittimazione delle strutture democratiche a livello dell'UE; pertanto sostiene azioni di conoscenza reciproca e di diffusione tra gli europei del valore intrinseco dell'espressione artistica e culturale, allo scopo di rafforzare gli elementi culturali comuni della nostra identità europea;
- fa osservare che gli enti locali e regionali, grazie alla loro prossimità ai cittadini europei, sono soggetti primari delle politiche in materia di istruzione e cultura, e ribadisce che essi continuano ad avere un ruolo centrale nell'attuazione e nell'adeguamento delle misure e delle riforme proposte;

⁽¹⁾ CdR 1319/2017.

7. ritiene che, nella sua forma attuale, la misura proposta non sollevi questioni di sussidiarietà, e sottolinea l'importanza di far valere il principio di proporzionalità per garantire che non vengano generati nuovi oneri finanziari o amministrativi, ferma restando la necessità di garantire, nel prossimo QFP, un robusto sostegno finanziario alle politiche e ai programmi riguardanti l'istruzione e il patrimonio culturale.

Agenda europea

8. riconosce l'importanza degli sviluppi fondamentali elencati, sottolinea che essi non sono indipendenti e chiede che venga svolto uno studio sui modi in cui sono interdipendenti;

9. nella conoscenza e nella diffusione del progetto di integrazione europea si deve porre l'accento sull'importanza della rete Europe Direct, tra i cui obiettivi si annoverano la diffusione delle informazioni sugli elementi relativi a questo progetto fra i cittadini dell'Unione;

10. è assolutamente favorevole a che, nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia sancito un diritto all'istruzione e alla formazione inteso come diritto sociale e diritto umano fondamentale ⁽²⁾.

Identità europea e consapevolezza del patrimonio culturale

11. sottolinea l'importanza dei valori dell'UE sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà) al fine di realizzare il bene comune; invoca pertanto una più forte inclusività, un maggiore rispetto per il patrimonio spirituale e morale dei popoli europei e una maggiore valorizzazione delle iniziative che promuovono una migliore convivenza;

12. ribadisce l'importanza di prestare attenzione e destinare risorse agli aspetti della conoscenza e della diffusione della cultura, della storia e dell'identità europea. A tale riguardo, si propone di estendere il programma «Europa per i cittadini» per permettere a un maggior numero di iniziative a questo titolo di essere ammissibili al sostegno;

13. mette in risalto l'importanza della partecipazione dei cittadini all'azione politica dell'UE; come già indicato nella relazione intitolata *Reaching out to EU Citizens: a new opportunity*, sottolinea il ruolo essenziale del concetto di comunità, che abbraccia i contesti locali, regionali, nazionali e internazionali nei quali i cittadini vivono e creano spazi pubblici comuni in cui poter agire insieme sulla base di valori condivisi ⁽³⁾. Pertanto l'identità e i valori comuni europei dovrebbero integrare il senso di appartenenza già esistente a livello regionale e nazionale, al fine di promuovere una cittadinanza multilivello, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'articolo 2 del trattato di Lisbona;

14. ribadisce l'importanza dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 nel promuovere la consapevolezza culturale e il ruolo della cultura nel rafforzamento dell'identità europea e nella promozione dell'inclusione;

15. esorta a impegnarsi più a fondo con gli Stati membri, nonché con le loro regioni e le loro città, per elaborare una visione europea e promuovere una maggiore visibilità dei progetti e delle iniziative dell'UE, visibilità oggi compromessa dalla diffusa tendenza ad attribuire i successi dell'UE agli Stati membri e a imputare a Bruxelles i suoi fallimenti, come sottolineato dal presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2016;

16. chiede misure ad hoc per preservare, sviluppare e divulgare le arti e i mestieri tradizionali, la storia e il patrimonio vivente dell'Europa, nonché altre iniziative e attività culturali e artistiche che sono parte della cultura della società contemporanea europea e che promuovono un'identità comune, grazie al loro carattere interattivo che favorisce l'apprendimento attraverso la pratica e l'impegno culturale;

17. auspica pertanto che l'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 venga incluso tra le iniziative strategiche volte a sostenere lo sviluppo culturale regionale, la conoscenza reciproca e l'apertura di nuove opportunità per il turismo culturale sostenibile. Tali iniziative potrebbero essere finanziate attraverso il programma Europa creativa, sostenendo così la diffusione del patrimonio culturale europeo anche oltre il 2018;

⁽²⁾ CdR 3141/2017.

⁽³⁾ *Reaching out to EU Citizens: a new opportunity* (pag. 10), di Luc Van den Brande, membro del CoR e consigliere speciale del presidente Juncker in materia di coinvolgimento dei cittadini https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reaching-out-to-citizens-report_en.pdf.

18. chiede di mettere il marchio del patrimonio europeo al servizio di questa iniziativa di rafforzamento dell'identità europea, rendendo più stretti i suoi legami con le regioni, precisando le procedure per la selezione di nuovi siti che aspirino a ottenerlo, promuovendone la divulgazione e dotandolo di misure efficaci di diffusione;
19. suggerisce di introdurre nuove opportunità di mobilità culturale per tutte le regioni, compresi i territori più lontani, quali le regioni ultraperiferiche e insulari, e di ampliare il campo di applicazione di quelle attuali;
20. sottolinea che gli enti locali e regionali sono nella posizione migliore per analizzare in modo strategico le esigenze specifiche dei diversi gruppi di cittadini presenti sul loro territorio, dare una risposta a tali esigenze, gettare le basi di un efficace dialogo interculturale, rafforzare la conoscenza e favorire l'accesso della cittadinanza alla comune cultura europea;
21. segnala l'importanza di prevedere nuovi usi e applicazioni per il patrimonio culturale, lo sviluppo delle industrie culturali e creative, oltre che la formazione e la specializzazione dei futuri professionisti del settore culturale;
22. evidenzia il ruolo della cultura quale mezzo per avvicinare i popoli, consentendo loro di stabilire legami culturali e linguistici. Essa è anche uno strumento per promuovere il dialogo politico ed economico, dato che favorisce la comprensione reciproca e genera fiducia, interesse e rispetto tra gli Stati;
23. sottolinea l'importanza di trasmettere la cultura europea e i valori che ne derivano ai giovani europei.

Istruzione

24. sottolinea che la digitalizzazione della società europea, anche nel settore dell'istruzione, potrebbe risultare in questo momento lo sforzo dell'UE più atto a suscitare cambiamenti. Si tratta di un processo graduale e multidimensionale, che deve sviluppare non solo l'esperienza in classe degli studenti di tutte le età, ma anche la comunicazione, la valutazione, la gestione e l'amministrazione, la raccolta e l'analisi di dati in tutte le fasi dell'istruzione;
25. richiama l'attenzione sugli effetti dell'uso improprio delle risorse digitali, che, nelle mani di forze antidemocratiche, possono diventare un pericoloso strumento di propaganda; accoglie pertanto con favore la comunicazione della Commissione europea *Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo* ⁽⁴⁾, che riflette complessivamente i quattro principi: trasparenza, integrità, partecipazione e collaborazione, individuati nel rapporto *Reaching out to EU Citizens: A New Opportunity* ⁽⁵⁾;
26. è preoccupato per il fatto che, come avverte la Commissione, «troppe scuole non hanno ancora accesso alla connessione a banda larga ultraveloce e ad apparecchiature digitali». A ciò si aggiunge che molte di queste scuole si trovano in regioni con problemi demografici, geografici e sociali, tra cui le regioni insulari, remote e ultraperiferiche, e in assenza di misure tempestive i divari in materia di formazione sono destinati ad ampliarsi piuttosto che a ridursi;
27. richiama l'attenzione sul fatto che la digitalizzazione crea ulteriori requisiti per gli insegnanti in termini di capacità e competenze, e che le parti interessate devono preparare per tempo e adeguatamente il personale docente nell'ambito della formazione iniziale e continua e del perfezionamento professionale; al contempo sottolinea che essa potrebbe aprire nuove opportunità di adottare metodi d'insegnamento innovativi e forme innovative di interazione didattica;
28. segnala inoltre che l'aumento della digitalizzazione accresce anche la vulnerabilità ad eventuali minacce informatiche e l'impatto di queste, e che tale situazione è resa ancora più grave dalla delicatezza e dal carattere privato dei dati che le scuole raccolgono e utilizzano;
29. raccomanda con forza, in riferimento al punto che precede, che il software per uso didattico, e qualsiasi software o banca dati in uso negli istituti di istruzione, siano realizzati secondo criteri di «sicurezza sin dalla progettazione»; osserva inoltre che occorrerebbe introdurre politiche trasparenti per la raccolta e la conservazione dei dati personali;

⁽⁴⁾ COM(2018) 236 final.

⁽⁵⁾ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reaching-out-to-citizens-report_en.pdf.

30. nella convinzione che gli atteggiamenti iniziali, i valori e l'identità si formino in larga misura nella famiglia e nel più ampio ambito domestico in generale, invita ad adottare misure per collaborare attivamente con i genitori, rafforzando i collegamenti tra i genitori e la scuola e, in generale, un approccio scolastico globale e integrato;
31. fa osservare che la mancanza di competenze linguistiche rappresenta un serio ostacolo alle iniziative in materia di libera circolazione dei lavoratori e sottolinea che l'apprendimento permanente e i programmi di formazione iniziale e di apprendimento continuo delle lingue consentono alla forza lavoro e ai professionisti dell'Unione europea di corrispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro;
32. ricorda che lo studio delle lingue è considerato molto più fruttuoso in giovane età, e invita a dedicargli maggior spazio nei programmi didattici delle primarie;
33. suggerisce che il livello di governo competente per l'elaborazione dei programmi didattici delle scuole ponga maggiormente l'accento sugli aspetti culturali ed etnografici della storia che integrino un'analisi critica e filosofica dei valori universali nell'ambito della diversità, e vi includa una sezione dedicata all'Unione europea, in cui sia messo in risalto il ruolo che i diritti umani, l'ideale di cittadinanza e il cosmopolitismo rivestono nella sua conformazione; suggerisce pertanto di continuare a collaborare con gli operatori culturali a livello locale, ad esempio nell'elaborazione di un programma di educazione culturale a supporto del lavoro relativo ai programmi didattici della scuola, e nella creazione di un percorso culturale che presenti l'offerta culturale e artistica locale;
34. chiede inoltre che venga dato maggiore rilievo alle tematiche inerenti alla digitalizzazione della società, affinché gli studenti prendano confidenza con i concetti della programmazione e acquisiscano competenze, non solo strumentali, ma anche etiche, critiche e analitiche, in materia di sicurezza informatica, reti sociali e alfabetizzazione mediatica;
35. esprime sostegno per il proposito di offrire a ogni studente o apprendista d'Europa almeno un'esperienza imprenditoriale, possibilmente in un altro paese dell'UE, e raccomanda che l'istruzione formale e informale, così come le imprese, le associazioni, le fondazioni e qualsiasi tipo di struttura privata o pubblica, diano maggiore spazio alle pratiche di apprendimento imprenditoriali o basate su progetti e sull'indagine, stimolando lo spirito imprenditoriale e creativo. Chiede pertanto di intensificare la cooperazione tra le scuole, il settore privato e le entità del terzo settore, nonché di elaborare programmi educativi volti a far corrispondere le competenze acquisite dagli studenti alle esigenze del mercato del lavoro;
36. sostiene le misure volte a garantire pari opportunità a tutti gli studenti e gli apprendisti e a ridurre le disuguaglianze e, per rendere più efficaci le iniziative europee in materia, raccomanda di eseguire ricerche approfondite sulle cause di tali disuguaglianze;
37. raccomanda espressamente di precisare che la frase «superare il concetto di pari opportunità» andrebbe intesa nel senso di «offrire opportunità eque», per garantire l'inclusione, cosa che richiede un'azione risoluta. Tale azione non può limitarsi ad affrontare gli effetti della disuguaglianza, della sottorappresentanza e dell'esclusione riequilibrando le opportunità di istruzione. Le autorità dovrebbero invece mirare nei loro interventi a risolvere le cause profonde e ad aiutare i cittadini e le comunità interessate a rimediare a tali fattori. Gli enti locali e regionali, essendo i livelli di governo più vicini ai cittadini europei, dovrebbero poter configurare e attuare tali misure in base alle esigenze specifiche delle comunità locali;
38. sottolinea che nel progettare le riforme dei sistemi di istruzione e di formazione è essenziale considerare le disparità regionali, gettare basi comuni nei sistemi di istruzione dei paesi dell'Unione ed evitare così le conseguenze economiche e sociali prodotte nell'UE dalle carenze di competenze e dagli squilibri tra domanda e offerta di competenze. Inoltre fa notare che, per ristabilire il contatto con le organizzazioni di base, l'UE deve riconoscere e valorizzare appieno le competenze dei rappresentanti della società civile⁽⁶⁾;
39. ribadisce l'importanza di istituire un quadro comune per il riconoscimento dell'istruzione informale e non formale, onde agevolare l'adozione di procedure nazionali al riguardo;
40. sostiene con decisione un rafforzamento del programma Erasmus+ con l'obiettivo di raddoppiare da qui al 2025 il numero dei partecipanti, coinvolgere i discenti provenienti da contesti svantaggiati ed espandere il programma in direzione dell'apprendimento permanente e della mobilità degli educatori, al fine di garantire la mobilità di tutti gli studenti a parità di condizioni, indipendentemente dal loro luogo di residenza, compresi quelli che provengono dalle regioni remote, insulari e ultraperiferiche;

⁽⁶⁾ Luc van den Brande: *Reaching out to EU Citizens: a new opportunity* cit., pag. 14.

41. raccomanda che, per contrastare le campagne di disinformazione e le dilaganti false notizie, le istituzioni europee siano messe in condizione sia di reagirvi in tempi brevi che di fornire in maniera proattiva dati pertinenti e completi. Migliori meccanismi di risposta alle istanze e alle preoccupazioni dei cittadini possono essere attuati anche con l'ausilio delle moderne tecnologie della rete;

42. fa notare che, per garantire parità di accesso alle risorse di Erasmus+, bisogna che tutti i cittadini europei abbiano uguale accesso all'informazione e al sostegno. Occorre quindi adottare misure specifiche per raggiungere i discenti che provengono da contesti svantaggiati. Dare agli enti locali e regionali la possibilità di aiutare i cittadini e le organizzazioni del loro territorio a partecipare a tale programma può contribuire ad ampliare il novero dei suoi beneficiari in maniera sostenibile ed efficiente;

43. è favorevole ad attività volte ad accrescere la capacità amministrativa degli uffici Erasmus+ esistenti, ad esempio ai fini di scambi di personale di breve durata, delle giornate di informazione amministrativa e delle altre misure necessarie, per ridurre il divario di competenze nella gestione di tale programma tra i diversi istituti di istruzione, che a sua volta comporta disparità di opportunità per i rispettivi studenti;

44. propone di includere nel programma Erasmus + attività legate alla scienza dei cittadini e al relativo pensiero filosofico, data la loro pertinenza per l'apprendimento permanente, la loro capacità di sviluppare efficaci modelli di ruolo *inter pares* e la loro importanza per la promozione delle scienze umane e sociali e delle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);

45. osserva che l'apprendimento permanente comprende l'istruzione degli adulti, ma non equivale a essa. L'istruzione per adulti risponde alle esigenze d'istruzione derivanti dalle mutazioni del mondo del lavoro per una crescente popolazione adulta, e fornisce altre competenze sociali e conoscenze nel contesto dell'apprendimento permanente. Essa dipende da un atteggiamento di indagine continua e di ricerca della conoscenza e dell'eccellenza, che può essere coltivato fin dall'istruzione primaria (o prescolare) e dovrebbe essere integrato in tutte le fasi dell'istruzione;

46. è consapevole del fatto che la promozione del programma Erasmus+ richiederà dei finanziamenti ambiziosi e una semplificazione delle procedure per conseguire gli obiettivi del programma; riconosce che il Regno Unito è attualmente uno dei principali partecipanti a tale programma, e chiede pertanto che i negoziati in corso consentano alle regioni e agli enti locali del Regno Unito di continuare a partecipare ai programmi di cooperazione europea dopo il 2020, al pari di quanto fanno già altri paesi non appartenenti all'UE;

47. sostiene decisamente misure prioritarie volte a creare sistemi di istruzione superiore inclusivi e connessi, e chiede che sia riservata un'attenzione particolare alle università periferiche e ultraperiferiche e alla cooperazione transfrontaliera. Il presupposto di base dovrebbe essere la convinzione che nessuna università è periferica e che tutte le università sono o dovrebbero essere anche regionali.

Politiche fondamentali

48. accoglie in linea generale con favore le proposte avanzate dalla Commissione e sottolinea che è importante coinvolgere e ascoltare tutta la società europea, e in particolare i giovani al momento di progettare le riforme delle politiche in materia di istruzione e cultura;

49. avverte che il rafforzamento della dimensione europea dei programmi di Euronews costituisce un passo nella giusta direzione, ma può costituire soltanto una parte di una ben più ampia politica e strategia sui media e sull'informazione, in risposta ai recenti sviluppi geopolitici e della società.

Bruxelles, 17 maggio 2018.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERTZ

Parere del Comitato europeo delle regioni — Il patrimonio culturale come risorsa strategica per regioni più coese e sostenibili nell'UE

(2018/C 361/06)

Relatrice: Babette WINTER (DE/PSE), sottosegretaria alla presidenza del Land Turingia con delega agli Affari europei e alla cultura

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Diversità culturale e patrimonio europeo comune

1. rileva che le molteplici forme del patrimonio culturale costituiscono un bene prezioso per l'Europa: esso potrebbe diventare uno strumento chiave per rendere più coese e sostenibili le regioni dell'Unione europea al fine di rafforzare l'identità di una regione e dell'Europa nel suo insieme, e rispecchia in modo particolare il motto dell'UE «unita nella diversità», integrando l'impegno assunto dall'Unione europea di rispettare la diversità culturale, conformemente all'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
2. fa riferimento nel presente parere ai documenti della Commissione europea ⁽¹⁾, ⁽²⁾, del Consiglio europeo ⁽³⁾ e del Comitato europeo delle regioni (CdR) ⁽⁴⁾ sul futuro dell'Europa e sul rafforzamento dell'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura;
3. sottolinea l'importanza dei valori dell'UE sanciti nella Carta dei diritti fondamentali (dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà) al fine di realizzare il bene comune, e chiede pertanto una maggiore considerazione di tali valori nella promozione del patrimonio culturale;
4. sottolinea che il patrimonio culturale e l'identità culturale sono uno strumento importante per promuovere la conoscenza e la consapevolezza da parte dei cittadini delle radici culturali, spirituali e religiose comuni dell'Europa, impregnate dei valori dell'illuminismo, in tutta la loro diversità. Il patrimonio culturale e l'identità culturale possono migliorare la comprensione del cambiamento e della storia della società e accrescere la tolleranza e l'accettazione delle differenze, in risposta all'euroscetticismo e alle crescenti divisioni antieuropee;
5. sottolinea che la diversità e le differenze vengono riconosciute nel rispetto reciproco proprio grazie alla conoscenza delle secolari interazioni in Europa e non devono essere utilizzate in alcun modo a fini di esclusione o, addirittura, di isolamento; pertanto rifiuta qualsiasi forma di abuso del patrimonio culturale intesa a stabilire demarcazioni all'interno o al di fuori dell'UE;
6. rileva che, mentre da un lato, secondo un sondaggio di Eurobarometro ⁽⁵⁾, i cittadini dell'UE considerano la cultura l'elemento unificante più forte nell'Unione europea, ancor prima dei valori europei e dello Stato di diritto, dall'altro l'esistenza di una cultura europea comune viene negata da oltre il 50 % delle persone intervistate ⁽⁶⁾;
7. ritiene che tali risultati siano solo apparentemente contraddittori e siano piuttosto espressione di radici e relazioni culturali comuni che sono intrecciate a specificità regionali, e che in questo aspetto si rispecchi il modello dell'UE «unita nella diversità»;
8. osserva che da ciò deriva la particolare responsabilità, specialmente a livello regionale, di promuovere la cultura come importante anello di congiunzione sociale, sia nelle rispettive specificità regionali, sia nell'interconnessione e nello scambio all'interno dell'Europa, nonché oltre i confini dell'attuale Unione; sottolinea che ciò fa dell'UE una vera e propria ancora dell'Europa geografica;

⁽¹⁾ Libro bianco sul futuro dell'Europa Riflessioni e scenari per l'UE a 27 verso il 2025 [COM(2017) 2025 final].

⁽²⁾ Comunicazione «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura» — Contributo alla riunione dei leader europei tenutasi a Göteborg (Svezia) il 17 novembre 2017 [COM(2017) 673 final].

⁽³⁾ «Agenda dei leader» sull'istruzione e la cultura: disponibile in lingua inglese all'indirizzo http://www.european-council.europa.eu/media/31544/en_leaders-agenda-note-on-education-and-culture.pdf.

⁽⁴⁾ RESOL-VI/014, CdR 4785/2016 fin.

⁽⁵⁾ Eurobarometro Standard 88.

⁽⁶⁾ Speciale Eurobarometro 466.

9. incoraggia pertanto l'UE a integrare la propria identità e i propri valori comuni nei concetti di appartenenza esistenti a livello regionale e nazionale, al fine di promuovere una cittadinanza multilivello, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 2 del trattato di Lisbona;

10. richiama l'attenzione sulle relazioni nazionali riguardanti l'attuazione della Convenzione Unesco⁽⁷⁾ a cui hanno aderito molti, ma non tutti gli Stati membri dell'UE;

11. ribadisce la constatazione della Commissione⁽⁸⁾ secondo la quale le competenze in materia di istruzione e cultura spettano in primo luogo agli Stati membri, a livello nazionale, regionale e locale. Dato che gli articoli 6 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabiliscono che le competenze dell'UE nel campo della cultura si limitano a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, il CdR appoggia le iniziative dell'UE in questo ambito di competenza, poiché mettono in evidenza l'importante dimensione transnazionale ed europea di questo settore;

12. accoglie con favore il fatto che, nell'ambito di un Consiglio informale dei ministri della Cultura sul tema «Cultura — un valore inclusivo per l'UE», nonché nelle conclusioni del Consiglio su un piano di lavoro per la cultura⁽⁹⁾, venga sottolineata l'importanza dell'accesso alla cultura, della conservazione del patrimonio culturale, della mobilità degli artisti e di una maggiore promozione pubblica.

Patrimonio culturale e offerte culturali per l'identificazione, la coesione e lo sviluppo sociale

13. mette in evidenza che il patrimonio culturale può rafforzare la percezione di un'identità comune all'interno di una regione fortificandone il legame con la propria tradizione e storia, e può sostenere lo sviluppo di effetti di cooperazione intraregionale; osserva che ciò può incentivare nuove iniziative culturali ed educative e può stimolare il dialogo interculturale e di conseguenza l'attività sociale;

14. sottolinea che gli enti locali e regionali hanno competenze importanti per quanto riguarda la promozione del dialogo interculturale, in particolare grazie al coordinamento delle reti locali e regionali multidimensionali nel settore della cultura che coinvolgono tutti gli attori rilevanti. In tale contesto è importante rafforzare i partenariati pubblico-privati;

15. si compiace del riconoscimento di istruzione, cultura e strategie rivolte ai giovani nella dichiarazione di Roma dei leader dell'UE⁽¹⁰⁾ e condivide l'opinione secondo cui «l'istruzione [...] e la cultura non vanno solo a vantaggio della competitività, ma anche dell'inclusività e della coesione delle nostre società»;

16. sottolinea l'importanza dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 (EYCH 2018) quale iniziativa significativa e accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia già annunciato una valutazione; evidenzia, in tale contesto, che gli effetti positivi dell'EYCH 2018 devono essere ulteriormente potenziati con misure di follow-up nei prossimi anni. Ciò deve riflettersi anche nei vari programmi di sostegno del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), al fine di sostenere la diffusione del patrimonio culturale europeo al di là del 2018;

17. ricorda che la mobilità degli artisti, resa possibile anche grazie al programma *Europa creativa*, contribuisce alla storia di successo dell'integrazione europea e ritiene pertanto necessario proseguire e ampliare tale programma;

18. è convinto che il patrimonio culturale contribuisca alla coesione sociale e alla qualità della vita. Grazie ai siti d'interesse storico, che non si trovano solo nelle località oggi favorite e molto visitate, ma anche in territori e regioni che devono attualmente far fronte a particolari sfide, il patrimonio culturale può offrire opportunità di sviluppo, anche grazie al considerevole potenziale di creazione di posti di lavoro. Osserva che ciò vale specialmente per le regioni interessate dal cambiamento demografico e da un calo della popolazione, per le regioni ultraperiferiche, nonché per gli agglomerati urbani che si trovano ad affrontare particolari sfide in termini di integrazione;

19. sottolinea che gli approcci partecipativi adottati dagli enti locali e regionali possono essere adatti ad assicurare che i progetti di sviluppo culturale poggino su un'ampia base sociale e a ottenere maggiore sostegno e identificazione a favore degli investimenti nel settore della cultura. Ciò consente di consolidare in maniera sostenibile la convivenza sociale e la responsabilità della società nei confronti del patrimonio culturale locale;

⁽⁷⁾ Convenzione dell'Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, approvata dalla Conferenza generale in occasione della sua 17^a sessione tenutasi a Parigi il 16 novembre 1972.

⁽⁸⁾ COM(2017) 673 final.

⁽⁹⁾ Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018) (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4).

⁽¹⁰⁾ https://europa.eu/european-union/eu60_it.

20. incoraggia gli enti locali e regionali a valutare le proprie esperienze relative a tali approcci partecipativi e a condividerle;
21. sostiene uno scambio rafforzato tra i diversi attori in merito a possibili progetti su come poter sviluppare ulteriormente biblioteche, musei e altri luoghi culturali quali luoghi d'incontro o «terzo luogo» per lo scambio di opinioni e la partecipazione a discussioni sul futuro delle nostre città e delle nostre regioni. In quest'ottica, va messa in evidenza la possibilità di utilizzare le reti d'informazione generale dell'UE, come *Europe Direct*;
22. chiede, al contempo, che lo scambio di esperienze a livello dell'UE tra gli enti locali e regionali e tra i rappresentanti delle istituzioni culturali di diverse regioni e diversi Stati membri sia promosso in modo più deciso;
23. rileva, in tal senso, che sono soprattutto le barriere linguistiche a costituire un ostacolo per gli attori locali e che esse devono essere superate con un'azione sostenuta a livello europeo;
24. si pronuncia inoltre a favore della prosecuzione delle misure di sostegno alle infrastrutture relative al patrimonio culturale nel prossimo QFP, con un'attenzione particolare rivolta alla forza di coesione socioculturale. È inoltre necessario rafforzare le catene di produzione legate a una gestione sostenibile del patrimonio culturale e sostenere i progetti di cooperazione intersettoriali, ad esempio tra patrimonio culturale e istruzione;
25. mette in evidenza che la cultura è responsabilità comune di tutti gli attori sociali (enti locali e regionali e Stati membri) ma richiede al contempo anche forme specifiche di finanziamento da parte del settore privato, nonché attività di volontariato e iniziative promosse dalla società civile;
26. sottolinea che la digitalizzazione del patrimonio culturale e delle forme di comunicazione offre un importante potenziale per il futuro: essa consente infatti di creare nuove possibilità di accesso, specialmente per le nuove generazioni, nonché di diffondere le conoscenze sulla diversità culturale in tutta Europa a livello transfrontaliero; osserva, inoltre, che la digitalizzazione ha di per sé un carattere transnazionale e rappresenta, a sua volta, uno strumento molto utile per lo sviluppo di un turismo diversificato e sostenibile;
27. esorta pertanto gli attori coinvolti a tutti i livelli a dare un forte sostegno a *Europeana* quale spazio pubblico digitale del nostro patrimonio;
28. sostiene la richiesta della piattaforma *Culture Action Europe* ⁽¹¹⁾ di garantire che almeno l'1 % del prossimo QFP sia destinato a tutti i settori politici e ai programmi di finanziamento legati alla cultura.

Influenza del patrimonio culturale sul turismo e sullo sviluppo economico delle regioni

29. evidenzia il valore del patrimonio culturale per lo sviluppo economico nelle regioni, principalmente attraverso il turismo, poiché il 26 % di tutti i viaggiatori dell'UE ⁽¹²⁾ dichiara che la cultura rappresenta un fattore chiave nella scelta della loro destinazione; tuttavia, la cultura costituisce anche un ulteriore fattore di localizzazione per migliorare l'attrattiva dei posti di lavoro;
30. rileva che il settore culturale e creativo contribuisce al PIL dell'UE con una percentuale superiore al 3 % e in misura pressoché uguale all'occupazione ⁽¹³⁾, e sta diventando un fattore economico di crescente importanza soprattutto negli agglomerati urbani;
31. richiama l'attenzione sul fatto che gli enti locali e regionali hanno integrato con successo l'industria culturale e creativa nelle proprie strategie di sviluppo e che ciò ha contribuito a incentivare l'economia locale, anche favorendo la creazione di nuove imprese di servizi qualificati e multisettoriali. Al fine di sfruttare maggiormente il potenziale creativo delle regioni sono auspicabili scenari di finanziamento più ampi sul piano sia economico che culturale;
32. osserva che, oltre alla priorità attribuita al risanamento e alla conservazione dei monumenti culturali, la questione della gestione e dell'attività di mediazione pedagogica degli istituti culturali è essenziale e determinante per realizzare appieno il potenziale di un monumento sul piano turistico-culturale, economico e sociale;
33. sottolinea che la gestione creativa del patrimonio culturale da parte degli artisti offre un potenziale particolare e innovativo per apprendere dalla storia a beneficio del futuro della società;

⁽¹¹⁾ <https://cultureactioneurope.org/files/2018/03/CAE-Reflection-paper-Agenda-for-Culture-2018.pdf>.

⁽¹²⁾ Inchiesta *Preferences of Europeans towards Tourism* (Le preferenze degli Europei in materia di turismo) — Eurobarometro Flash 432 (marzo 2016): <http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2065>.

⁽¹³⁾ https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries_it.

34. osserva che, oltre alla mancanza di risorse finanziarie, anche la scarsa visibilità e la scarsa consapevolezza politica delle risorse culturali costituiscono un ostacolo allo sviluppo del patrimonio culturale quale risorsa strategica di una regione;

35. accoglie con favore, in tale contesto, la creazione del marchio del patrimonio europeo e invita la Commissione ad adottare misure volte a diffonderne la notorietà;

36. sottolinea che la cultura (dopo i servizi pubblici e le infrastrutture quali l'edilizia abitativa, i trasporti pubblici e l'istruzione scolastica per i figli) riveste un ruolo decisivo per l'attrattiva di un luogo. In considerazione degli sviluppi attuali in termini di migrazione, mobilità intraregionale ed extraregionale e demografia, questo fatto assume un'importanza sempre maggiore per le strategie di sviluppo locali e regionali, al fine di accrescere la fidelizzazione della forza lavoro nelle regioni svantaggiate e di creare un equilibrio negli agglomerati urbani;

37. richiama l'attenzione sul fatto che il patrimonio culturale, oltre a un'offerta culturale contemporanea interessante, dovrebbe rappresentare anche un fattore sostenibile per il turismo, particolarmente efficace a livello regionale; osserva che ciò vale sia per le destinazioni più note quali i siti del patrimonio dell'umanità dell'Unesco oppure i siti a cui è stato assegnato il marchio del patrimonio europeo, sia per i molteplici siti del patrimonio culturale locale;

38. sottolinea che la diffusione geografica del patrimonio culturale offre l'opportunità, grazie a un'offerta turistica più ampia, di riorientare gli effetti del turismo culturale e di distribuirli in modo più efficace. Questo consente di decongestionare i luoghi che sono prossimi a raggiungere i limiti di capacità in termini di numero di turisti e per i quali un ulteriore aumento dell'affluenza turistica comporterebbe il danneggiamento del patrimonio culturale; sottolinea che la valorizzazione turistica del patrimonio culturale meno noto rappresenta un valido strumento per diversificare l'offerta turistica e fornire un volano di sviluppo sostenibile a territori marginali, tanto più se i singoli progetti di valorizzazione turistica risultino coerenti con più ampi piani di sviluppo territoriale e integrati nel sistema di servizi locali, soprattutto di mobilità sostenibile. Tale aspetto va considerato in particolare alla luce del fatto che in Europa il turismo culturale è in crescita e crea posti di lavoro non delocalizzabili.

Misure da adottare per lo sviluppo e lo sfruttamento del potenziale offerto dal patrimonio culturale

39. constata negativamente che la cultura è stata trascurata nella strategia Europa 2020 per lo sviluppo dell'UE;

40. chiede pertanto che, tenuto conto della sua comprovata importanza per la coesione dell'UE e per lo sviluppo socioeconomico di numerose regioni, la cultura, unitamente alle relative istituzioni e ai siti del patrimonio, sia considerata un settore fondamentale nella strategia di follow-up e nella pianificazione politica;

41. insiste sulla necessità che la cultura e il patrimonio culturale vengano integrati meglio nelle priorità del prossimo QFP, sia considerandoli in tutti i programmi che fissando un obiettivo di bilancio di oltre 2 miliardi di euro per il programma che succederà a *Europa creativa*;

42. sottolinea la presenza di partenariati culturali tra tutti gli Stati membri e, in tale contesto, esorta a sostenere maggiormente gli itinerari culturali tematici che oltrepassano i confini degli Stati membri, tra l'altro nel quadro del programma Interreg;

43. chiede che il sostegno a favore delle risorse del patrimonio culturale per lo sviluppo regionale costituisca un elemento importante della politica di coesione dopo il 2020; ritiene che la dotazione destinata al patrimonio culturale in senso lato debba essere aumentata e non debba essere in alcun caso ridotta; osserva che la concentrazione tematica dovrebbe tener conto delle questioni culturali, nella misura in cui tale aspetto venga mantenuto come regola dopo il 2020;

44. sottolinea l'importanza per l'UE di attuare un'autentica strategia di diplomazia culturale. A questo fine è indispensabile promuovere le relazioni e gli scambi artistici e culturali tra le regioni dell'UE, comprese quelle ultraperiferiche, e i paesi terzi, introducendo misure che agevolino la mobilità dei rispettivi artisti e delle loro opere verso i paesi terzi e viceversa. In tale contesto rinnova la propria esortazione alla Commissione perché questa dia priorità all'ulteriore sviluppo della diplomazia culturale in vista della sua integrazione nell'esercizio della politica esterna dell'UE ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁴⁾ CDR 5110/2016.

45. constata con rammarico che, nell'attuale periodo di programmazione dei fondi strutturali e del fondo di coesione, il massimale del bilancio dei progetti per gli investimenti del FESR nelle infrastrutture culturali fissato a 5 milioni di EUR dalla Commissione costituisce un ostacolo allo sviluppo di progetti di infrastrutture culturali di più ampia portata;
46. invita pertanto la Commissione a eliminare questo limite massimo arbitrario e a orientare i programmi in funzione di criteri sostanziali e degli obiettivi da conseguire, in particolare il valore aggiunto europeo;
47. si rivolge nuovamente alle parti coinvolte nei negoziati sull'accordo di recesso del Regno Unito invitandole a considerare le possibili ripercussioni dell'uscita di tale paese dai programmi dell'UE in materia di istruzione, cultura e gioventù, e a trovare soluzioni adatte a consentire il coinvolgimento di paesi terzi;
48. ritiene necessario che il Consiglio prosegua e sviluppi ulteriormente il proprio piano di lavoro per la cultura 2015-2018 ⁽¹⁵⁾;
49. sostiene l'obiettivo della Commissione di istituire un piano d'azione dell'UE a lungo termine per il patrimonio culturale ⁽¹⁶⁾, che permetterà alle attività nell'ambito dell'EYCH 2018 di assumere una dimensione permanente;
50. esorta la Commissione e il Consiglio a coinvolgere in modo più adeguato e decisamente più incisivo i rappresentanti delle regioni con le loro esperienze dirette in occasione delle conferenze e delle iniziative di apprendimento tra pari previste nelle conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura;
51. sostiene il rafforzamento della capacità finanziaria dello strumento di garanzia per il settore culturale e creativo e insiste sulla necessità di ampliarne il campo di applicazione e di integrare le piccole e medie imprese (PMI), al fine di riflettere adeguatamente il settore creativo e culturale;
52. invita gli Stati membri a promuovere maggiormente, nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), anche i progetti relativi alle infrastrutture culturali, all'istruzione, alla riqualificazione professionale, all'innovazione e alla cooperazione;
53. incoraggia gli enti locali e regionali, anche nei gruppi di lavoro Leader, a considerare le infrastrutture culturali nelle aree rurali come fattore importante per la coesione sociale, assicurando forme di mobilità sostenibile che permettano ai visitatori di fruire del paesaggio con il minimo impatto ambientale, come le vie ciclabili, i sentieri o le vie d'acqua;
54. esorta anche gli imprenditori che operano nel settore creativo e culturale ad adoperarsi attivamente per lo sviluppo della comunità e della società, anche replicando su scala europea modelli virtuosi di organizzazione delle reti tra imprese, a sostegno delle PMI del settore per valorizzare le eccellenze storico-culturali del loro territorio;
55. invita a cooperare strettamente con l'Associazione europea dei festival (EFA) nello sviluppo di scambi e iniziative di volontariato sotto l'egida del corpo europeo di solidarietà nell'ambito della cultura e del patrimonio culturale, nel quadro dell'EYCH 2018 e al di là di esso;
56. raccomanda che l'UE, nel suo ruolo di promotrice sussidiaria, focalizzi l'attenzione in misura maggiore sui progetti culturali, in particolare a livello regionale e interregionale;
57. constata con rammarico la mancanza di valutazioni comparative a livello europeo ed esorta pertanto gli Stati membri e la Commissione europea a commissionare periodicamente valutazioni e studi approfonditi in maniera da consentire un raffronto europeo e a tenere conto delle conoscenze acquisite nei dibattiti politici a tutti i livelli;
58. rifiuta tuttavia l'idea di effettuare una raccolta di dati periodica ed esaustiva e di imporre obblighi di rendicontazione, in quanto la considera eccessivamente burocratica;
59. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che un numero di regioni notevolmente superiore rispetto a quello riportato nelle strategie di specializzazione intelligente (S3) definisca il patrimonio culturale e la creazione culturale come fattori importanti per lo sviluppo regionale;
60. chiede pertanto un miglior finanziamento della ricerca in tale ambito, anche al di là della forte concentrazione sulle S3;

⁽¹⁵⁾ GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4.

⁽¹⁶⁾ Questo piano potrebbe costituire il seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e potrebbe essere deciso in occasione delle *Assises du Patrimoine*.

61. invita le regioni che individuano nel proprio patrimonio culturale una risorsa particolarmente significativa a considerare anche tale aspetto nella loro S3;
62. in questo contesto deplora che l'accessibilità alle arti e alla cultura, fondamentali per la coesione sociale e per l'inclusività, non sia sancita nel pilastro europeo dei diritti sociali ⁽¹⁷⁾;
63. chiede che il sostegno alla biblioteca virtuale *Europeana* sia confermato e rafforzato integrando gli approcci nazionali alla digitalizzazione. Il decimo anniversario di *Europeana*, che si celebra nel 2018, costituisce un'occasione ideale per passare alla fase di sviluppo successiva;
64. esorta la Commissione ad ampliare l'assegnazione di premi e riconoscimenti, indipendentemente dal fatto che nei progetti siano confluiti fondi dell'UE o meno. La premiazione di progetti innovativi dà loro una maggiore visibilità anche al di fuori della regione e dello Stato membro direttamente interessati, incentiva gli scambi a livello europeo e stimola a intraprendere azioni simili in altre regioni d'Europa;
65. ribadisce il proprio forte sostegno alle capitali europee della cultura (2020-2033) e chiede la prosecuzione dell'iniziativa oltre il 2033, visto che dovrebbe rispecchiare ancora di più la ricchezza culturale europea in tutta la sua diversità e promuovere, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, lo sviluppo a lungo termine di uno spazio culturale comune europeo. In tale contesto si rammarica del fatto che la Commissione abbia deciso di escludere il Regno Unito dall'edizione 2023, considerato che lo spazio culturale comune europeo va al di là delle frontiere dell'UE;
66. raccomanda che il presente parere d'iniziativa venga presentato al Consiglio dei ministri della Cultura che si terrà il 22 e il 23 maggio 2018 e che verterà sul futuro dell'UE attraverso una visione a lungo termine per i contenuti culturali europei e sulla necessità di integrare il patrimonio culturale europeo in tutte le direttive;
67. invita i membri del CdR ad avviare uno scambio regolare di informazioni in merito ai progetti e alle esperienze riguardanti i siti del patrimonio culturale presenti nelle loro regioni.

Bruxelles, 17 maggio 2018.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERTZ

⁽¹⁷⁾ CDR 3141/2017.

III

(Atti preparatori)

COMITATO DELLE REGIONI

129^a SESSIONE PLENARIA DEL CDR, 16.5.2018 – 17.5.2018

Parere del Comitato europeo delle regioni — Revisione del meccanismo unionale di protezione civile

(2018/C 361/07)

Relatore: Adam BANASZAK (PL/ECR), vicepresidente del consiglio regionale della Cuiavia-Pomerania

Testi di riferimento: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

COM(2017) 772 final/2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni — Potenziare la gestione delle catastrofi da parte dell'UE: rescEU solidarietà e responsabilità

COM(2017) 773 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Articolo 1, paragrafo (1)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:	La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:
(1) L'articolo 3 è così modificato:	(1) L'articolo 3 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):	a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):
«e) incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi»;	«e) incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi»;
b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:	b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
«a) progressi nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibili alla Commissione le rispettive valutazioni del rischio, una valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi e una sintesi della propria pianificazione della gestione delle catastrofi di cui all'articolo 6»;	«a) progressi nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibili alla Commissione le rispettive valutazioni del rischio, una valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi e una sintesi della propria pianificazione della gestione delle catastrofi di cui all'articolo 6»;
	c) dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Il meccanismo unionale assegna un ruolo fondamentale al rafforzamento della resilienza alle catastrofi, tra cui i rischi di inondazioni, terremoti e incendi, tramite opportunità di formazione con unità locali di risposta alle catastrofi, comprese le associazioni di volontariato.»

Articolo 1, paragrafo (3)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(3) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:	(3) all'articolo 5, paragrafo 1,
«a) agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni»;	a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri e tra gli enti locali e regionali che condividono rischi comuni»;
	b) al paragrafo 1, dopo la lettera f) è aggiunta una nuova lettera g): «g) elabora linee guida e criteri d'intervento per la riqualificazione sismica del patrimonio abitativo e infrastrutturale entro il 31 dicembre 2018»;
	c) al paragrafo 1, la lettera h) è così modificata: «h) promuove l'uso di vari fondi dell'Unione che possano sostenere la prevenzione sostenibile delle catastrofi e mette a disposizione informazioni facilmente accessibili, sia online che in formato cartaceo negli uffici della Commissione negli Stati membri, su come accedere a tali possibilità di finanziamento».

Motivazione

In molti casi gli enti locali o quelli regionali conoscono meglio i rischi di catastrofi rispetto alle autorità nazionali.

È necessario un quadro di norme tecniche moderno ed omogeneo che, insieme agli Eurocodici, definisca la classificazione della vulnerabilità sismica e criteri di priorità. Le linee guida applicative coniugano il rafforzamento sismico delle costruzioni esistenti con l'efficientamento energetico.

Articolo 1, paragrafo (4)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(4) L'articolo 6 è così modificato:	(4) L'articolo 6 è così modificato:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:	a) le lettere a), b) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e le mettono a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni tre anni;	«a) effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato in consultazione con gli enti locali e regionali competenti e in linea con il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi. Una serie di dati selezionati contenuti in queste valutazioni del rischio — informazioni di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del meccanismo -dovrebbe essere messa a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni tre anni;
b) elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato sulla base delle valutazioni del rischio di cui alla lettera a) e tenendo conto della valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi di cui alla lettera c) e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)».	b) elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato sulla base delle valutazioni del rischio di cui alla lettera a) e tenendo conto della valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi di cui alla lettera c) e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)»;
b) sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:	b) sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:
«Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. L'Unione prende in debita considerazione i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di prevenzione e preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex ante previsto dai fondi strutturali e di investimento europei».	«Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani di prevenzione e preparazione nei limiti posti dall'articolo 346, paragrafo 1, lettera a), del TFUE in relazione alla divulgazione di informazioni contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza e fornirà loro un quadro di orientamento per l'elaborazione di tali piani, i quali devono prevedere sforzi a breve e lungo termine. L'Unione prende in debita considerazione i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di prevenzione e preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex ante previsto dai fondi strutturali e di investimento europei».

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
«La Commissione può anche istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe».	«La Commissione può anche istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri — anche a livello regionale e locale — esposti a catastrofi analoghe».

Motivazione

È necessario che le valutazioni dei rischi non vengano elaborate con un metodo «dall'alto», ossia ignorando gli enti locali/regionali. Gli enti subnazionali possono disporre di maggiori informazioni sui rischi esistenti in un determinato territorio, e i loro rappresentanti devono essere attivamente coinvolti nell'elaborazione delle valutazioni dei rischi.

Articolo 1, paragrafo (4 bis) — inserire un nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
—	L'articolo 8, lettera a), è così modificato: «La Commissione svolge le seguenti azioni di preparazione: a) gestisce l'ERCC in coordinamento con i pertinenti organismi esistenti a livello nazionale, regionale e locale;».

Motivazione

È indispensabile garantire e prendere le opportune disposizioni affinché l'ERCC sia gestito in coordinamento con i pertinenti organismi a livello nazionale e regionale al fine di impedire l'utilizzo di strutture parallele o il ricorso a procedure di mobilitazione poco chiare a livello europeo.

Articolo 1, paragrafo (6)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(7) I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali.	(7) I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale, a discrezione dello Stato membro che li fornisce , previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC.

Motivazione

Poiché non è possibile prevedere in quale situazione concreta (sia dal punto di vista dello Stato membro che offre l'assistenza che di quello che la richiede) sarà necessaria un'assistenza, la decisione di inviare o meno tale assistenza deve restare di competenza di tali Stati membri.

Articolo 1, paragrafo (9)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
9) All'articolo 13, il titolo e la prima frase del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti: «Rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile 1. La Commissione istituisce una rete di soggetti <i>e</i> istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile. La rete svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze:»	9) All'articolo 13, il titolo e la prima frase del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti: «Rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile 1. La Commissione istituisce una rete di soggetti, istituzioni <i>e organizzazioni del settore del volontariato e delle comunità</i> coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile. La rete svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze:»

Motivazione

Il settore del volontariato e delle comunità può avere un ruolo importante nel creare resilienza dopo una catastrofe, sebbene spesso tale ruolo sia sottovalutato.

Articolo 1, paragrafo (10)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(10) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile. La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza».	(10) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile <i>e riporta come minimo le seguenti informazioni:</i> <i>a) il tipo di catastrofe grave;</i> <i>b) l'area colpita e le aree potenzialmente minacciate dalla catastrofe;</i> <i>c) il tempo e le risorse finanziarie e materiali necessari per rimediare alle conseguenze di una catastrofe in atto o imminente.</i>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza».

Motivazione

Nel caso di una catastrofe grave, informazioni più circostanziate da parte degli Stati membri consentirebbero di rendere più efficace, mirato ed efficiente in termini di costi l'intervento del meccanismo unionale, nonché di conseguire più rapidamente gli obiettivi perseguiti, il che nella reazione alle catastrofi riveste una grande importanza.

Articolo 1, paragrafo (11 bis) — inserire un nuovo punto

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
—	(11) <i>All'articolo 16, il paragrafo 3, lettera b), è sostituito dal seguente:</i> «b) <i>effettuando immediatamente raccomandazioni, se possibile in cooperazione con il paese colpito nonché, se del caso, con punti di contatto regionali e locali, in funzione delle necessità sul campo ed eventuali piani prestabiliti pertinenti, invitando gli Stati membri a inviare mezzi specifici e facilitando il coordinamento dell'assistenza richiesta;</i>».

Motivazione

Il collegamento diretto con punti di contatto regionali e locali può rivelarsi molto utile per accelerare la tempistica nel formulare le raccomandazioni e per il grado di accuratezza delle informazioni trasmesse. Questo è vero soprattutto nel caso di catastrofi di grandi dimensioni, quando la capacità di reazione rapida da parte delle autorità nazionali è limitata.

Articolo 1, paragrafo (14)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(14) L'articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) istituire, gestire e mantenere rescEU conformemente all'articolo 12»; [...]	(14) L'articolo 21 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) istituire, gestire e mantenere rescEU conformemente all'articolo 12»; b) sono aggiunte le seguenti lettere n) e o): «n) <i>sostenere l'organizzazione di consulenza e seminari destinati agli enti locali e regionali e ad altre organizzazioni pertinenti, al fine di integrare politiche/programmi con strumenti finanziari la cui attuazione potrebbe contribuire alla prevenzione e all'attenuazione delle conseguenze dei fenomeni meteorologici e delle catastrofi;</i> o) <i>sostenere la realizzazione di prove di stress e un processo di certificazione delle capacità di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile.</i>» [...]

Motivazione

La prevenzione delle catastrofi comporta costi inferiori rispetto alla ripresa dopo una catastrofe. È quindi giustificato integrare azioni in grado di sfociare in investimenti che, direttamente o indirettamente, riducano il rischio di catastrofi o che contribuirebbero ad attenuarne le conseguenze.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI****Osservazioni generali**

1. conviene con la Commissione circa il fatto che le gravissime catastrofi registrate negli ultimi tempi hanno messo a nudo i limiti del meccanismo unionale di protezione civile; sottolinea tuttavia che, sebbene tale meccanismo necessiti di una riforma, occorre continuare a incentrare l'azione principalmente sullo sviluppo della resilienza alle catastrofi. Focalizzarsi sulla risposta alle catastrofi in un periodo in cui queste ultime si verificano con sempre maggiore frequenza e intensità non consentirà di affrontare il problema alla radice. A livello dell'Unione europea, il principio della resilienza alle catastrofi e quello di una «migliore ricostruzione» devono essere sistematicamente integrati in tutte le politiche e in tutti i fondi dell'UE. Ribadisce che tale principio deve costituire un elemento fondante anche delle politiche di investimento dell'UE, in modo tale che il denaro pubblico aiuti le comunità a diventare maggiormente resilienti agli effetti negativi delle catastrofi e non metta a rischio la vita dei cittadini ⁽¹⁾;
2. osserva che, come indicato dai risultati dell'indagine Eurobarometro del maggio 2017, l'opinione pubblica è favorevole all'idea che l'UE sia di aiuto (grazie al suo ruolo nel campo della protezione civile) nel coordinamento della risposta alle catastrofi negli Stati membri;
3. rileva che la proposta di decisione e la comunicazione in esame costituiscono un passo avanti da parte della Commissione europea verso una maggiore semplificazione e un ulteriore snellimento della legislazione;
4. dal momento che concorda con la conclusione della Commissione secondo cui i cambiamenti climatici aggravano il rischio di calamità naturali, chiede alle istituzioni dell'UE di fare in modo che l'azione per il clima dell'Unione sia maggiormente incentrata sull'attenuazione del rischio di catastrofi e sulla realizzazione di un'Europa più resiliente a queste ultime tramite un approccio di governance gestito in ambito locale, basato sul territorio e multilivello;
5. rileva che la proposta della Commissione si concentra fortemente sulla risposta, e che in parecchi casi il meccanismo è attivato a seguito di catastrofi di natura ciclica. Occorre quindi esercitare pressioni sugli Stati membri affinché adottino adeguate misure preventive in termini di mantenimento di sufficienti capacità di risposta a livello nazionale;
6. sottolinea l'importanza di allineare le proposte della Commissione con il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi al fine di garantire un'azione comune, aumentare il sostegno alla capacità ed evitare i doppioni, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di strategie di riduzione dei rischi di catastrofi a livello nazionale e locale;
7. osserva che migliorare il meccanismo unionale di protezione civile forma parte integrante delle iniziative mirate ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Sottolinea che occorre potenziare le sinergie tra le reti che si propongono di affrontare il fenomeno dei cambiamenti climatici e quelle che operano nel campo della resilienza alle catastrofi. Insiste inoltre sulla necessità di creare maggiori sinergie tra il Patto dei sindaci per il clima e l'energia e la campagna *Making Cities Resilient* («Rendere le città resilienti») promossa dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi.

Il ruolo degli enti locali e regionali

8. concorda in merito alla necessità di rafforzare la protezione civile alla luce dell'attuale evoluzione in materia di catastrofi (tanto le catastrofi connesse ad eventi meteorologici quanto quelle collegate alla sicurezza interna), ma sottolinea anche che il metodo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nell'adottare un approccio territoriale e di tipo partecipativo più forte. L'azione a livello di Unione europea deve essere incentrata sul coordinamento e sul sostegno delle iniziative degli Stati membri e dei loro enti locali e regionali. Fa notare che gli interventi operati dalle comunità locali rappresentano il modo più rapido ed efficace di limitare i danni causati da una catastrofe;
9. invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere anche gli enti locali e regionali nel processo di selezione degli investimenti pianificati in tutti i programmi pertinenti e nella discussione sulle eventuali modifiche;

⁽¹⁾ COR 02646/2014; CDR 5035/2016.

10. sottolinea che le disposizioni in materia di valutazione del rischio e di pianificazione della gestione del rischio, quali quelle introdotte dalla legislazione sulla protezione civile o dalla direttiva dell'UE sulle alluvioni, devono essere redatte in collaborazione con gli enti locali e regionali. Molto spesso, infatti, i livelli di governo locali e regionali conoscono meglio i rischi rispetto al governo centrale. Sollecita l'adozione di un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'elaborazione dei summenzionati piani di valutazione e pianificazione, e insiste anche sulla necessità che i vari livelli di governo locale, regionale e nazionale condividano le loro buone pratiche;
11. ribadisce ⁽²⁾ che occorre creare un quadro per i piani di gestione dei rischi che possa poi servire da orientamento per gli Stati membri, e che consentirebbe anche di confrontare più agevolmente i contenuti di tali piani. Fa osservare che un quadro UE sarebbe conforme al principio di sussidiarietà. Sottolinea che gli enti locali e regionali dovrebbero essere in grado di elaborare i loro propri piani di gestione del rischio, ma che un quadro UE che sia di aiuto fornendo degli orientamenti sarebbe utile;
12. raccomanda alla Commissione europea di gestire il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (*Emergency Response Coordination Centre — ERCC*) in cooperazione con le autorità nazionali e gli enti regionali dei paesi che partecipano al meccanismo unionale di protezione civile;
13. sottolinea che tanto gli enti locali e regionali quanto il settore del volontariato e delle comunità devono essere coinvolti nella rete dell'Unione europea di conoscenze in materia di protezione civile, istituita di recente;
14. esorta la Commissione ad elaborare, in collaborazione con le autorità nazionali e gli enti regionali e locali, una strategia di preparazione alle catastrofi comprensiva di un programma di formazione e di esercitazioni, nonché altri elementi quali l'invito a presentare proposte, il programma di scambio di esperti e lo sviluppo di scenari di rischio del meccanismo unionale;
15. osserva che una comunicazione efficace sul meccanismo unionale andrebbe rivolta agli attori regionali e locali al fine di migliorare la gestione del rischio, non solo a livello transfrontaliero ma anche tra autorità europee, nazionali, regionali e locali;
16. mette l'accento sull'importanza di campagne divulgative d'informazione a livello nazionale e subnazionale sul meccanismo unionale e sui rischi individuati in ambito locale e regionale nei pertinenti documenti di valutazione dei rischi per questi territori. Sottolinea ancora una volta quanto sia importante che queste campagne informative siano rivolte anche alle scuole.
17. appoggia l'invito a creare un nuovo Erasmus per la Protezione civile in linea con le regole e i principi del regolamento (UE) n. 1288/2013 che istituisce «Erasmus+» ⁽³⁾. Questo nuovo programma Erasmus dovrebbe includere una dimensione internazionale ed essere aperto ai rappresentanti non soltanto nazionali, ma anche regionali e locali;

Possibilità di finanziamento

18. esorta la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo a intensificare la loro azione in vista di una maggiore coerenza con altri strumenti dell'UE in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi. Si dovrebbe pervenire a un tale risultato non solo creando un collegamento tra il meccanismo unionale e le politiche in materia di coesione, sviluppo rurale, salute e ricerca, oltre che promuovendo l'integrazione di queste attività nelle politiche ambientali, ma anche valutando come sia possibile rafforzare questi collegamenti nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale e delle regole che disciplinano l'utilizzo dei fondi;
19. osserva che, per il periodo successivo al 2020, la Commissione sta valutando se introdurre condizionalità ex ante per il ricorso alla valutazione del rischio e alla pianificazione della gestione del rischio nel quadro sia della politica di coesione che del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Fa osservare che introdurre condizionalità ex ante basate soltanto sulla valutazione del rischio e sulla pianificazione della gestione del rischio non servirà a conseguire la resilienza alle catastrofi: quest'ultima deve rientrare tra i criteri stabiliti nelle regole che disciplinano l'utilizzo dei fondi in quanto parametro che tutti i progetti finanziati dall'UE devono soddisfare;
20. approva la volontà della Commissione di diffondere più ampiamente le conoscenze scientifiche e di affidarsi maggiormente ai risultati della ricerca scientifica nell'adottare e attuare le misure di prevenzione. Insiste sull'importanza della collaborazione con il settore privato per attuare una politica aperta in materia di dati e garantire che gli interessi commerciali non prevalgano sulla sicurezza e il benessere dei cittadini;

⁽²⁾ CDR 740/2012.

⁽³⁾ 2017/0309(COD) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

21. sottolinea che le comunità vanno incoraggiate a pianificare l'autoassistenza, dato che spesso occorre parecchio tempo prima che gli aiuti esterni possano raggiungerle. Chiede quindi che l'azione dell'UE si concentri sulla fornitura di un'assistenza tecnica per la formazione che serva a rafforzare le capacità di autoassistenza delle comunità, in modo tale da prepararle meglio a reagire alle catastrofi in una fase iniziale ma anche ad arginarle. Formazioni e attività educative mirate per gli operatori responsabili della sicurezza dei cittadini, ad esempio i leader delle comunità, gli operatori sociali e i prestatori di assistenza medica, oltre che per i servizi di soccorso e di lotta agli incendi, possono rivelarsi utili per arginare le catastrofi e ridurre il numero di vittime sia durante che dopo una crisi ⁽⁴⁾;

22. sottolinea ancora una volta il ruolo importante che svolge il settore privato non solo nel conseguire la resilienza alle catastrofi, ma anche nel consentire una ripresa efficiente e tempestiva dopo che queste si sono verificate. Ad esempio, i sistemi di assicurazione privati sono fondamentali per disincentivare i comportamenti a rischio e promuovere una maggiore consapevolezza del rischio stesso, oltre che per favorire la ripresa dopo una catastrofe ⁽⁵⁾.

Una riserva specifica di risorse dell'UE: rescEU

23. prende atto della proposta della Commissione di creare una specifica e distinta riserva di risorse, chiamata «rescEU», per integrare le capacità di risposta alle catastrofi dei singoli Stati membri ma anche per rafforzare la capacità collettiva di affrontarle. In base alla proposta della Commissione, «rescEU» diventerà un importante strumento di risposta in futuro, in particolare per l'attuazione transfrontaliera. Deplora però il fatto che la proposta della Commissione non sia corredata di una valutazione d'impatto, la cui assenza fa sì che la Commissione non sia in grado di presentare delle opzioni alternative. Per garantire il rispetto del principio di sussidiarietà, l'obiettivo e la missione di una riserva «rescEU» devono essere perseguiti in modo che la responsabilità principale rimanga a livello di Stati membri, pur favorendo al tempo stesso un'accresciuta interazione tra gli Stati membri e gli enti locali e regionali colpiti dalle catastrofi. Per dare una risposta rapida ed efficace è essenziale poter disporre di unità locali bene attrezzate e composte di personale adeguatamente formato, così come è fondamentale il ruolo che svolgono le associazioni di volontariato a livello di comunità. Gli Stati membri devono garantire risorse finanziarie adeguate alle unità incaricate di fornire la risposta delle autorità pubbliche alle catastrofi. Sottolinea, tuttavia, che la preoccupazione principale deve rimanere quella di sviluppare la resilienza alle catastrofi, in modo da diminuirne il rischio e ridurre al minimo i danni che ne derivano;

24. accoglie con favore la semplificazione del sistema attuale ottenuta introducendo un tasso di cofinanziamento unico (75 %) per i costi di adattamento, riparazione, trasporto e i costi operativi delle risorse impegnate nel pool europeo di protezione civile; approva inoltre la decisione di ridurre l'onere finanziario per gli Stati partecipanti aumentando i costi ammissibili e portando il tasso di cofinanziamento al 75 %, ma sottolinea al tempo stesso che la nuova riserva specifica deve offrire un sostegno e non sollevare gli Stati membri dall'obbligo di sviluppare le loro proprie capacità di soccorso;

25. osserva che la configurazione proposta per la riserva «rescEU» include risorse che sono state già impegnate in misura sufficiente nel pool volontario; è quindi favorevole a mantenere la possibilità per la Commissione di riconfigurare il pool «rescEU», di concerto con gli Stati membri, per adeguarlo pienamente alle carenze riscontrate in termini di capacità;

26. propone che la partecipazione a rescEU da parte sia di enti pubblici degli Stati membri che di soggetti del settore privato avvenga su base volontaria.

Sussidiarietà e proporzionalità

27. sottolinea che la protezione civile è un ambito nel quale l'azione dell'Unione è intesa a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. Il CdR sottolinea a sua volta che la Commissione deve garantire che l'obiettivo della nuova riserva specifica di risorse che è stata creata sia quello di coordinare, sostenere e completare l'azione degli Stati membri e non quello di fornire all'UE risorse proprie o di assegnarle nuove competenze. Fa notare che rivolgere maggiore attenzione al sostegno e all'assistenza mirati a migliorare le capacità di risposta delle comunità locali può essere un modo per garantire una reazione più efficace alle catastrofi nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Bruxelles, 16 maggio 2018.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERT

⁽⁴⁾ CDR 02646/2014.

⁽⁵⁾ CDR 05035/2016; CDR 02646/2014.

Progetto del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

(2018/C 361/08)

Relatore: Mark WEINMEISTER (DE/PPE), sottosegretario del Land Assia con delega agli Affari europei

Testo di riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

COM(2017) 753 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 2, inserire un nuovo considerando prima dell'attuale considerando 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<i>In relazione agli standard qualitativi minimi e ai valori di parametro essenziali e cautelativi a tutela della salute per le acque destinate al consumo umano sono necessari dei requisiti minimi, affinché siano definiti obiettivi minimi di qualità ambientale da raggiungere in collegamento con altre prescrizioni e misure adottate a livello dell'UE, al fine di garantire e promuovere l'uso sostenibile delle acque destinate al consumo umano. Tra queste misure rientrano in particolare quelle idonee a garantire, attraverso la protezione delle acque, la purezza delle acque di superficie e sotterranee.</i>

Motivazione

Il considerando proposto è formato da passaggi tratti dai considerando soppressi 5 e 8. È essenziale poter controllare l'influenza di fonti di emissione ambientale derivanti da settori quali le acque reflue, l'industria e l'agricoltura, che possono incidere in varia misura sui livelli qualitativi dei corpi idrici, stabilendo norme di qualità ambientale basate sul principio «chi inquina paga» e sul principio di precauzione. In ultima analisi, l'elemento decisivo ai fini della portata di tali emissioni è la misura in cui la qualità dell'acqua potabile dovrà essere garantita nel medio e nel lungo termine. Per ragioni di tutela della salute è da respingere una gestione delle risorse di acqua potabile che favorisce una soluzione «a valle». L'obiettivo delle «acque destinate al consumo umano» richiede l'adozione di strategie e misure corrispondenti in vari settori ambientali, il che è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 7. La valutazione sanitaria dei valori di parametro dell'OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE), e l'allocatione consente di garantire temporaneamente la fornitura di acqua potabile senza svantaggi per la salute. Del resto, il nuovo articolo 12 abolisce questo approccio.

Emendamento 2

Considerando 5

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la <i>Legionella</i>, aggiungere <i>sei</i> parametri o gruppi di parametri chimici e prevedere a titolo precauzionale valori di riferimento per tre composti interferenti endocrini considerati rappresentativi. Nel rispetto del principio di precauzione, per tre dei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi — ancorché praticabili — rispetto a quelli proposti dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.	L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la <i>Legionella</i>, aggiungere nove parametri o gruppi di parametri chimici tre dei quali sono composti interferenti endocrini considerati rappresentativi, e tenere in considerazione i valori guida raccomandati dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.

Motivazione

La proposta della Commissione non fornisce alcuna definizione del concetto di valori di riferimento da prevedere a titolo precauzionale. Al paragrafo 5 della sua proposta, nel punto «Illustrazione dettagliata del modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni dell'OMS in materia di parametri e valori di parametro», la Commissione spiega che, secondo l'OMS, per i tre interferenti endocrini non sussistono attualmente rischi comprovati per la salute derivanti dall'acqua potabile, né è probabile che si profilino. La fissazione, da parte della Commissione, di livelli di concentrazione per queste tre sostanze non è motivata in modo trasparente né è chiara dal punto di vista scientifico. Si raccomanda pertanto — come lo giustifica anche sufficientemente l'esigenza di salvaguardare la salute (acqua destinata al consumo umano) —, di prevedere, come valori di parametro, i valori guida proposti dall'OMS.

Emendamento 3

Dopo l'attuale considerando 5, reintrodurre parti dei considerando 13 e 16 che sono stati soppressi

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<i>I valori parametrici si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili, sono in genere fondati sugli orientamenti stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità per la qualità dell'acqua potabile, tengono conto del principio di precauzione e offrono pertanto un livello elevato di tutela della salute.</i>

Motivazione

Al fine di fornire indicazioni chiare sui valori di parametro, bisognerebbe mantenere quanto espresso nei considerando 13 e 16 che la Commissione propone di sopprimere. In combinato disposto con l'articolo 18 (Revisione degli allegati), va indubbiamente constatato che i valori di parametro si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio di precauzione. Questo si collega al nuovo articolo 12, paragrafo 3, in base a cui gli Stati membri dovranno considerare «automaticamente» qualsiasi mancata conformità ai requisiti minimi applicabili ai valori di parametro come un potenziale pericolo per la salute umana. Come già spiegato nella motivazione dell'emendamento 1, la valutazione sanitaria dei valori di parametro dell'OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE) e non su un potenziale pericolo immediato. A questo riguardo sussiste una contraddizione rispetto all'OMS.

Emendamento 4

Considerando 9

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e i portatori di interessi, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento.	La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche (<i>particelle con un elevato tenore di polimeri di dimensioni comprese tra 1 nm e 5 mm</i>), <i>tenore di</i> nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e i portatori di interessi, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento. <i>A tal proposito gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni normative e regolatorie che inducano le autorità territoriali e gli stessi gestori di servizi idrici a dotarsi di strumenti di verifica degli effetti derivanti dalle scelte sugli investimenti. L'impatto dei prelievi e la pressione sui corpi idrici prodotta dagli scarichi dovrebbero essere i principali drivers di riferimento per costruire modelli ambientali unitari di previsione e gestione, utili alla valutazione delle migliori condizioni di sostenibilità ambientale, oltre che socioeconomica, degli interventi sulle reti e sugli impianti per garantire idonei servizi idrici integrati, secondo le vocazioni socioeconomiche dei territori di riferimento.</i>

Motivazione

Le microplastiche rappresentano una notevole fonte di contaminazione che dovrebbe essere monitorata dagli Stati membri. Nell'emendamento viene proposta una definizione utilizzata dal ministero svedese dell'Ambiente. Si raccomanda inoltre di utilizzare il termine «tenore di nitrati», in quanto, sebbene dal punto di vista chimico esista solo il «nitrato», in questo contesto si intende il tenore di tali sostanze.

Emendamento 5

Considerando 11

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della <i>Legionella</i> causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano sulla base della relativa dichiarazione di prestazione effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS, e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione non sia nociva per la salute umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora tali misure comportassero limitazioni della libera circolazione di prodotti e materiali nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero essere debitamente giustificate e rigorosamente proporzionate, e non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.	I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della <i>Legionella</i> causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica delle sostanze rilasciate da prodotti e materiali nell'acqua destinata al consumo umano.

Motivazione

Si raccomanda di non utilizzare il regolamento sui prodotti da costruzione (regolamento (UE) n. 305/2011) per disciplinare la verifica delle sostanze rilasciate nell'acqua destinata al consumo umano da prodotti e materiali. La fissazione di criteri e valori parametrici per la migrazione nell'acqua potabile di sostanze provenienti da prodotti da costruzione rappresenta un'esigenza rilevante ai fini sanitari e, conformemente al regolamento sui prodotti da costruzione, non esistono finora norme armonizzate — solo sulla base di una dichiarazione di prestazione — relative ai criteri di verifica e ai contenuti di prestazione per i requisiti sanitari. Per i fabbricanti non è possibile elaborare e produrre dichiarazioni per livelli e classi di prestazione. Inoltre, pur con un'eventuale apposizione del marchio CE, per i prodotti da costruzione commercializzati con tale marchio non si può determinare se la dichiarazione di prestazione (ad esempio sulla resistenza meccanica) indichi anche un pericolo per la salute umana a seguito della migrazione di sostanze nell'acqua potabile. Le sostanze rilasciate nell'acqua possono provenire anche da altri materiali, oltre ai prodotti da costruzione. In questo contesto, pertanto, il regolamento sui prodotti da costruzione non è del tutto adatto, e la verifica e la regolamentazione dovrebbero riguardare tutti i materiali. Tuttavia, informazioni verificate sulla migrazione nell'acqua potabile di sostanze provenienti da altri prodotti sono disponibili con il sistema concordato tra quattro Stati membri, il quale fornisce una base collaudata e notificata per l'introduzione di un regime di verifica e valutazione uniforme a livello europeo per i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile. Sarebbe opportuno integrare in futuro nella direttiva dell'UE sull'acqua potabile i requisiti igienici e altri requisiti direttamente collegati. I quattro Stati membri che partecipano all'iniziativa sono la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. Si vedano anche gli emendamenti 13 e 14 all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera c).

Emendamento 6

Considerando 12

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<i>Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011. Tale regolamento consente la definizione di norme europee per l'armonizzazione dei metodi di valutazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e la determinazione dei livelli di soglia o classi relativi al livello di prestazione di una caratteristica fondamentale. A tal fine, nel programma di lavoro di normalizzazione del 2017 è stata inserita una specifica richiesta di avviare i lavori di normazione in materia di igiene e di sicurezza per i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; una norma in tal senso sarà emanata entro il 2018. La pubblicazione della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantirà un processo decisionale razionale per l'immissione sul mercato o la commercializzazione dei prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Di conseguenza, occorre eliminare le disposizioni concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con le acque destinate al consumo umano, sostituirle in parte con disposizioni relative alla valutazione del rischio della distribuzione domestica e integrarle con le pertinenti norme armonizzate applicabili conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.</i>	

Motivazione

Dato che il regolamento (UE) n. 305/2011 non armonizza il requisito di base in materia di igiene e salute [allegato I, paragrafo 3, lettera e)] per i prodotti in relazione alle norme per i prodotti e le verifiche e quindi non armonizza neppure le indicazioni di prestazione per le sostanze rilasciate nelle acque destinate al consumo umano, al fine di prevenire i rischi per la salute umana vi sono sufficienti ragioni per non applicare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 [cfr. anche l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c)]. Un'iniziativa di armonizzazione delle norme è già fallita in passato. Come soluzione si raccomanda di integrare i requisiti direttamente collegati all'igiene nella direttiva dell'UE sull'acqua potabile. Si vedano anche gli emendamenti 13 e 14 all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera c).

Emendamento 7

Considerando 15

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre, è importante precisare che l'inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici dovrebbe automaticamente essere considerata dagli Stati membri come un potenziale pericolo per la salute umana. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.	In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre, è importante precisare che l'inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici potrebbe, nei singoli casi, essere considerata dagli Stati membri come un potenziale pericolo per la salute umana. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.

Motivazione

Non è raccomandabile considerare automaticamente il superamento dei valori di parametro come un potenziale pericolo per la salute umana. In quanto, come già spiegato nella motivazione dell'emendamento 1, la valutazione sanitaria dei valori di parametro dell'OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE) e non su un potenziale pericolo immediato, il che appare contraddittorio. Questo, inoltre, complica la comunicazione con i consumatori, nei quali tende a creare maggiori paure e perdita di fiducia, finendo per favorire il consumo di acqua in bottiglia. Questo risultato sarebbe in contraddizione con lo spirito della proposta di direttiva. Si propone di mantenere l'articolo 9 «Deroghe» della direttiva 98/83/CE che la Commissione propone invece di sopprimere.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 9

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
3. per «fornitore di acqua» si intende l'azienda che fornisce, in media, almeno 10 m ³ di acqua destinata al consumo umano al giorno;	3. per «fornitore di acqua» si intende l'azienda chiaramente identificabile che fornisce, in media, almeno 10 m ³ di acqua destinata al consumo umano al giorno;
4. per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 500 m ³ di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 persone;	4. per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore chiaramente identificabile di acqua che fornisce meno di 500 m ³ di acqua al giorno o che serve meno di 50 000 persone;

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
5. per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 5 000 persone; 6. per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 5 000 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 persone; 7. per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri; 8. per «gruppi vulnerabili ed emarginati» si intendono le persone isolate dalla società, a causa di discriminazioni o della mancanza di accesso a diritti, risorse, o opportunità, e che, rispetto al resto della società, sono più esposte a una serie di possibili rischi concernenti la salute, la sicurezza, la mancanza di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi;	5. per «fornitore di acqua di medie dimensioni» si intende il fornitore chiaramente identificabile di acqua che fornisce non meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 persone e fino a 500 000 persone; 6. per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore chiaramente identificabile di acqua che fornisce non meno di 1 250 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 500 000 persone e fino a 1 500 000 persone; 7. per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore chiaramente identificabile di acqua che fornisce non meno di 5 000 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 1 500 000 persone; 8. per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri; 9. per «gruppi vulnerabili ed emarginati» si intendono le persone isolate dalla società, a causa di discriminazioni o della mancanza di accesso a diritti, risorse, o opportunità, e che, rispetto al resto della società, sono più esposte a una serie di possibili rischi concernenti la salute, la sicurezza, la mancanza di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi; 10. la singola fonte che eroga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

Motivazione

È necessario introdurre una categoria intermedia di gestori di grandi dimensioni: da 500 000 persone a 1 500 000 persone. Nei paragrafi da 3 a 6 si raccomanda di far riferimento agli impianti di fornitura d'acqua che costituiscono un'unità di fornitura unica e quindi chiaramente identificabile. Tra le categorie descritte di impianti di fornitura non sono da intendersi quelli sparsi e disorganici pur appartenenti a una stessa impresa. Poiché l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), definisce gli impianti di fornitura che erogano meno di 10 m³ al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, per ragioni di completezza si raccomanda di integrare tale definizione nell'articolo 2.

Emendamento 9

Articolo 5, paragrafo 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti.	Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti. <i>Per quanto concerne i parametri indicatori riportati nella parte C dell'allegato I, tali valori possono essere utilizzati, come mero riferimento indicativo, solo per l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 12.</i>

Motivazione

Nella proposta di direttiva, i parametri indicatori riportati nella parte C dell'allegato I della direttiva 98/83/CE sono soppressi per il fatto che non hanno pertinenza ai fini della salute. L'odore e il sapore vanno però considerati come requisiti di igiene che servono a valutare la qualità dell'acqua e che hanno effetti sull'accettazione del suo consumo per uso potabile.

Emendamento 10

Articolo 7, paragrafo 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che includa i seguenti elementi:	Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio che sia adeguato, proporzionale e localmente pertinente, conformemente alle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile e alla norma EN 15975-2, e che includa i seguenti elementi:
a) una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;	a) una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;
b) una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua ai fini del controllo della qualità dell'acqua che erogano, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C;	b) una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua ai fini del controllo della qualità dell'acqua che erogano, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C;
c) una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, in conformità dell'articolo 10.	c) una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, in conformità dell'articolo 10.
	Gli Stati membri garantiscono una chiara ripartizione delle responsabilità per la valutazione dei pericoli e dei rischi in relazione ai fornitori di acqua, tenendo conto dei quadri istituzionali e giuridici nazionali, nonché del principio di sussidiarietà.

Motivazione

Per garantire l'applicazione di un approccio basato sul rischio conforme a procedure internazionali riconosciute, bisognerebbe integrare un riferimento alle norme fondamentali applicabili, alle linee guida dell'OMS che introducono l'approccio basato sui piani di gestione della sicurezza dell'acqua, e alla norma EN 15975-2 (*concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile — linee guida per la gestione dei rischi e delle crisi*).

La proporzionalità dovrebbe costituire il principio guida per l'approccio basato sul rischio. Dati i costi aggiuntivi, sia economici che tecnici, i parametri dovrebbero essere adeguati e localmente pertinenti. Non vi è alcuna prova che le frequenze dei controlli e l'elenco dei parametri contenuti nella proposta porteranno a un livello più elevato di protezione della salute.

La Commissione europea introduce delle analisi basate sul rischio per quanto riguarda i bacini idrografici, la produzione e la distribuzione di acqua potabile e gli impianti di distribuzione domestici, dando agli Stati membri la possibilità di definirle più in dettaglio. La ripartizione delle responsabilità deve ancora essere chiarita, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle società di gestione dell'acqua potabile.

Emendamento 11

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d), punto iv)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche, o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva.	altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche (<i>particelle con un elevato tenore di polimeri di dimensioni comprese tra 1 nm e 5 mm</i>), o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva.

Motivazione

Le microplastiche rappresentano una notevole fonte di contaminazione che dovrebbe essere monitorata dagli Stati membri. Nell'emendamento viene proposta una definizione utilizzata dal ministero svedese dell'Ambiente.

Emendamento 12

Articolo 8, paragrafo 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli.	Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli.

Motivazione

Il riferimento dovrebbe essere rettificato in quanto riguarda il testo che figura al paragrafo 3, lettera b).

Emendamento 13

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<i>una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano rispetto alle caratteristiche essenziali connesse al requisito di base delle opere di costruzione precisato nell'allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011.</i>	

Motivazione

Si raccomanda di omettere l'intero passaggio, perché non vi sono sufficienti ragioni per far riferimento, al fine di prevenire i rischi per la salute umana, al regolamento (UE) n. 305/2011, in quanto esso non armonizza il requisito di base in materia di igiene e salute (allegato I, paragrafo 3, lettera e)] per i prodotti in relazione alle norme per i prodotti e le verifiche e quindi non armonizza neppure le indicazioni di prestazione per le sostanze rilasciate nelle acque destinate al consumo umano. Si vedano anche gli emendamenti 5 e 6.

Emendamento 14

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<i>adottano altre misure, quali il ricorso ad adeguate tecniche di condizionamento, di concerto con i fornitori di acqua, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità delle acque ai valori di parametro dopo la fornitura;</i>	

Motivazione

La modifica, da parte dei fornitori, delle acque prima della loro fornitura alla rete di distribuzione domestica al fine di renderle conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, non è una misura realizzabile. La rete di distribuzione domestica deve invece essere realizzata e gestita dal punto di vista tecnico e materiale in modo tale da consentire la conformità con i valori di parametro di cui all'allegato I, parte C.

Emendamento 15

Articolo 10, paragrafo 2, lettera d)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;	informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio di non conformità si ripresenti;

Motivazione

Chiarire quale tipo di rischio si intende.

Emendamento 16

Articolo 12, paragrafo 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana. <i>Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi mancata conformità alle prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana.</i>	Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Motivazione

Considerare di per sé automaticamente come un potenziale pericolo qualsiasi mancata conformità dei valori di parametro alle prescrizioni minime, come ad esempio un singolo batterio coliforme, la torbidità o un superamento del 10 % dei parametri chimici, rappresenta un'eccessiva regolamentazione. Innanzitutto, la valutazione sanitaria dei valori di parametro dell'OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE) e non su un potenziale pericolo immediato. A questo riguardo sussiste una contraddizione rispetto all'OMS. Inoltre, la presenza di batteri coliformi e anche la torbidità sono tra l'altro indici di possibili contaminazioni in seguito alla decantazione. Occorre tenere presente che qualsiasi superamento dei valori di parametro richiede l'informazione dei consumatori, che può molto probabilmente dar luogo a insicurezza, paure e perdita di fiducia nell'acqua potabile e aumentare il consumo di acqua in bottiglia. Ciò è in contraddizione con l'obiettivo fondamentale della direttiva. Tuttavia, va tenuto conto anche del fatto che, nel singolo caso, non sempre è possibile adottare misure dirette, ad esempio a causa di fattori tecnici. (Cfr. anche l'emendamento 17, volto a mantenere l'articolo 9 «Deroghe» della direttiva 98/83/CE.)

Emendamento 17

Nuovo articolo «Deroghe» dopo l'articolo 12

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	Articolo xx — Deroghe (articolo 9 della direttiva 98/83/CE) 1. Gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B o a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l'approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest'ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni. 2. In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla Commissione una terza deroga per un periodo fino a tre anni. La Commissione decide in merito a tale richiesta entro tre mesi. 3. Le deroghe stabilite a norma dei paragrafi 1 o 2 indicano quanto segue: a) i motivi della deroga; b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga; c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d) un opportuno programma di controllo, che preveda se necessario, una maggiore frequenza dei controlli; e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame;

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<i>f) la durata necessaria della deroga;</i> <i>4. Se le autorità competenti ritengono che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 è sufficiente a risolvere il problema entro un massimo di trenta giorni, non è necessario applicare le prescrizioni di cui al paragrafo 3.</i> <i>In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.</i> <i>5. Il ricorso al paragrafo 4 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.</i> <i>6. Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.</i> <i>I suddetti obblighi non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 4, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.</i> <i>7. Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 4, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d'acqua superiore a 500 m³ al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5 000 o più persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 3.</i> <i>8. Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori.</i>

Motivazione

Se dalla mancata conformità ai requisiti applicabili ai valori di parametro non deriva un potenziale pericolo per la salute, si raccomanda di mantenere le disposizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 98/83/CE. La mancata conformità ai requisiti applicabili ai valori di parametro non costituisce immediatamente un pericolo per la salute e la valutazione sanitaria dei valori di parametro dell'OMS è basata su un approccio cautelativo a tutela della salute (cfr. anche il nuovo considerando 16 — soppressione dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE).

Emendamento 18*Articolo 13*

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Accesso all'acqua destinata al consumo umano 1. Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò comprende tutte le seguenti misure: a) individuare le persone prive di accesso all'acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile; b) creare e mantenere all'esterno e all'interno degli spazi pubblici dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano; c) promuovere l'acqua destinata al consumo umano: i) avviando campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell'acqua potabile; ii) incoraggiando la messa a disposizione di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi; iii) incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.	Accesso all'acqua destinata al consumo umano 1. Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Tenendo conto della lontananza geografica delle comunità rurali e insulari, ciò comprende tutte le seguenti misure: a) individuare le persone prive di accesso all'acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile; b) creare e mantenere all'esterno e all'interno degli spazi pubblici dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano, prevedendo l'adozione di specifici dispositivi atti ad evitare lo spreco; c) promuovere l'acqua destinata al consumo umano: i) avviando campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell'acqua potabile; ii) incoraggiando la messa a disposizione di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi; iii) incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati. Nel caso in cui tali gruppi non abbiano accesso all'acqua destinata al consumo umano, gli Stati membri li informano immediatamente sulla qualità dell'acqua che utilizzano e dei provvedimenti che possono essere adottati per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'eventuale contaminazione di tali acque.	2. Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri, insieme con le pertinenti autorità pubbliche a livello locale e regionale, esaminano tutte le misure necessarie per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati. <i>In particolare, è necessario garantire che gli enti locali possano influire sulle misure volte a garantire l'accesso all'acqua. Inoltre, l'utilizzo di acqua proveniente da fonti private deve essere possibile, a condizione che tale acqua sia stata controllata e sia conforme ai requisiti di qualità.</i> Nel caso in cui tali gruppi non abbiano accesso all'acqua destinata al consumo umano, gli Stati membri li informano immediatamente sulla qualità dell'acqua che utilizzano e dei provvedimenti che possono essere adottati per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'eventuale contaminazione di tali acque.

Motivazione

L'accesso all'acqua per il consumo umano costituisce, di per sé, un servizio di interesse generale. In molti Stati membri, i comuni sono giuridicamente responsabili della fornitura di acqua potabile alla popolazione. Quando sono in gioco la qualità dell'acqua potabile e l'accesso ad essa, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di valutare essi stessi la situazione. Tuttavia, l'esame di ulteriori ostacoli incontrati da determinati enti locali e regionali e delle relative implicazioni sotto il profilo delle risorse deve essere affrontato con la partecipazione di tali enti, nell'ottica di rendere più equo l'accesso all'acqua per le componenti più vulnerabili della popolazione.

Emendamento 19

ALLEGATO I, PARTE B, Parametro: Antiparassitari — Note

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Per «antiparassitari» s'intende: — insetticidi organici — erbicidi organici — fungicidi organici — nematocidi organici — acaricidi organici — alghicidi organici — rodenticidi organici — slimicidi organici, — prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009.	Per «antiparassitari» s'intende: — insetticidi organici — erbicidi organici — fungicidi organici — nematocidi organici — acaricidi organici — alghicidi organici — rodenticidi organici — slimicidi organici, — prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.	Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo anti-parassitario.

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1107/2009 disciplina i metaboliti «pertinenti», e anche nella versione inglese della proposta per l'allegato alla direttiva dell'UE sull'acqua potabile, del 1° febbraio 2018, si legge: «[...] and their relevant metabolites [...]». Si raccomanda di modificare la traduzione tedesca optando per l'aggettivo «pertinenti» [N.d.T. Invece di «entsprechenden», che significa «corrispondenti» — L'emendamento non riguarda la versione italiana].

Emendamento 20

Nuovo Allegato I, Parte D

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	PARTE D Parametri indicatori <i>[Inserire la tabella di cui alla parte C dell'allegato I della direttiva 98/83/CE]</i>

Motivazione

Nella proposta di direttiva, i parametri indicatori riportati nella parte C dell'allegato I della direttiva 98/83/CE sono soppressi per il fatto che non hanno pertinenza ai fini della salute. L'odore e il sapore vanno però considerati come requisiti di igiene che servono a valutare la qualità dell'acqua e che hanno effetti sull'accettazione del suo consumo per uso potabile. Altri indicatori forniscono informazioni tecniche e sono specifici di un determinato impianto; ad esempio, il ferro, il manganese e la torbidità sono indicatori necessari in relazione alla corrosione, come lo sono anche il carbonio organico totale (TOC) e il valore di pH in relazione all'impiego di disinfettanti. Si raccomanda di riprendere questi parametri indicatori nel testo della direttiva, inserendoli sotto forma di tabella nella parte D dell'allegato I. Per coerenza, i parametri indicatori dovrebbero essere tenuti in considerazione come emendamento conseguente nell'allegato III, parte B, tabella 1, in relazione le caratteristiche di prestazione.

Emendamento 21

Nuovo emendamento al seguente documento della Commissione: COM(2017) 753 final — Parte 1

Articolo 14

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Informazioni al pubblico	Informazioni al pubblico
1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.	1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV.

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni: a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi: <i>i) le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;</i> <i>ii) il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;</i> <i>iii) la raccolta e il trattamento delle acque reflue;</i> <i>iv) le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;</i> b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo; c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo; d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria; e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.	2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni: a) le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili; b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo; c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo; d) confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria; e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Motivazione

I requisiti elencati nell'articolo 14 sono eccessivi. Le informazioni destinate ai nuclei familiari dovrebbero essere concentrate sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Non vi deve essere alcun bisogno di fornire altre informazioni che non riguardano la qualità dell'acqua potabile (acque reflue, trattamenti soggetti a segreto industriale ecc.).

Emendamento 22

Nuovo emendamento al seguente documento della Commissione: COM(2017) 753 final — Parte 1

Allegato IV

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE	INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE
Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate:	Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate:
(1) individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici;	(1) individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici;
(2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:	(2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:
a) un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;	a) un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;
b) sei mesi, per i fornitori di acqua di grandi dimensioni;	b) sei mesi, per i fornitori di acqua di grandi dimensioni;
c) un anno, per i fornitori di acqua di piccole dimensioni;	c) un anno, per i fornitori di acqua di piccole dimensioni;
(3) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;	(3) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;
(4) una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura;	(4) una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura;
(5) informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:	(5) informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:
a) colorazione;	a) colorazione;
b) pH (concentrazione di ioni di idrogeno);	b) pH (concentrazione di ioni di idrogeno);

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
c) conduttività;	c) conduttività;
d) ferro;	d) ferro;
e) manganese;	e) manganese;
f) odore;	f) odore;
g) gusto;	g) gusto;
h) durezza;	h) durezza;
i) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;	i) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;
— borato BO_3^-	— borato BO_3^-
— carbonato CO_3^{2-}	— carbonato CO_3^{2-}
— cloruro Cl^-	— cloruro Cl^-
— fluoruro F^-	— fluoruro F^-
— idrogeno carbonato HCO_3^-	— idrogeno carbonato HCO_3^-
— nitrato NO_3^-	— nitrato NO_3^-
— nitrito NO_2^-	— nitrito NO_2^-
— fosfato PO_4^{3-}	— fosfato PO_4^{3-}
— biossido di silicio SiO_2	— biossido di silicio SiO_2
— solfato SO_4^{2-}	— solfato SO_4^{2-}
— solfuro S_2^-	— solfuro S_2^-
— alluminio Al	— alluminio Al
— ammonio NH_4^+	— ammonio NH_4^+
— calcio Ca	— calcio Ca
— magnesio Mg	— magnesio Mg
— potassio K	— potassio K
— sodio Na	— sodio Na
Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione;	Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione;
(6) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico;	(6) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico;
(7) per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, informazioni annuali su:	(7) per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, informazioni annuali su:
a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata;	a) la gestione e la governance del fornitore di acqua, compresa la composizione del consiglio di amministrazione;

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
b) la gestione e la governance del fornitore di acqua, compresa la composizione del consiglio di amministrazione; c) la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze; d) la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata, <i>i provvedimenti da essi adottati ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua;</i> e) l'importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato; f) <i>i procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;</i> g) <i>una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e delle soluzioni apportate ai problemi con indicazione della tempistica e dell'adeguatezza;</i> (8) su richiesta, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti.	b) la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze; c) la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata; d) l'importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato; (8) su richiesta, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti.

Motivazione

Gli obblighi di informazione annuale dei consumatori, previsti dall'articolo 14 per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, devono comprendere dati che da un lato riguardano i requisiti qualitativi per l'acqua destinata al consumo umano, e dall'altro informano il consumatore in maniera trasparente sulle quantità erogate e sulle relative strutture dei costi. Devono essere comprese anche informazioni concernenti i costi di investimento connessi alla garanzia dell'erogazione del servizio idrico, giacché essi contribuiscono a determinare i costi per i consumatori. Ulteriori obblighi di informazione non sono direttamente connessi al servizio idrico destinato al consumatore. In tale contesto dovrebbero essere tenuti nella giusta considerazione dati aggiuntivi riguardanti settori infrastrutturali essenziali per la sicurezza pubblica. Non dovrebbero essere riportate informazioni al consumatore sui servizi di erogazione di acqua che non siano direttamente collegate alla qualità e quantità dell'acqua fornita e alle relative strutture dei costi. I dati sul trattamento delle acque reflue non vanno equiparati a quelli sul consumo di acqua potabile, perché ciò provocherebbe un'informazione inadeguata e ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei consumatori. Non dovrebbero essere rese pubbliche informazioni riguardanti infrastrutture importanti in generale e in relazione alla vita della collettività, per evitare effetti sfavorevoli su tali infrastrutture.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1. accoglie con favore la proposta della Commissione europea di rifondere la direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, l'alta qualità dell'acqua potabile fornita ai consumatori degli Stati membri dell'UE;
2. sostiene gli obiettivi della Commissione europea di proteggere la qualità dell'acqua potabile da effetti nocivi per la salute umana attraverso il controllo e di garantire l'osservanza dei requisiti minimi ai sensi della direttiva dell'UE. Attraverso l'adozione di misure di controllo, di prevenzione e di correzione, gli enti regionali e locali degli Stati membri svolgono tuttavia un ruolo essenziale nel raggiungere e garantire per i consumatori l'elevata qualità dell'acqua potabile richiesta conformemente alla direttiva;
3. accoglie con favore, in particolare, le proposte della Commissione in risposta all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (Diritto all'acqua), volte a garantire l'accesso universale ad acqua potabile pulita e sana quale servizio pubblico essenziale, con misure specifiche intese a migliorare tale accesso per i gruppi vulnerabili ed emarginati;
4. reputa che per garantire un approvvigionamento idrico sostenibile per il consumo umano siano necessari dei requisiti minimi in relazione agli standard qualitativi minimi e ai valori di parametro essenziali e cautelativi a tutela della salute. Essi definiscono infatti gli obiettivi minimi per le norme di qualità ambientale necessarie in base al principio «chi inquina paga» e al principio di precauzione. Da un punto di vista del consumatore, le misure volte a proteggere prioritariamente la purezza delle acque di superficie e sotterranee, in linea con gli obiettivi della politica ambientale dell'UE (articolo 191, paragrafo 2, del TFUE) e in particolare con quelli della vigente direttiva quadro sulle acque, rappresentano un primo passo essenziale che deve essere integrato, se del caso, da misure «a valle»;
5. sostiene che la qualità delle risorse di acqua potabile è strettamente connessa con i requisiti della direttiva quadro sulle acque, di cui in particolare all'articolo 7. A tale riguardo, la collaborazione tra gli enti regionali e locali degli Stati membri e le aziende di distribuzione dell'acqua svolge un ruolo essenziale che va sostenuto, per individuare le minacce derivanti dall'utilizzo delle risorse di acqua potabile, prevenirle in relazione a chi provoca contaminazioni e contrastarle con le opportune misure. Ciò è giustificato dall'obiettivo di fornire al consumatore acqua potabile di alta qualità in modo sostenibile e rispettando norme di protezione preventiva. La Commissione europea introduce delle analisi basate sul rischio per quanto riguarda i bacini idrografici, la produzione e la distribuzione di acqua potabile e gli impianti di distribuzione domestici, dando agli Stati membri la possibilità di definirle più in dettaglio. La ripartizione delle responsabilità deve ancora essere chiarita, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle società di gestione dell'acqua potabile, e va effettuata preferibilmente a livello di Stati membri, in modo che si possa tenere debitamente conto dei quadri giuridici nazionali e del principio di sussidiarietà;
6. condivide il giudizio della Commissione europea secondo cui, per garantire l'elevata qualità dell'acqua potabile, è necessario che l'approccio basato sul rischio per la prevenzione degli effetti negativi sia più globale ed efficace rispetto a quanto previsto nella direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile. È giustificata la scelta di porre, come strumenti principali alla base della fornitura di acqua, l'approccio dell'OMS fondato sui piani di gestione della sicurezza dell'acqua nonché i principi generali della norma DIN EN 15975, parte 2, per la valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici, la valutazione del rischio connesso all'approvvigionamento idrico effettuata dal fornitore di acqua e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica. La valutazione e la gestione dei rischi dovrebbero rendere più efficiente la fornitura di acqua potabile in base alle condizioni locali/regionali, garantendo così ai consumatori un'elevata qualità dell'acqua potabile. Gli Stati membri, e in primo luogo i loro enti regionali e locali, sono chiamati ad assicurare la qualità dell'acqua potabile per i consumatori. Un approccio basato sul rischio deve essere commisurato alle circostanze nazionali;
7. riconosce che standard ambientali elevati e una gestione sostenibile del suolo sono fattori determinanti per l'ambiente acquatico e la qualità dell'acqua potabile. A tale riguardo, tutti i livelli di governo dovrebbero continuare a sostenere le attività collegate alla decontaminazione del suolo e alla lotta all'inquinamento diffuso, in particolare nei settori agricolo e silvicolo;

8. osserva che per essere in grado di controllare la qualità di tutti i materiali e sostanze chimiche che entrano in contatto con l'acqua potabile — come le tubature della rete di distribuzione o il carbone polverizzato impiegato per la depurazione — è necessario introdurre un quadro normativo contenente criteri di igiene e di salute. Non essendovi un quadro europeo, i requisiti variano da uno Stato membro all'altro. La proposta di direttiva non offre alcuna soluzione alla mancanza di armonizzazione di tali normative. Il Comitato ritiene importante che un quadro di verifica sia incluso nella direttiva sull'acqua potabile, per garantire la qualità dei prodotti e dei materiali che entrano in contatto con l'acqua potabile, al fine di tutelare la qualità di quest'ultima;

9. sottolinea l'importanza fondamentale delle analisi e delle informazioni sui progressi e sui risultati conseguiti in materia di valutazione dei pericoli e dei rischi e delle misure in relazione a chi provoca contaminazioni. È necessario che la comunicazione da esse derivante sull'acqua potabile e l'informazione dei consumatori siano mirate ed efficaci, e l'adeguamento degli obblighi di comunicazione, previsto dalla Commissione europea, ai nuovi requisiti della direttiva dovrebbe andare in questo senso. Deve essere chiaro che tutte le acque destinate al consumo umano devono soddisfare le norme minime di qualità dell'acqua potabile stabilite dalle disposizioni e che, pertanto, le informazioni fornite ai sensi della direttiva non devono dare luogo a concorrenza tra le aziende di distribuzione dell'acqua, poiché in molti casi i consumatori non hanno la possibilità di scegliere tra diversi fornitori. L'acqua, in quanto bene comune, non può essere oggetto di concorrenza;

10. rileva che la Commissione propone di integrare le informazioni fornite ai consumatori con aspetti distinti dalla qualità dell'acqua potabile, come le tariffe, le perdite e l'organizzazione. Il Comitato ritiene che tali elementi non debbano rientrare nella direttiva sull'acqua potabile, che è incentrata sulla qualità dell'acqua e sulla protezione della salute pubblica. Gli Stati membri devono essere in grado di aggiungere essi stessi le informazioni su altre tematiche. Le informazioni sulla qualità dell'acqua potabile devono essere condivise — come già avviene — sui siti web delle società di gestione dell'acqua potabile, per garantire che siano aggiornate e pertinenti per la zona specifica di distribuzione. Occorre quindi concentrarsi sulla fornitura di informazioni ai consumatori in merito alla qualità dell'acqua e alla protezione della salute pubblica;

11. osserva con preoccupazione che da un recente studio⁽¹⁾ è emerso che oltre il 70 % dei campioni di acqua di rubinetto raccolti in Europa e oltre l'80 % a livello mondiale sono risultati positivi al test per rilevare la presenza di microplastiche, e concorda con l'invito rivolto alla Commissione europea di considerare la possibilità di vietare le microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti e per le quali esistono alternative praticabili⁽²⁾;

12. condivide l'obiettivo della Commissione europea di migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutta la popolazione europea e di fare in modo che gli Stati membri provvedano in questo senso. L'accesso all'acqua per il consumo umano è una componente essenziale dei servizi di interesse generale. La concorrenza a livello di rete idrica è impossibile per ragioni di ordine scientifico e tecnico, ma è inammissibile anche per motivi etici;

13. potrebbe sollevare, in determinati casi o paesi, la questione del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal momento che l'intenzione è, in sostanza, quella di obbligare gli Stati membri ad adottare misure che consentano il libero accesso all'acqua potabile e il suo utilizzo, come anche la sua messa a disposizione in tutti i luoghi pubblici, nonché l'accesso all'acqua potabile ai gruppi vulnerabili ed emarginati, e dato che tali obiettivi sono già raggiunti sul piano nazionale/regionale/locale, in quanto a questi livelli esistono già normative sufficienti. Il Comitato si chiede pertanto se siano necessari ulteriori interventi a livello UE e in che misura l'azione a tale livello possa consentire una migliore realizzazione degli obiettivi perseguiti.

Osservazioni specifiche

14. sottolinea che gli impianti di fornitura idrica che erogano in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigionano meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica, non sono considerati nelle disposizioni della direttiva. Per i consumatori di questi impianti va richiesto che sia fornita loro acqua potabile della stessa qualità o soggetta allo stesso livello di tutela della salute garantiti dalla direttiva in esame. Al fine di evitare un abbassamento del livello di protezione sanitaria si invita la Commissione a regolamentare in modo proporzionale anche tali impianti e a introdurre deroghe alla direttiva per gli Stati membri nei casi in cui non si prevedano superamenti dei valori limite;

⁽¹⁾ Relazione di Orb MEDIA basata su studi condotti dall'Università del Minnesota e dalla State University of New York, marzo 2018.

⁽²⁾ Ribadisce l'invito contenuto nel progetto di relazione della commissione ENVE del PE del 27 marzo 2018 (2018/2035 (INI)).

15. chiede che gli obblighi di comunicazione e la frequenza dei controlli per le aziende di distribuzione dell'acqua con una capacità di approvvigionamento inferiore a 500 m³ al giorno siano proporzionati e adeguati allo scopo. Gli Stati membri devono poter stabilire deroghe ai requisiti quando non è previsto il superamento dei valori limite;

16. raccomanda di definire ed elencare nell'articolo 2 tutte le dimensioni degli impianti di fornitura contemplati nella direttiva;

17. è dell'avviso che per la valutazione sanitaria dei valori parametrici debbano essere prese come riferimento unitario le linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile. I valori parametrici si basano sulle conoscenze e sui dati scientifici disponibili, rispettano il principio di precauzione e garantiscono un elevato livello di protezione della salute umana, consentendo di utilizzare le acque destinate al consumo umano in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita;

18. osserva che la proposta della Commissione europea non fornisce una definizione di valori di riferimento da prevedere in via precauzionale. La valutazione in relazione alle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile non viene adeguatamente giustificata, il che crea insicurezza nei consumatori circa la qualità dell'acqua potabile e può avere effetti sull'accettazione del suo consumo per uso potabile;

19. disapprova il fatto che nella proposta siano indicati valori di parametro inferiori a quelli raccomandati dall'OMS. Tale scelta non è coerente con l'approccio adottato per altri parametri regolamentati che sono invece basati sulle linee guida dell'OMS, crea insicurezza nei consumatori e suscita paure in merito non soltanto ai livelli di tutela della salute applicati, ma anche in merito a cosa significhi la pertinenza sanitaria di una determinata sostanza. Questi aspetti sono difficili da comunicare al consumatore in modo pienamente comprensibile. La perdita di fiducia da parte di quest'ultimo può più probabilmente favorire in futuro l'aumento del consumo di acqua in bottiglia. Questo risultato sarebbe in contraddizione con lo spirito della proposta di direttiva;

20. sottolinea che vi è una crescente preoccupazione per i potenziali effetti nocivi delle microplastiche nelle acque destinate al consumo umano; mentre sono necessari ulteriori studi per accertare la natura esatta degli effetti di tali sostanze e per mettere a punto metodi di misurazione affidabili ed efficaci, il CdR reputa importante dare agli Stati membri e ai fornitori d'acqua l'opportunità di monitorare, nella misura del possibile, la presenza di microplastiche, e invita la Commissione europea a sostenere le attività di ricerca in tale ambito;

21. non condivide il punto di vista secondo cui, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, qualsiasi superamento dei valori di parametro debba essere automaticamente considerato come un potenziale pericolo per la salute umana. Il rischio per la salute dovrebbe dipendere piuttosto dal livello di superamento registrato nel singolo caso e, nel rispetto del principio di proporzionalità, in caso di superamento l'approccio cautelativo a tutela della salute raccomandato dall'OMS, che tiene conto dell'allocation, consente di garantire temporaneamente la fornitura di acqua potabile senza svantaggi per la salute. Il principio di precauzione è parte integrante della direttiva 98/83/CE e con la nuova proposta di direttiva finirebbe per essere abbandonato. In pratica, in caso di superamento dei valori di parametro i fornitori del servizio idrico spesso non sono in grado di adottare misure che sarebbero subito pienamente efficaci o di predisporre immediatamente una fornitura alternativa. I consumatori potrebbero essere indotti a ritenere che l'acqua potabile sia di scarsa qualità e la loro perdita di fiducia potrebbe dar luogo a un aumento del consumo di acqua in bottiglia. Questo risultato sarebbe in contraddizione con lo spirito della proposta di direttiva. La Commissione europea è pertanto invitata a mantenere l'articolo 9 «Deroghe» della direttiva 98/83/CE che propone invece di sopprimere;

22. vista l'assenza di indicazioni europee e nazionali sul monitoraggio dell'amianto nell'acqua potabile pubblica, si ritiene doveroso, in ottemperanza al principio di precauzione, trasporre i parametri indicatori di cui all'allegato I. Quest'ultimo contiene infatti i parametri e i valori tecnici e specifici per impianto che servono a prevenire l'eventuale rilascio di fibre di amianto dovuto all'effetto corrosivo dell'acqua. Occorrono inoltre misure incentivanti volte alla sostituzione delle condutture in cemento — amianto con altro materiale idoneo, vista la criticità in caso di smottamenti dovuti a fenomeni sismici o di altra natura.

23. non appoggia la proposta della Commissione europea di sopprimere i parametri indicatori di cui alla parte C dell'allegato I, e la invita a reinserirli nell'allegato I della proposta in esame, in cui figurano i valori di parametro. I parametri indicatori determinano i requisiti di igiene per la qualità dell'acqua potabile in relazione all'odore, al sapore e ai processi di trattamento. La mancata conformità a uno di questi parametri ha un impatto sulla qualità dell'acqua e sulla sua accettazione da parte dei consumatori, il che a sua volta può comportare un aumento del consumo di acqua in bottiglia. Questo risultato sarebbe in contraddizione con l'obiettivo perseguito dalla proposta di direttiva;

24. concorda con la proposta della Commissione europea di regolamentare in futuro i requisiti relativi ai materiali a contatto con l'acqua potabile nel regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. Oltre che dai prodotti da costruzione, le sostanze rilasciate nell'acqua possono provenire anche da altri materiali. Tali sostanze pregiudicano la qualità dell'acqua potabile e riducono l'elevato livello di protezione della salute per i consumatori. Il regolamento (UE) n. 305/2011, infatti, non garantisce ancora la necessaria armonizzazione del requisito di base in materia di igiene e salute (allegato I, punto 3, lettera e)] per i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile. Finora non esistono norme armonizzate relative ai criteri di verifica e ai contenuti di prestazione per i requisiti sanitari, e per i fabbricanti non è possibile elaborare e produrre dichiarazioni di prestazione al riguardo. A ciò si aggiunge il fatto che l'apposizione del marchio CE nei prodotti da costruzione in commercio non consente di riconoscere se la dichiarazione di prestazione (ad esempio sulla resistenza meccanica) indica anche l'assenza di pericoli per la salute umana a seguito della migrazione di sostanze nell'acqua potabile;

25. raccomanda di controllare e regolamentare, nel quadro della direttiva sull'acqua potabile, tutti i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile sulla base dei requisiti della direttiva dell'UE sull'acqua potabile e nel rispetto dei principi di minimizzazione dei rischi e di precauzione. Ciò consente di evitare un abbassamento del livello di tutela della salute in relazione alla qualità dell'acqua potabile. Informazioni verificate sulla migrazione di sostanze nell'acqua potabile provenienti da altri prodotti sono disponibili con il sistema concordato tra quattro Stati membri, il quale fornisce una base collaudata e notificata per l'introduzione di un regime di verifica e valutazione uniforme a livello europeo per i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile.

Bruxelles, 16 maggio 2018.

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERTZ

Parere del Comitato europeo delle regioni — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

(2018/C 361/09)

Relatore: Mauro D'ATTIS (IT/PPE), assessore del comune di Roccafiorita (Messina)

Testo di riferimento: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

COM(2017) 660 final

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
La presente direttiva è intesa ad affrontare i rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi. In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.	La presente direttiva è intesa ad affrontare gli eventuali rimanenti ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell'Unione ai gasdotti da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva intendono assicurare che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri siano applicabili anche ai gasdotti che collegano l'Unione con i paesi terzi, comprese le acque territoriali e le zone economiche esclusive degli Stati membri . In tal modo sarà assicurata la coerenza del quadro giuridico all'interno dell'Unione evitando nel contempo di distorcere la concorrenza nel mercato interno dell'energia dell'Unione. Sarà inoltre migliorata la trasparenza e la certezza del diritto quanto al regime applicabile agli operatori del mercato, in particolare gli investitori nelle infrastrutture del gas e gli utenti delle reti.

Motivazione

Il Comitato delle regioni ritiene che, conformemente ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e necessità, e in considerazione dell'obiettivo generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'UE, l'estensione delle disposizioni della terza direttiva non debba essere limitata ai casi in cui si ritenga che l'applicazione sia strettamente necessaria.

Emendamento 2*Considerando 4*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.	Per tener conto della precedente assenza di norme specifiche dell'Unione applicabili ai gasdotti da e verso i paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2009/73/CE ai gasdotti che sono completati alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Qualsiasi deroga di questo tipo deve essere approvata dalla Commissione. La data di applicazione dei modelli di separazione diversi dalla separazione proprietaria dovrebbe essere adeguata per i gasdotti da e verso i paesi terzi.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 3*Articolo 1**Punto 1*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(1) all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente: «17) “interconnettore”: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra gli Stati membri e paesi terzi fino al confine della giurisdizione dell'Unione; »;	(1) all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente: «17) “interconnettore”: una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o — esclusivamente laddove la capacità tecnica continua giornaliera dell'intero set di infrastrutture esistenti che connettono l'UE al paese terzo, da cui origina l'infrastruttura pertinente (completata successivamente alla data di adozione della presente direttiva) come certificata dall'Agenzia, ecceda già (o insieme a quella della nuova infrastruttura pertinente) il 40 % della capacità tecnica continua giornaliera totale delle infrastrutture (compresi i terminali GNL nell'Unione europea) che connettono l'Unione europea, o il pertinente gruppo di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938, con i paesi terzi, come certificata dall'Agenzia — tra gli Stati membri e un paese terzo; »;

Motivazione

Si veda il considerando (3). Il 40 % è la soglia generalmente applicata, secondo la prassi della Commissione confermata dalla giurisprudenza UE, per definire una posizione dominante (presunzione confutabile). Inoltre tale approccio è anche più rispettoso, oltre che del principio di sussidiarietà, degli articoli 194, secondo paragrafo, e 3, secondo paragrafo, del TFUE, in relazione alle diverse competenze della Commissione europea e degli Stati membri in campo energetico. I gruppi di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938 rimangono l'elemento centrale del sistema di sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'UE, in quanto sono pensati per fare fronte ai principali rischi transnazionali. Il progetto Nord Stream II può avere delle ripercussioni su due gruppi di rischio in particolare (Ucraina e Bielorussia).

Emendamento 4*Articolo 1**Punto 4*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(4) l'articolo 36 è così modificato: a) al paragrafo 3, è aggiunta la seconda frase seguente: «Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione.»; b) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la seconda frase seguente: «Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.»;	(4) l'articolo 36 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è così modificata: a) l'investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo conto, nel caso delle infrastrutture da o verso paesi terzi, anche della struttura della relativa offerta e dell'accesso ai gasdotti per l'esportazione/l'importazione in tali paesi terzi; b) al paragrafo 3, è aggiunta la seconda frase seguente: «Se l'infrastruttura di cui trattasi è sotto la giurisdizione di uno Stato membro e uno o più paesi terzi, l'autorità nazionale di regolamentazione consulta le autorità pertinenti dei paesi terzi prima di adottare una decisione.»; c) al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la seconda frase seguente: «Se l'infrastruttura di cui trattasi è anche sotto la giurisdizione di uno o più paesi terzi, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri consultano le pertinenti autorità dei paesi terzi prima di adottare una decisione al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate fino al confine della giurisdizione dell'Unione.»;

Motivazione

L'emendamento mira a consentire una migliore considerazione in dettaglio, al momento di valutare l'eventuale concessione di una deroga, anche dei fattori (gas naturale/infrastrutture d'importazione) all'estero, che sono pertinenti ai fini dell'esame ai sensi dell'articolo 36 delle infrastrutture di importazione/esportazione, *vale a dire*, l'esistenza di una posizione dominante a livello di fornitura e di trasporto.

Emendamento 5*Articolo 1**Punto 7*

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
(7) all'articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo 9: «Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La deroga è limitata nel tempo e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate. Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto. Gli Stati membri pubblicano l'eventuale decisione sulla deroga in conformità del presente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.».	(7) all'articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo 9: «Per quanto riguarda i gasdotti da e verso i paesi terzi completati prima del [OP: data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni dei gasdotti comprese tra il confine della giurisdizione dell'Unione e il primo punto di interconnessione, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale dell'Unione o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. La deroga è limitata nel tempo, cessa di applicarsi entro ... [3 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] ed è subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate. Se il gasdotto di cui trattasi rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra il primo punto di interconnessione decide in merito alla concessione di una deroga al gasdotto. L'autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Entro 2 mesi dalla notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone allo Stato membro di modificare o di revocare la decisione relativa alla concessione della deroga. Gli Stati membri pubblicano l'eventuale decisione sulla deroga in conformità del presente paragrafo entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.».

Motivazione

Per motivi di certezza del diritto, è importante fissare un termine chiaro per le deroghe.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE**IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI****Osservazioni generali**

1. ricorda che, in molti casi, gli enti locali e regionali hanno una responsabilità cruciale nell'assicurare la fornitura e/o la distribuzione di energia, nella pianificazione e nella protezione dell'ambiente, nel rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e come interlocutori dei cittadini, delle imprese e delle autorità nazionali in materia di erogazione dell'energia;

2. premette che la disponibilità di quantità adeguate di gas naturale a prezzi ragionevoli da fornitori affidabili tramite infrastrutture d'importazione moderne, sicure e resilienti costituisce fondamento di livelli di vita sostenibili per le comunità locali e regionali, nonché risorsa fondamentale per le attività imprenditoriali che contribuiscono a garantire lavoro e dignità ai loro componenti e che l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, entro il 2050, dell'80-95 % rispetto ai livelli del 1990 conformemente agli obiettivi politici dell'UE ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Tabella di marcia per l'energia 2050 [COM(2011) 885 final].

3. ricorda come il fabbisogno di gas naturale da importazione dell'UE sia destinato nei prossimi anni a crescere ancora, attesi da un lato la prospettiva di maggiore domanda interna, dall'altro la decrescita della produzione UE relativa. Evidenzia che i progetti infrastrutturali che prevedono l'accesso di un unico fornitore a più del 40 % della capacità d'importazione dell'UE, o del pertinente gruppo di rischio di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1938, come il progetto Nord Stream 2, rappresentano una minaccia per la sicurezza energetica e lo sviluppo del mercato interno. Per attenuare i rischi, è necessario rispettare pienamente i requisiti della direttiva sul gas, specialmente in rapporto all'accesso di terzi e alla separazione, nonché per quanto concerne tariffe trasparenti e non discriminatorie che rispecchino i costi;
4. sottolinea come il processo di sviluppo del mercato interno del gas naturale nell'UE sia in itinere e dipenda da scelte che vadano a migliorare la liquidità dei mercati della *commodity* e la diversificazione delle relative fonti, nonché lo sviluppo della *capacity* di importazione, così da diminuire anche il livello dei prezzi del gas naturale per i cittadini delle comunità locali e regionali;
5. osserva che il mercato del gas naturale si caratterizza per l'elevata interdipendenza tra il mercato della *commodity* e quello della *capacity* relativa: su entrambi tali mercati opera la medesima domanda, quella degli *shipper*, che assicurano il raccordo tra le fonti della *commodity* (giacimenti all'interno o all'esterno della UE e terminali di liquefazione del Gas Naturale Liquefatto, GNL) e la relativa domanda locale UE;
6. ribadisce dunque come nuove regolamentazioni (attese le caratteristiche del mercato, legato allo sviluppo delle relative infrastrutture in un'Unione dell'energia che è finalizzata a fornire un'energia sicura, competitiva e sostenibile (un'Europa a basse emissioni di carbonio entro il 2050) e che è basata sul libero mercato e sul principio di solidarietà) vadano ponderate attentamente ed in un'ottica non contingente, ma di lungo termine;
7. precisa che ciò è tanto più necessario alla luce dell'impatto, in termini di investimenti e iniziative industriali, per le comunità locali e regionali dei territori dell'UE in cui arrivano i gasdotti il cui tracciato inizia in paesi terzi;
8. ricorda come le comunità locali e regionali possano anche essere soggette ad un impatto ambientale, benché ai gasdotti sottomarini si applichino severe normative ambientali UE ed internazionali, inclusa la Convenzione di Espoo, ed il tasso di incidentalità per le strutture del gas naturale — comparato con le altre infrastrutture energetiche — sia particolarmente ridotto.

Raccomandazioni specifiche

9. evidenzia come per raggiungere, in tali condizioni, gli obiettivi di cui sopra, l'UE necessiti: (i) del gas extra-UE (quello dei fornitori attuali e, in prospettiva, quello dei fornitori potenziali, la connessione con i quali va incoraggiata), e (ii) della non dipendenza da specifici produttori/paesi, considerando che, come per ogni iniziativa legislativa, si deve tener conto di entrambi tali vincoli obiettivi;
10. ribadisce ⁽²⁾ la sua posizione secondo cui i nuovi progetti nel settore dell'energia in Europa devono concentrarsi sulla diversificazione energetica e non devono compromettere lo status dei paesi di transito, inclusi i paesi compresi nell'ambito della politica europea di vicinato;
11. riconosce che talune recenti iniziative infrastrutturali per l'importazione del gas naturale, in particolare il progetto Nord Stream 2, pur contribuendo all'aumento delle rotte di rifornimento, potrebbero costituire un problema per la sicurezza degli approvvigionamenti di taluni altri Stati membri ed in particolare di talune comunità locali e regionali, segnalando come a tali problemi occorra dare risposte sulla base dei principi di solidarietà, del mercato interno a livello europeo e regionale nonché di valutazione dei rischi, in termini sia di sicurezza degli approvvigionamenti che della sicurezza degli impianti stessi sulla base delle pertinenti norme dell'UE;
12. ricorda come siano stati in particolare paventati, a tale proposito, il rafforzamento della posizione dominante di taluni fornitori extra-UE di gas naturale, con le conseguenti distorsioni di prezzo e la minaccia che da iniziative quali il progetto Nord Stream 2 potrebbe derivare alla necessaria diversificazione delle fonti energetiche extra-UE dell'Unione;
13. apprezza dunque l'iniziativa legislativa in questione avviata dalla Commissione, anche se rileva l'importanza della necessaria valutazione d'impatto, conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽³⁾;

⁽²⁾ CIVEX-VI/011.

⁽³⁾ Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

14. precisa come le risposte debbano tuttavia sempre tenere in conto necessariamente l'interesse globale dell'UE e la creazione dell'Unione dell'energia, che rimangono supremi per tutti gli Stati membri, nonché il necessario rispetto, oltre che del principio di solidarietà, anche di quelli di proporzionalità e sussidiarietà, l'ultimo dei quali è considerato minacciato, in questo caso, dal Senato di uno Stato membro dell'UE;
15. nota come, in tale prospettiva e tenuto conto del sopra ricordato legame tra *capacity* (infrastrutture di importazione) e *commodity* (gas naturale), occorra dare la precedenza a soluzioni che evitino di scoraggiare gli investimenti in nuove strutture di importazione (ad esempio, quelle offshore dal Medio Oriente verso la Grecia, che potrebbero contribuire a diversificare le fonti di approvvigionamento per gli Stati membri del Sud-Est Europa) o di rendere più difficile la gestione di quelle esistenti, poiché questo potrebbe avere il paradossale effetto, diminuendo le opportunità di importazione, di rendere l'UE più dipendente dagli attuali fornitori;
16. sottolinea che l'adozione di un approccio come quello sopra descritto, che non scoraggia nuovi investimenti e non mette un eccessivo onere supplementare sulla gestione delle infrastrutture d'importazione esistenti, contribuirebbe ad alleviare le preoccupazioni quanto al possibile e non voluto impatto negativo della proposta di direttiva sul mercato e sugli operatori sollevate durante la consultazione avviata dalla Commissione;
17. ricorda in particolare che, sulla questione, un'organizzazione di parti interessate come l'associazione Eurogas ha lamentato: (i) l'impatto degli effetti retroattivi della proposta sulla sicurezza degli investimenti già attuati (a fronte di un quadro giuridico e di un orizzonte temporale che verrebbero modificati ex post) nelle infrastrutture esistenti e sulle legittime aspettative degli investitori; (ii) la difficoltà giuridica (in base al diritto internazionale) e politica di rinegoziare i relativi Accordi Intergovernativi esistenti con Stati terzi senza il loro accordo; e (iii) i pericoli che da quanto sopra e dalle difficoltà anche per i nuovi gasdotti potrebbero derivare per la sicurezza futura degli approvvigionamenti nell'UE;
18. alla luce di quanto sopra, e nel rispetto dei principi di solidarietà, proporzionalità e sussidiarietà nella loro indissolubile unità, ritiene di suggerire emendamenti che: (i) consentano alle istituzioni dell'UE di evitare o risolvere problemi che a taluni Stati membri potrebbero derivare da iniziative infrastrutturali di altri Stati membri che possono avere l'effetto di rafforzare posizioni dominanti o di ridurre la diversificazione delle fonti extra-UE come da punto 10 di cui sopra; (ii) proteggano dai rischi di insicurezza degli approvvigionamenti dell'UE nel suo insieme; e (iii) siano in linea con il rispetto del quadro legale vigente per l'UE e dei suoi obblighi internazionali;
19. richiede a tale proposito alla Commissione, in relazione all'estensione territoriale della proposta di direttiva nelle acque, di verificare la necessaria conformità (e conseguentemente tarare tale estensione) in relazione alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare di Montego Bay (UNCLOS);
20. evidenzia come l'approccio di cui sopra consenta di giungere in maniera concorde alla conciliazione tra le doverose risposte politiche ed il necessario rispetto dei vincoli giuridici di diritto UE interno in materia di movimento dei capitali ed internazionale (UNCLOS, WTO, norme in materia di protezione degli investimenti);
21. sottolinea lo sforzo che il CdR — nell'esercizio del ruolo in questa materia rivendicato — intende svolgere al fine di trovare soluzioni comunitarie ai problemi sottoposti e auspica che il medesimo sforzo sia adottato dalle altre istituzioni dell'UE, che sono invitate ad adottare la direttiva di modifica.

Bruxelles, 16 maggio 2018.

Il presidente
del Comitato europeo delle regioni
Karl-Heinz LAMBERTZ

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT